

N. verbale: 7

N. delibera: 34

dd. 19 dicembre 2023

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 19 dicembre 2023 alle ore 09.00 con la presenza dei signori:

1) Maria AMBROSI	P	14) Suzana KULIER	P
2) Luigi BASTONE	P	15) Cristiana MORSOLIN	P
3) Giovanni BATTAGLIA	P	16) Luis RESULI	P
4) Paolo BEARZI	P	17) Francesca ROMANI	P
5) Gabriele BERGANTINI	P	18) Kamrul Hasan Bhuiyan SANI	P
6) Riccardo Matteo BRIGANTE	P	19) Jahangir SARKAR	P
7) Maurizio CARADONNA	P	20) Denis SARTOR	P
8) Anna Maria CISINT	P	21) Alessandro SAULLO	P
9) Valentina CISINT	A	22) Davide STRUKELJ	P
10) Irene CRISTIN	P	23) Francesco TONEGUZZO	P
11) Ciro DEL PIZZO	P	24) Francesco VOLANTE	P
12) Paolo FRISENNA	P	25) Luca ZORZENON	A
13) Lucia GIURISSA	P		

Totale presenti: 23

Totale assenti: 2

Presiede il Consigliere - Presidente Ciro DEL PIZZO

Assiste il Segretario Generale Luca STABILE

Proponente

Area: DIREZIONE

Servizio: Affari Generali

Unità Operativa: Affari Giuridici e Società Partecipate

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle società partecipate al 31/12/2022 (adempimento art. 20 del D.Lgs. 175/2016 - Testo unico società partecipate).

RELAZIONE

Premesso che:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 (cd. TUSP), con D.C. n. 11/48 del 26/09/2017, il Comune ha approvato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, tenuto conto anche delle Linee di indirizzo della Corte dei Conti (Del. n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017);
- il TUSP prevede, inoltre, all'art. 20 l'obbligo di effettuare la revisione periodica (cd. ordinaria) delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- la suddetta revisione periodica è stata effettuata annualmente a decorrere dall'anno 2018 (art. 26 c. 11 del TUSP), con riferimento alla situazione esistente alla fine dell'anno precedente sulla base delle allora vigenti Linee di guida/indirizzo adottate dalla Corte dei Conti;
- da ultimo, con riferimento alle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, il Comune ha provveduto alla revisione ordinaria con D.C. 7/50 del 25/11/2022, sulla base delle vigenti Linee di indirizzo adottate dalla Corte dei Conti con Del. 22 SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018, con relativi modelli standard;
- i suddetti provvedimenti hanno sempre avuto, come esito, il mantenimento delle partecipazioni societarie senza interventi di razionalizzazione.
- risulta necessario provvedere ora alla revisione ordinaria delle società detenute dal Comune alla data del 31/12/2022, adempimento da effettuare entro il 31/12/2023;
- si ritiene di utilizzare il *“modello standard”* già utilizzato in precedenza (come da Del. 22/2018 della Corte dei Conti), anche per l'anno 2022, in quanto ad oggi non risultano emanate dalla Corte dei Conti ulteriori Linee di indirizzo con relativi modelli standard;
- gli esiti delle precedenti revisioni ordinarie delle partecipazioni societarie, dirette al mantenimento di tutte le partecipazioni, non prevedono interventi di razionalizzazione, pertanto non si provvede a relazionare sull'attuazione delle misure, in quanto non previste (*es. di misure: cessione della partecipazione societaria, recesso dalla società, messa in liquidazione della società, ect.*);
- come per la revisione precedente, anche quest'anno l'ambito di analisi si focalizza sulle società detenute *“direttamente”* ed *“indirettamente”* dal Comune; tuttavia l'ambito delle società *“indirette”* si limita a quelle di cui all'art. 2 del TUSP. In particolare è specificata la definizione di partecipazione *“indiretta”*, ovvero:
 1. per *“partecipazione indiretta”* si intende *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”* (art. 2, comma 1, lett. g));
 2. per *“controllo”* si intende *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”* (art. 2, comma 1, lett. b));
 3. per *“società a controllo pubblico”* si intendono *“le società' in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”* (art. 2, comma 1, lett. m));
- da ultimo il D.Lgs. 201/2022 (cd. TUSPL - vigente dal 31/12/2022), avente per oggetto il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ha introdotto all'art. 30 il seguente adempimento di interesse:
- obbligo, a carico dei Comuni affidatari con popolazione superiore a 5.000 abitanti ovvero a carico degli Enti che hanno affidato il servizio, di una verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati.

In particolare il comma 2 prevede che la ricognizione di verifica, contenuta in un'apposita relazione è aggiornata ogni anno, contestualmente alla ricognizione delle società partecipate, di cui all'art. 20 del TUSP. Nel caso dei servizi affidati a società in house, la relazione di verifica costituisce appendice alla relazione di cui all'art. 20 del TUSP;

- alla data del 31/12/2022 le partecipazioni direttamente detenute dal Comune risultavano, pertanto, le seguenti:

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE AL 31/12/2022

Denominazione Società	% Quota di partecipazione	Partecipazioni	Note
IRISACQUA Società a responsabilità limitata	14,83%	La società <u>non detiene</u> partecipazioni societarie	Società "in house" partecipata al 100% da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Monfalcone. SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO
ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata	14,88%	La società <u>non detiene</u> partecipazioni societarie	Società "in house" partecipata al 100% da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Monfalcone. SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO
Azienda Provinciale Trasporti (APT) Società per azioni	12,54%	La società <u>detiene</u> partecipazioni societarie	Società partecipata al 69,06 % da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Monfalcone, a seguito liquidazione della Ex Prov. di Gorizia (LR 20/2016 art. 8). SOCIETA' NON A CONTROLLO PUBBLICO
Arriva Udine Società per azioni	0,21%	La società <u>detiene</u> partecipazioni societarie	Società partecipata al 22,11% da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Monfalcone, a seguito liquidazione della Ex Prov. di Gorizia (LR 20/2016, art. 8) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arriva Italia Srl che ne detiene il 60%. SOCIETA' NON A CONTROLLO PUBBLICO
GAL CARSO – LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata	4,49%	Società che rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP, alla quale <u>non si applicano</u> le disposizioni di cui all'art. 20	Società mista pubblica/privata avente natura di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) SOCIETA' NON A CONTROLLO PUBBLICO

- relativamente alla società partecipata Isontina Ambiente Srl si rileva quanto segue:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 29 maggio 2023, avente ad oggetto "Miglior scelta gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Indirizzi", la Giunta

comunale ha previsto in relazione alla partecipata ISA Ambiente, l'affidamento di un incarico ad un advisor finalizzato a:

- a) predisporre dei “progetti/modelli” per garantire le alternative possibili per la gestione del servizio in parola, proponendo un’analisi con dei modelli di gestione supportati da piani industriali che portino alle risoluzioni di tutte le criticità esposte; tali piani industriali di medio e lungo periodo devono essere sostenibili. Le analisi, inoltre, dovranno prevedere anche la possibilità di opportune aggregazioni territoriali e/o con altri gestori di servizi pubblici, e/o valutando anche aggregazioni di altri servizi pubblici, senza escludere la possibilità di internalizzazione; i progetti in questione devono evidenziare la convenienza di un modello rispetto all’altro con analisi della realtà monfalconese, verificando che l’equilibrio di lungo periodo garantisca la sostenibilità sulla base di un business plan;
- b) valutare le modalità di svolgimento, anche dal punto di vista organizzativo, del servizio di ISA e dei relativi costi, fornendo delle alternative possibili, anche con riferimento alla lett. a) del presente dispositivo;
- c) valutare le modalità di svolgimento del servizio fornito da ISA e i relativi costi, con riferimento ai medesimi servizi svolti dalle altre società regionali;
- d) analizzare, anche in prospettiva futura, la sostenibilità economica e finanziaria dell’azienda stessa al fine di non dover ricorrere costantemente alla deroga del price cap;

Con determinazione n. 1310 del 24/07/2023, il Dirigente del servizio partecipate, ha provveduto ad affidare un incarico alla società Studio Pozzoli di Firenze per lo svolgimento del servizio di advisory finalizzato a realizzare uno studio rispetto agli indirizzi della giunta comunale, assegnando un termine di 120 giorni, per il quale è stata chiesta e concessa una proroga stante la difficoltà di reperimento dei dati;

L'AUSIR con deliberazione n. 45 30/11/2023 avente ad oggetto “ Art. 30 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. Ratifica dei decreti del Direttore generale di approvazione delle relazioni di ricognizione delle gestioni” ha approvato la relazione di ricognizione prevista dall’art. 30 del D.lgs 201/2022 nella quale il delegato del comune di Monfalcone Ass. Venni ha espresso un voto di astensione;

Per quanto sopra esposto il comune di Monfalcone prende atto della relazione di cui sopra approvata da AUSIR, costituente appendice del presente piano di revisione ordinaria delle società partecipate di cui all’art. 20 del D.lgs. 175/2016, riservandosi di effettuare ogni ulteriore valutazione a seguito della trasmissione da parte della Società Pozzoli di Firenze delle risultanze dello studio affidato dal comune di Monfalcone con determinazione n. 1310/2023;

- alla data del 31/12/2022 le partecipazioni detenute dal Comune indirettamente risultavano le seguenti:

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE AL 31/12/2022

Denominazione Società	Denominazione Società “tramite”	% Quota di partecipazione della Società tramite	% Quota di partecipazione indiretta del Comune	Note

Arriva Udine SpA	Azienda Provinciale Trasporti (APT) SpA	3,20%	0,40%	la Società <u>rileva</u> ai sensi dell'art. 20 del TUSP, in quanto partecipata anche direttamente dal Comune.
S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SpA	Azienda Provinciale Trasporti (APT) SpA	3,60%	0,45%	la Società <u>non rileva</u> ai sensi dell'art. 20 del TUSP *
	Arriva Udine SpA	16,35%	0,03%	
TPL FVG Scarl	Azienda Provinciale Trasporti (APT) SpA	25,00%	3,14%	la Società <u>non rileva</u> ai sensi dell'art. 20 del TUSP*
	Arriva Udine SpA	25,00%	0,05%	
CAF Interreg. Dipendenti Srl	Arriva Udine SpA	0,0011%	0,0000023%	la Società <u>non rileva</u> ai sensi dell'art. 20 del TUSP*
Carnia Welcome S.c.a r.l. in liquidazione	Arriva Udine SpA	0,5834%	0,0012%	la Società <u>non rileva</u> ai sensi dell'art. 20 del TUSP*

*Relativamente alle società partecipate “indirettamente” tramite APT e Arriva Udine, si osserva che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 20 del TUSP, trattasi di società non detenute attraverso una società di controllo pubblico; in particolare il controllo dei Soci pubblici in assenza di Patti parasociali tra essi, non assume una valenza ai sensi dei parametri del Codice civile (art. 2359), (*Corte dei Conti Sez. Riunite in sede giurisdizionale – Sentenze nn. 16 e 25 del 2019*). Quindi non si provvede alla compilazione delle relative schede n. 3 e 4 di cui all’Allegato 1;

Considerato quanto sopra e visti i contenuti delle precedenti revisioni (straordinaria e ordinaria per gli anni dal 2017 al 2021) e delle variazioni intervenute successivamente, è stata condotta un’analisi sulle singole società partecipate, sulla base dei criteri contenuti negli articoli 20 e 4 del TUSP;

Considerato, in particolare, che l’art. 20 del TUSP dispone specifici parametri di valutazione di ogni singola partecipazione;

Al fine di agevolare la lettura del provvedimento si riportano le parti di interesse dell’art. 20, mentre si rinvia ad uno specifico allegato gli altri articoli richiamati nel presente provvedimento (Allegato 2):

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Considerato che le risultanze dell'analisi sono contenute nel documento allegato al presente provvedimento (Allegato 1), articolato nelle singole schede compilate sulla base del modello standard della Corte dei Conti, a cui si rinvia;

Visto il regime transitorio, di cui all'art. 26 del TUSP, che al comma 12-quinquies fissava, ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. d), a cinquecentomila Euro la soglia di fatturato medio societario, per i trienni precedenti al 2017-2019, e che si ritiene già concluso;

Visto che di conseguenza, come per lo scorso anno, la soglia di fatturato medio da considerare ai fini della razionalizzazione, è pari ad un milione di Euro.

Considerato che il fatturato delle società è calcolato in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle Linee guida del Dipartimento del Tesoro adottate a novembre 2018, d'intesa con la Corte dei Conti, le quali prevedono per le società che svolgono "Attività produttive di beni e servizi", il calcolo del fatturato quale sommatorie delle seguenti voci del Conto Economico ex art. 2425 del Codice civile:

- A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 - A5) Altri ricavi e proventi
- con separata indicazione dei "Contributi in conto esercizio";

Considerato che il Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 1, può mantenere società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (*cd. vincolo di scopo*);

Atteso che il Comune, fermo restando quanto previsto dal suddetto comma 1, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 (*cd. vincolo di attività*);

Tenuto conto che, ai fini della razionalizzazione devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui al comma 2 (*società con dipendenti in numero inferiore agli amministratori, società con fatturato inferiore a 1.000.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. d) e art. 26, c. 12-quinquies, ect...*);

Considerato che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, la relazione sulla ricognizione periodica della situazione gestionale di cui ai commi 1 e 2, avente per oggetto i servizi pubblici economici

affidati alle società in house IRISACQUA e Isontina Ambiente, affidati dall'Autorità d'ambito AUSIR FVG, è di competenza di quest'ultima;

Visto che la Relazione sopra citata costituisce appendice al presente provvedimento, in quanto ha per oggetto servizi affidati a società in house, ai sensi dell'art. 30 del TUSPL, comma 2 ;

Viste le Relazioni ex art. 30 pervenute da AUSIR FVG in data 27/11/2023, ns. prot. n. 65155/A e n. 65185/A, con riferimento ai servizi pubblici locali a rete affidati, rispettivamente ad Isontina Ambiente e ad IRISACQUA;

Ciò premesso e considerato il perimetro oggettivo del Piano di razionalizzazione come da specifiche schede di cui all'Allegato 1, si propone il mantenimento delle seguenti società:

1. IRISACQUA Srl;
 2. ISONTINA AMBIENTE Srl;
 3. Azienda Provinciale Trasporti (APT) SpA;
 4. Arriva Udine SpA, partecipata anche indirettamente tramite la società APT, di cui al punto precedente;
- fermo restando che la società GAL CARSO - LAS KRAS e le altre partecipazioni indirette non rilevano ai fini dell'art. 20 del TUSP;

Considerato che come per le precedenti revisioni, anche l'esito della presente Revisione ordinaria dovrà essere:

- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016;
- trasmesso alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo, già in uso per l'annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell'apposita sezione "*Partecipazioni*" (link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;
- pubblicato, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. 4bis) del D.Lgs. 33/2013 e smi, sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati, sezione dedicata ai "Provvedimenti";

Considerato che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica;

Vista la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018, con la quale la Corte dei Conti ha approvato le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni;

Ritenuto di adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni, al fine di poter rispettare i termini previsti dalla normativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la Relazione di cui in premessa;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 241/1990 e smi;
- Visto il TUEELL ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D. Lgs. 175 del 19/08/2016 e smi;
- Viste le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria della Corte dei Conti – Sez. Aut. adottate con Del. n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;
- Vista la D.C. n. 7/50 del 25/11/2022;
- Visto il D.Lgs. 201/2022, in particolare l'art. 30;

- Viste le Relazioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 elaborate e pervenute da AUSIR FVG in data 27/11/2023, ns. prot. n. 65155/A e n. 65185/A, con riferimento ai servizi pubblici locali a rete affidati, rispettivamente ad Isontina Ambiente e ad IRISACQUA;
- Viste le società partecipate del Comune di Monfalcone in via diretta ed in via indiretta tramite società/organismi controllati, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 175 del 19/08/2016 e smi;
- Rilevata la necessità di provvedere alla revisione ordinaria entro i termini di legge, sulla base della normativa e delle suddette Linee di indirizzo della Corte dei Conti;
- Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nel documento "Allegato 1)" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, secondo la Del. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018 della Corte dei Conti;
- Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell'UO Affari giuridici e Società partecipate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'UO Contabilità e finanza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Considerato che per il proponente la presente deliberazione non sussistono le cause di astensione previste dal PIAO - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza", né vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
- Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs. 267/00, così come modificato dal D.L. 174/12 convertito in Legge 213/12;
- Visto il DUP 2023/2025, approvato con D.C. 1/2 il 17/02/2023;
- Visto il Bilancio di previsione 2023/2025 approvato con D.C. 1/2 il 17/02/2023;
- Visto il PEG 2023/2025 parte finanziaria, approvato con DG 9/53 dd. 28/02/2023;

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2022 ed il relativo Piano di razionalizzazione di cui art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) come da Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione a cui si rinvia;
- 2) di prendere atto che le Relazioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, di cui alla Deliberazione di AUSIR FVG n. 45 del 30/11/2023 e trasmesse al Comune di Monfalcone in data 27/11/2023, ns. prot. n. 65155/A e n. 65185/A, relativamente ai servizi pubblici locali economici a rete affidati da AUSIR FVG rispettivamente alle società IRISACQUA e Isontina Ambiente, allegate al presente atto di ricognizione delle società partecipate, giusto art. 20 del D.lgs 175/2016, ne costituiscono appendice;
- 3) di prendere atto che, solo dopo la consegna dello studio commissionato dal comune di Monfalcone alla Società Pozzoli di Firenze, l'amministrazione comunale di Monfalcone sarà in grado di valutare e definire, per la società ISA Ambiente, le modalità dirette a fornire un servizio più efficiente e meno oneroso per i cittadini;
- 4) di approvare il mantenimento delle società partecipate, per le motivazioni indicate nelle relative schede di cui al suddetto Allegato 1:
 - IRISACQUA Società a responsabilità limitata
 - ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata;

- Azienda Provinciale Trasporti (APT) Società per azioni;
- Arriva Udine Società per azioni;

5) di prendere atto che non rilevano ai sensi dell'art. 20 del TUSP le seguenti società:

- GAL CARSO – LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata
- TPL FVG Società consortile a responsabilità limitata
- S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI Società per azioni
- CAF Interreg. Dipendenti Società a responsabilità limitata
- Carnia Welcome Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione

6) di prendere atto della Deliberazione della Giunta Comunale n ____ del _____ con la quale, ai sensi del c. 1 dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022, è stata approvata la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

7) di inviare il presente atto alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo del F.V.G., ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

8) di trasmettere il presente atto alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo, già in uso per l'annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell'apposita sezione "Partecipazioni" (link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;

9) di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del D.Lg. 33/2013 e s.m.i.;

10) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, per le motivazioni di cui in premessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario Generale, Dirigente dell'Area Direzione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Bilancio e Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare VI^a in data 14.12.2023.

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- ***al fine di poter rispettare i termini previsti dalla normativa***

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione, precisando che la deliberazione giuntale citata al punto 6 del deliberato è la n. 357 dd. 18.12.2023.

*Udita l'illustrazione del provvedimento da parte dell'Assessore alla Società Partecipate **Paolo Venni**.*

*Udito l'intervento della Consiglieria **Lucia Giurissa** del g.c. Partito Democratico, la quale ricorda la delibera richiesta sul prelevamento fondo di riserva. Cita la proroga indefinita per lo studio indicato nella delibera servizio di advisory e considera l'operato dell'Amministrazione Comunale irresponsabile politicamente. Non parteciperemo al voto, come gruppo consiliare.*

*Udito l'intervento di replica del **Sindaco Anna Maria Cisint**: che tutti si vada d'accordo sempre non ci interessa.*

Escono i Consiglieri: Alessandro Saullo, Cristiana Morsolin e Davide Strukelj alle ore 10.02

Prosegue il Sindaco: la società nasce per tutelare i cittadini, non sé stessa e bisogna cercare le soluzioni migliori per i cittadini. Si vuole il miglior servizio e che i cittadini paghino di meno. Siamo chiarissimi in quello che facciamo; la scelta dell'advisor è molto importante perché sono persone competenti in materia. Ieri abbiamo approvato la delibera dei servizi a rilevanza economica. La libertà sta nel rispettare le norme ma da parte di tutti. A fronte di quello studio si attende e auspica un approccio utile per i cittadini.

*Prosegue l'Assessore **Paolo Venni**: il lavoro è costante nell'anno, non solo in questo momento. Ci sono anche altri studi commissionati anche da Ausir per poter ragionare con dati alla mano.*

Uditi gli interventi di replica dei Consiglieri

- **Lucia Giurissa**: reputa sbagliata la deliberazione sul prelevamento del fondo di riserva. Rileva le difficoltà insite di avere i documenti, di fissare le proroga ecc. Spera che i soldi siano finalizzati allo studio di cui avremo contezza quanto prima.
- **Paolo Frisenna** del g.c. Partito Democratico ricorda la commissione e la documentazione messa a disposizione. Cortesia istituzionale vorrebbe altro. Invita giunta e colleghi di coinvolgere la commissione per tempo perché se no non si può poi accusare di non sapere. Il PD lascia l'aula.

Escono i Consiglieri Lucia Giurissa, Paolo Frisenna e Kamrul Hasan Bhuiyan Sani

Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri:

- **Paolo Bearzi**, del g.c. Lega FVG per Salvini Premier: stigmatizza il comportamento e l'uscita dei colleghi di minoranza. Ottimo cercare di migliorare i servizi per i cittadini. Voto positivo della Lega al provvedimento
- **Gabriele Bergantini**, del g.c. Cisint per Monfalcone: questa A.C. è attenta verso i cittadini. Voto positivo del gruppo.

*Il Presidente del Consiglio **Ciro Del Pizzo**, terminate le dichiarazioni di voto, pone in votazione il provvedimento che si tiene con il sistema elettronico presente in sala:*

Con

– 16 voti favorevoli

Palesamente espressi da 16 consiglieri votanti su 17 consiglieri presenti non avendo votato (per problemi con il sistema elettronico di votazione) il Consigliere Jahangir Sarkar, che successivamente ha dichiarato il voto favorevole al provvedimento

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Il Presidente pone in votazione, tramite il sistema elettronico di sala, l'immediata eseguibilità del provvedimento

Con

– 17 voti favorevoli

*Palesamente espressi da 17 consiglieri presenti e votanti, **il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni*

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere - Presidente
Ciro DEL PIZZO

Il Segretario Generale
Luca STABILE

All. 1)

**RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI MONFALCONE AL
31/12/2022
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

***RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' DETENUTE DAL COMUNE DI MONFALCONE
AL 31/12/2022 (art. 20 D.Lgs. 175/2016)***

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Monfalcone

Codice fiscale dell'Ente: 00123030314

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

**DIRIGENTE DELL'UO AFFARI
GIURIDICI E SOCIETA'
PARTECIPATE**

Nome:

LUCA

Cognome:

STABILE

Recapiti:

Indirizzo:

MONFALCONE - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 8

Telefono:

0481 494302-437

Fax:

0481494304

Posta elettronica:

societapartecipate@comune.monfalcone.go.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2022

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	% Quota di partecipazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) K	Holding pura L
Dir_1	01070220312	IRISACQUA S.r.l.	2005	Attiva		14,83	Svolge il servizio pubblico locale relativo alla gestione del ciclo idrico integrato	SI	SI	NO	NO
Dir_2	01123290312	ISONTINA AMBIENTE S.R.L. in breve IS.A. S.R.L.	2010	Attiva		14,88	Svolge i servizi pubblici di natura ambientale (cd. di igiene ambientale)	SI	SI	NO	NO
Dir_3	00505830315	AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A.	1994	Attiva		12,54	Società di trasporto pubblico locale	NO	NO	NO	NO
Dir_4	00500670310	ARRIVA UDINE S.p.A. (ex AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF)	1994	Attiva		0,21	Società di trasporto pubblico locale	NO	NO	NO	NO
Dir_5	90121020326	GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO S.C. A R.L. - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O. in breve GAL CARSO - LAS KRAS	2008	Attiva		4,49	Svolge attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali. Rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP , per cui le disposizioni di cui all'art. 20 non si applicano	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2022

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	Denominazione società/organismo tramite G	% Quota di partecipazione società/organismo tramite H	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione I	Attività svolta J	Partecipazione di controllo K	Società in house L	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) M
Ind_1	00500670310	ARRIVA UDINE S.p.A.	1994	Attiva		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A.	3,20	0,40	Società di trasporto pubblico locale	NO	NO	NO
Ind_2	01395020934	S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SpA	1999	Attiva		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A.	3,60	0,45	Svolge servizi in sub affidamento per le società socie e servizi scuolabus.	NO	NO	NO
Ind_2	01395020934	S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SpA	1999	Attiva		ARRIVA UDINE S.p.A.	16,35	0,03				
Ind_3	01024770313	TPL FVG Scarl	2001	Attiva		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A.	25,00	3,14	Società che ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto pubblico locale affidato dalla Regione FVG a seguito di gara indetta dalla stessa Regione. Vincitrice del bando europeo per il servizio di trasporto pubblico, è' una società consortile fondata dalle n. 4 maggiori aziende di trasporto pubblico regionale.	NO	NO	NO
Ind_3	01024770313	TPL FVG Scarl	2001	Attiva		ARRIVA UDINE S.p.A.	25,00	0,05				
Ind_4	02313310241	CAF Interreg. Dipendenti Srl	1993	Attiva		ARRIVA UDINE S.p.A.	0,0011	0,0000023	Svolgimento di attività proprie del centro di assistenza fiscale	NO	NO	NO
Ind_5	02052640303	Carnia Welcome Scarl in liquidazione	1998	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	2017	ARRIVA UDINE S.p.A.	0,5834	0,0012	Non svolge alcuna attività, in quanto la società è in liquidazione	NO	NO	NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

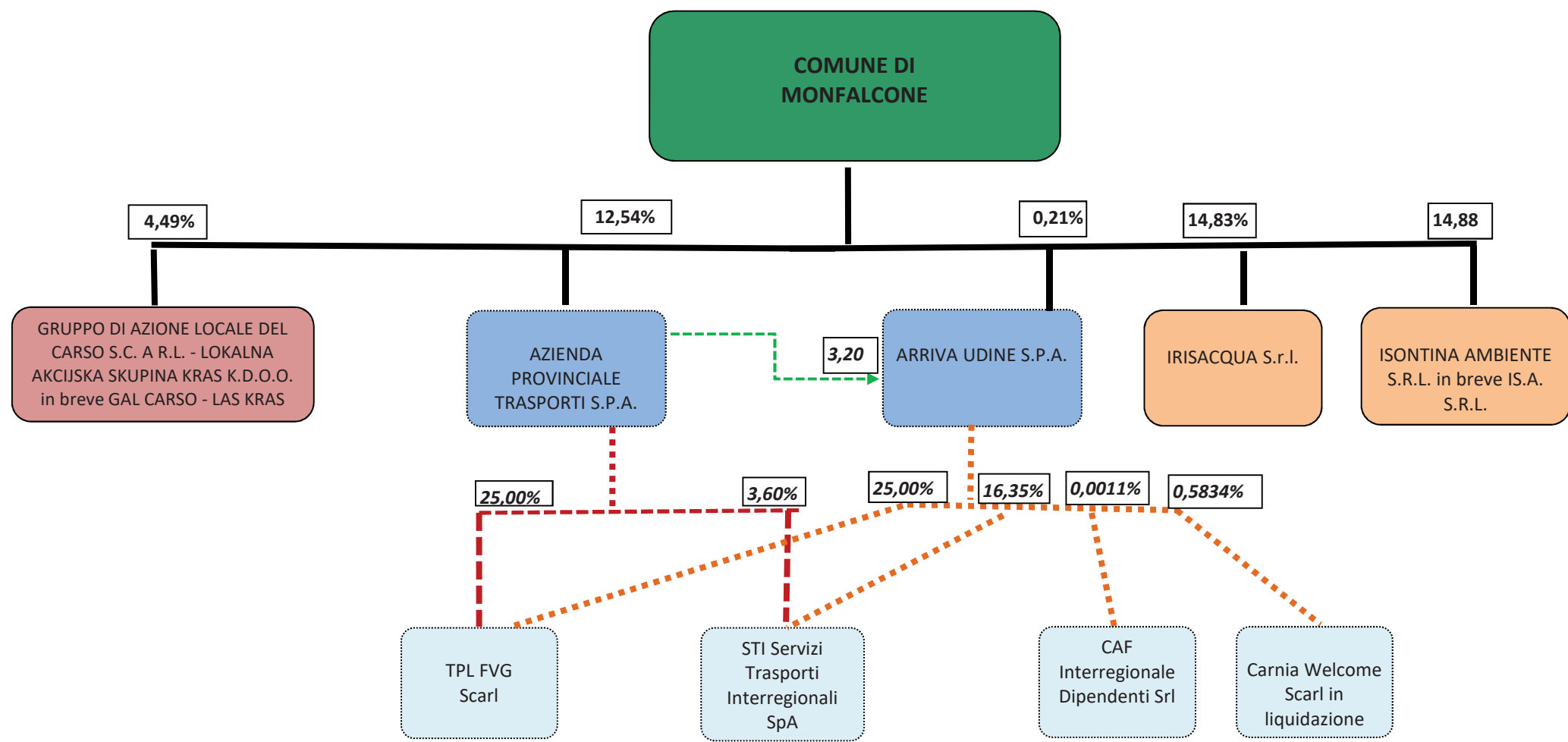
Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2022

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



- Legenda:
- società di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP (Gruppo di Azione Locale)
 - società in house soggetta al controllo analogo congiunto
 - società non di controllo pubblico
 - società indiretta tramite società/ente non di controllo

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata: IRISACQUA S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Svolge il servizio pubblico locale relativo alla gestione del ciclo idrico integrato (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le attività svolte dalla società sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali consistenti nella gestione dell'intero ciclo idrico integrato (fognatura, depurazione, acquedotto, ...) a favore dell'intera collettività.

Si tratta di un servizio pubblico locale svolto nell'ambito del territorio dei Comuni soci. Si configura come società "in house", il cui servizio è stato affidato dall'Autorità d'Ambito, successivamente Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano" e, ad oggi, Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR), ai sensi della Legge regionale di riforma n. 5/2016 e smi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	2	(a)
Denominazione società partecipata:	ISONTINA AMBIENTE S.R.L. in breve IS.A. S.R.L.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Svolge i servizi pubblici di natura ambientale (cd. di igiene ambientale)	(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge il servizio pubblico di igiene ambientale nell'ambito dei territori dei Comuni soci.

E' una società in house, affidataria diretta dei servizi pubblici di natura ambientale.

La società è interessata dalle previsioni di cui alla L.R. 5/2016 e smi "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", che ha previsto a livello regionale l'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	3	(a)
Denominazione società partecipata:	AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Società di trasporto pubblico locale	(d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale sulla base di concessione regionale. Tuttavia con decorrenza 11/06/2020, l'intero trasporto pubblico locale in Regione FVG è svolto sulla base della nuova concessione regionale, dalla SCARL TPL FVG, società partecipata da APT SpA e dalle altre 3 società di trasporto pubblico consorziate. La suddetta società consortile TPL FVG è affidataria infatti del contratto di servizio, che operativamente viene svolto attraverso le quattro società di trasporto pubblico consorziate e sub-affidatarie. La percentuale detenuta dai Comuni nella società APT è pari al 69,06%.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 4 (a)

Denominazione società partecipata: ARRIVA UDINE S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta: Società di trasporto pubblico locale (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale sulla base di concessione regionale. Come per APT SpA, con decorrenza 11/06/2020, l'intero trasporto pubblico locale in Regione FVG è svolto sulla base della nuova concessione regionale, dalla SCARL TPL FVG, società partecipata oltre che da APT, anche da ARRIVA UDINE e le altre 2 società di trasporto pubblico consorziate. La suddetta società consortile TPL FVG è affidataria infatti del contratto di servizio, che operativamente viene svolto attraverso le quattro società di trasporto pubblico consorziate e sub-affidatarie.
ARRIVA UDINE SpA è una società a partecipazione pubblica non di controllo, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arriva Italia Srl che ne detiene il 60%. La società inoltre è partecipata indirettamente tramite la società APT.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	96,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	396.993,00
2021	-252.331,00
2020	185.534,00
2019	680.385,00
2018	961.817,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	5.756.247,00
Compensi amministratori	18.000,00
Compensi componenti organo di controllo	16.380,00

Importi in euro

FATTURATO		di cui Contributi in c/es.
2022	28.978.432,00	1.194.365,00
2021	26.749.134,00	516.096,00
2020	25.511.986,00	531.382,00
FATTURATO MEDIO	27.079.850,67	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si tratta di società in house, completamente pubblica, partecipata da tutti i Comuni della ex Provincia di Gorizia, in forza di una Convenzione con l'Autorità d'Ambito Ottimale "Orientale Goriziano", successivamente Consulta d'Ambito, ad oggi liquidata con passaggio di competenze all'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	108,17	Al nr. medio dei dipendenti (108,17) si aggiungono nr. 10 somministrati (tot. 118,17)
Numero amministratori	1	
di cui nominati dall'Ente	0	
Numero componenti organo di controllo	3	
di cui nominati dall'Ente	0	

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	129.795,00
2021	21.123,00
2020	-1.396.226,00
2019	366.135,00
2018	117.885,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	4.952.228,00
Compensi amministratori	25.840,00
Compensi componenti organo di controllo	16.380,00

FATTURATO		di cui Contributi in c/es.
2022	27.352.875,00	13.949,00
2021	26.983.933,00	16.861,00
2020	24.570.847,00	51.307,00
FATTURATO MEDIO	26.302.551,67	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge il servizio pubblico di igiene ambientale nell'ambito dei territori dei Comuni soci.
E' una società in house, affidataria diretta dei servizi pubblici di natura ambientale.
La società è interessata dalle previsioni di cui alla L.R. 5/2016 e smi "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", che prevede a livello regionale l'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Società di trasporto pubblico locale (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	220,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	471.098,00
2021	640.366,00
2020	-1.473.322,00
2019	2.485.645,00
2018	2.522.994,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	10.740.103,00
Compensi amministratori	99.484,00
Compensi componenti organo di controllo	54.229,00

Importi in euro

FATTURATO		di cui Contributi in c/es.
2022	23.379.478,00	3.247.303,00
2021	23.069.385,00	855.041,00
2020	19.522.031,00	858.307,00
FATTURATO MEDIO	21.990.298,00	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

La società è partecipata dal Comune in virtù della liquidazione dell'ex Provincia di Gorizia, a seguito assegnazione quota societaria ai sensi dell'art. 8 della LR 20/2016.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolgeva il servizio di trasporto pubblico locale sulla base di concessione regionale e, attualmente, con decorrenza dall'11/06/2020, sulla base di sub-concessione regionale da TPL FVG SpA. Quest'ultima società è affidataria del contratto di servizio di trasporto pubblico, che viene svolto operativamente dalle quattro società di trasporto pubblico consorziate e sub-affidatarie, tra cui APT.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: ARRIVA UDINE S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta: Società di trasporto pubblico locale (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	545,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	858.517,00
2021	563.901,00
2020	1.824.318,00
2019	6.650.330,00
2018	7.517.242,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	27.161.944,00
Compensi amministratori	328.000,00
Compensi componenti organo di controllo	55.944,00

Importi in euro

FATTURATO		di cui Contributi in c/es.
2022	61.442.548,00	6.520.034,00
2021	57.898.768,00	4.492.905,00
2020	53.272.493,00	4.479.501,00
FATTURATO MEDIO	57.537.936,33	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

La società è partecipata dal Comune in virtù della liquidazione dell'ex Provincia di Gorizia, a seguito assegnazione quota societaria ai sensi dell'art. 8 della LR 20/2016.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolgeva il servizio di trasporto pubblico locale sulla base di concessione regionale e, attualmente, con decorrenza dall'11/06/2020, sulla base di sub-concessione regionale da TPL FVG SpA. Quest'ultima società è affidataria del contratto di servizio di trasporto pubblico che viene svolto operativamente dalle quattro società di trasporto pubblico consorziate e sub-affidatarie, tra cui Arriva Udine. La società inoltre è partecipata indirettamente tramite l'Azienda Provinciale Trasporti SpA.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	IRISACQUA S.r.l.	Diretta	Svolge il servizio pubblico locale relativo alla gestione del ciclo idrico integrato	14,83	Si tratta di società in house, completamente pubblica, partecipata da tutti i Comuni della ex Provincia di Gorizia. La società svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato, in forza di una Convenzione con l'Autorità d'Ambito Ottimale "Orientale Goriziano" successivamente Consultata d'Ambito, ad oggi liquidata con passaggio di competenze all'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR).
2	ISONTINA AMBIENTE S.R.L. in breve IS.A. S.R.L.	Diretta	Svolge i servizi pubblici di natura ambientale (cd. di igiene ambientale)	14,88	La società svolge il servizio pubblico di igiene ambientale nell'ambito dei territori dei Comuni soci. E' una società in house, affidataria diretta dei servizi pubblici di natura ambientale. Come la società in house IRISACQUA, anche ISONTINA AMBIENTE è interessata dalle previsioni di cui alla L.R. 5/2016 e s.m., che prevede a livello regionale l'AUSIR.
3	AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A.	Diretta	Società di trasporto pubblico locale	12,54	La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale. Partecipa inoltre alla Società consortile TPL FVG, insieme ad ARRIVA UDINE SpA, ATAP Pordenone SpA e Trieste Trasporti Spa. La società TPL FVG dall'11/06/2020 svolge, sulla base della nuova concessione regionale, il servizio che operativamente viene svolto attraverso le suddette 4 società consorziate e sub-affidatarie. La percentuale di partecipazione detenuta dai Comuni in APT è pari complessivamente al 69,06%.
4	ARRIVA UDINE S.p.A.	sia diretta che indiretta	Società di trasporto pubblico locale	0,61	La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale. Partecipa, inoltre, alla Società consortile TPL FVG, insieme ad APT Spa, ATAP Pordenone SpA e Trieste Trasporti Spa. La società TPL FVG dall'11/06/2020 svolge, sulla base della nuova concessione regionale, il servizio che operativamente viene svolto attraverso le suddette 4 società consorziate e sub-affidatarie. Arriva Udine è una società a partecipazione pubblica non di controllo soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arriva Italia Srl che ne detiene il 60%. La partecipazione diretta è pari allo 0,21% e la partecipazione indiretta (tramite APT) è pari allo 0,40%, per complessivi 0,61% di partecipazione.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175-2016 E SMI

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016 n. 175 (in Gazz. Uff., 8 settembre 2016, n. 210).

Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica (*in vigore dal 23/09/2016*)

IPOTESI DI CUI ALL'ART. 20

Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o simili a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle societa' o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

CATEGORIE DI CUI ALL'ART.4

Art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in **società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:**

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in **società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite**

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le societa' in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o piu' delle attivita' di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali societa' operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potesta' legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle societa' di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove societa' e di acquisire nuove partecipazioni in societa'. Il divieto non si applica alle societa' che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, **dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,** e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle societa' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonche' la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilita' di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, **le societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari** previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, **nonche' quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.** E' inoltre fatta salva la **possibilita', per le universita', di costituire societa' per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.**

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, puo' essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicita', possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettivita' di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in societa' bancarie di finanza etica e sostenibile,

come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione ne' all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Art. 26 Altre disposizioni transitorie

....omissis

6-bis. **Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.**

....omissis

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, **si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro** per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e **per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.**

....omissis.

Codice Civile ARTICOLO N.2359

SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ COLLEGATE.

[I]. Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[II]. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

[III]. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Decreto Legislativo 201 dd. 23/12/2022 (in Gazz. Uff. 30 dicembre 2023, n. 304).

Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (*in vigore dal 31/12/2022*)

Art. 30 (*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*)

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e **gli altri enti competenti**, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, **effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori**. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso ...e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. **La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione** ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. **Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.**

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

EX ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022, PER L'ANNO 2022

GESTORE IRISACQUA S.R.L.

- PARTE PRIMA -

INTRODUZIONE GENERALE

CAPITOLO 1.

LA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

PREVISTA DALL'ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022.

1.1. Oggetto e scopo della relazione di ricognizione.

A) Nell'art. 30, [d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201](#)¹ è così previsto (secondo le modifiche introdotte dall'art. 18, co. 11, lett. a, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41):

«1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

B) Lo scopo della disposizione e della relazione di ricognizione è individuato nel successivo art. 31, co. 1: *«rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e*

¹ Essendo preordinata dalla legge a fini di trasparenza e conoscibilità, questa Relazione contiene i *link* in rete agli atti e documenti indicati nel testo quando in esso appaiono per la prima volta (e talora anche successivamente per una migliore lettura). Le deliberazioni dell'AUSIR sono invece pubblicate - secondo la legislazione statale e regionale, nonché secondo lo Statuto dell'AUSIR - sul sito dell'Ente (<http://www.ausir.fvg.it/amministrazione-trasparente>).

la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».

Tale scopo era indicato anche nella *Relazione illustrativa* che il Governo (Draghi-I) aveva allegato allo schema del decreto legislativo, inviato alle Camere per i pareri di competenza: fornire «*ampia pubblicità al fine di conoscibilità e trasparenza*», con l'ulteriore precisazione «*in modo da permettere ad operatori economici così come a cittadini e utenti di avanzare proposte*» (pag. 4, *Relazione illustrativa*, nel fascicolo della Camera dei deputati, [Atto del Governo 003](#)).

C) Le indicate disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2022 si riallacciano ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo nella [legge di delegazione 5 agosto 2022, n. 118](#), che è la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Concorrenza 2021* (cfr. in particolare art. 8, co. 2, lett. h, s, u).

D) Il d.lgs. n. 201 del 2022, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituisce anche attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo cui la Repubblica italiana doveva approvare, entro dicembre 2022, la legge sulla concorrenza 2021 (misura M1C2-6), nonché «*tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021*» (misura M1C2-8: cfr. decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, oggi in www.italiadomani.gov.it).

E) L'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti) deve redigere la relazione-ricognizione per i servizi affidati nel territorio di sua competenza perché rientra nel novero degli «*enti competenti*», (art. 30, co. 1, d.lgs. n. 201 del 2022), a loro volta definiti dal medesimo decreto (art. 2, co. 1, lett. b) come gli enti locali e anche «*gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento*».

Difatti l'AUSIR (v. *infra*, § 1.4.) è stata costituita dalla [l. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5](#) quale «*Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (con l'aggiunta di alcuni Comuni della Regione Veneto per il solo servizio idrico integrato: cfr. art. 4, co. 1).

F) La relazione-ricognizione annuale, ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, è destinata a sommarsi alla relazione sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito (per il servizio idrico integrato e per il servizio rifiuti) che ogni anno l'AUSIR deve presentare al Consiglio e alla Giunta della Regione Friuli-Venezia

Giulia, sempre per fini di trasparenza e conoscibilità, in base alla legge regionale n. 5 del 2016 (cfr. art. 14).

1.2. Periodo di riferimento per la ricognizione: anno 2022.

A) Questa Relazione è storicamente la prima del genere previsto dall'art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

B) Essendo questa Relazione da redigere e approvare entro il 31 dicembre 2023 (cfr. co. 3 del medesimo art. 30), in essa l'AUSIR ha preso a riferimento l'anno 2022, per il quale esiste una base (certa e consolidata) di dati, in particolare sotto il profilo tariffario, sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti, salvi alcuni riferimenti a dati, atti o eventi del 2021 o del 2023 che talvolta si faranno in questa Relazione per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

1.3. Indicazioni dell'ANAC sulla relazione di ricognizione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui la Relazione deve essere inviata, non ha sinora adottato linee guida o un modello per le relazioni ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, pur riservandosi di farlo in futuro al fine di «*orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices*» (cfr. <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica>).

B) Sul suo sito, invece, l'ANAC ha indicato per il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti alcuni atti e indicatori dell'ARERA, ex art. 7, d.lgs. n. 201 del 2022, di cui l'AUSIR ha tenuto conto in questa Relazione e prima ancora - secondo precisi doveri di legge - nei suoi vari atti d'esercizio delle funzioni riferite a tali servizi.

1.4. L'AUSIR quale ente competente ad approvare la relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) La [legge regionale n. 5 del 2016](#), istitutiva dell'AUSIR, si pone espressamente in attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (cfr. art. 1, co. 2, l.r. n. 5 del 2016), in particolare di quelle clausole statutarie secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «*ordinamento degli enti locali*» e potestà legislativa concorrente nella materia «*disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi*» (art. 4, co. 1, punto 1-bis; art. 5, co. 1, punto 7, Statuto).

L'AUSIR è stata «*istituita a far data dal 1° gennaio 2017*» ed è divenuta «*operativa*» il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale (art. 23, co. 1, l.r. n. 5 del 2016).

L'AUSIR è istituita nella speciale forma di «*ente pubblico economico*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016) e ha «*autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016). La sua contabilità

è «*economico-patrimoniale*», sicchè l'AUSIR «*tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili*» (art. 4, co. 4, l.r. n. 5 del 2016).

B) Si è detto che all'AUSIR «*partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...) per l'intero Ambito territoriale ottimale*», il quale è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto secondo l'Intesa conclusa il 30 ottobre 2017 fra le due Regioni (Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Tegli Veneto: art. 4, co. 1, art. 3, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

Infatti con la legge regionale del 2016 si è voluto superare la logica della precedente disciplina regionale, che ancorava al livello provinciale la dimensione degli ambiti ottimali, e quindi si è previsto l'accorpamento degli ambiti territoriali in un ambito regionale unico, nella consapevolezza che una maggiore efficienza è raggiungibile organizzando il SII in bacini ancora più ampi rispetto a quelli provinciali. Analogamente si è previsto per il servizio rifiuti, le cui funzioni e gestioni prima erano di livello comunale.

Le precedenti cinque Consultazioni d'ambito per il servizio idrico integrato – di livello provinciale – sono state messe in liquidazione e poi sciolte, le loro funzioni trasferite all'AUSIR (art. 24, l.r. n. 5 del 2016).

C) L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle «*funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (art. 4, co. 5, l.r. n. 5 del 2016).

Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare:

- la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito, costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario, definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza;
- la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi;
- il controllo sulle attività svolte dai Gestori, in ragione della disciplina complessiva del servizio.

D) La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni (come detto, tutti quelli del Friuli-Venezia Giulia, nonché alcuni Comuni del Veneto per il solo servizio idrico integrato:

art. 4, co. 1, l.r. n. 5 del 2016): in totale i Comuni sono 226 (215 del Friuli-Venezia Giulia; 11 del Veneto).

Non si tratta di una partecipazione “all’ente”, bensì di una partecipazione “nell’ente” da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci: infatti tale partecipazione dei Comuni si attua (a) *«mediante la partecipazione dei rappresentanti (dei Comuni) agli organi dell’Ente»* (l’Assemblea regionale d’Ambito, il Consiglio di Amministrazione, le Assemblee locali), nonché (b) *«mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi»* ulteriori dell’AUSIR (il Presidente, il Direttore generale, il Revisore dei conti: cfr. art. 1, co. 3, Statuto AUSIR).

I Comuni non hanno quote di partecipazione nell’AUSIR (come sarebbe se invece essa fosse - ad esempio - un consorzio di diritto pubblico oppure una società di capitali), ma sono gli stessi rappresentanti dei Comuni (i Sindaci) a costituire gli organi dell’AUSIR, direttamente (Assemblea regionale d’Ambito, Consiglio di Amministrazione, Assemblee locali), oppure indirettamente (Presidente, Revisore dei conti, Direttore generale, tutti nominati dall’Assemblea regionale d’Ambito).

A sua volta l’AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

E) Fra gli organi spicca l’Assemblea regionale d’Ambito, che *«svolge le funzioni (dell’AUSIR) con riferimento all’intero Ambito territoriale ottimale»* (art. 6, co. 7, l.r. n. 5 del 2016).

L’Assemblea regionale d’Ambito è costituita da *«venti Sindaci eletti (...) dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani»*, nonché dai *«sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l’ultimo censimento dell’ISTAT (che) sono membri di diritto»*. Per il servizio idrico integrato l’Assemblea regionale *«è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto»* (art. 6, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all’organo sono in totale 28 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

F) Il Presidente dell’AUSIR è nominato nel suo seno dall’Assemblea regionale d’Ambito (art. 6, co. 6, art. 6 bis, art. 7, l.r. n. 5 del 2016); i suoi compiti sono elencati dalla legge stessa (art. 7, co. 2 e 3, l.r. n. 5 del 2016).

G) Il Consiglio di amministrazione è *«composto da sette membri eletti dall’Assemblea regionale d’ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di*

amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna»; «con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR»; anche i compiti del CdA sono elencati dalla legge (art. 6 bis, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 9 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

H) Le Assemblee locali hanno funzioni di consultazione e di approvazione di atti riguardanti affidamenti, interventi e tariffa dei servizi, nei confronti dell'Assemblea regionale d'Ambito; esse sono 6 ("Occidentale Pordenonese"; "Occidentale"; "Interregionale"; "Centrale"; "Orientale goriziana"; "Orientale triestina"); sono costituite da tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascuna Assemblea locale (cfr. art. 8, l.r. n. 5 del 2016).

I) Il Direttore generale – nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito a seguito di selezione pubblica – svolge compiti di amministrazione attiva, essendogli affidata «la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile» dell'AUSIR (art. 10, co. 2, l.r. n. 5 del 2016). Alle dipendenze del Direttore generale è organizzata un'apposita «struttura tecnico operativa» (art. 4, co. 6, l.r. n. 5 del 2016).

L) Infine anche il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 9, l.r. n. 5 del 2016).

M) Gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio) perché vale la regola secondo cui «i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente» (art. 4, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016).

- PARTE SECONDA -
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CAPITOLO 1.

***L'INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.***

1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.

A) È bene subito chiarire – sia pur in sintesi - il significato di alcune parole, espressioni e sigle che ricorrono in questa Relazione.

“Servizio idrico integrato (SII)”: è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali (art. 141, co. 2, [d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)).

“Altri servizi idrici”: è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, come ad esempio la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini, lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti, collegati o riconducibili ai servizi idrici.

“Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)”, già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed i Servizi idrici (AEEGSI): è un'autorità indipendente per l'intero territorio nazionale, in origine istituita con [la l. 14 novembre 1995, n. 481](#) per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che nel tempo si è vista attribuire funzioni anche nei settori dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore; opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; è di particolare importanza la sua attività di regolazione tariffaria; avendo più volte cambiato funzioni e nomi, d'ora in poi si userà per semplicità il nome attuale, ARERA, o anche solo il termine Autorità.

“Gestore del Servizio Idrico Integrato” o “Gestore”: è il soggetto che gestisce il SII oppure ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in virtù di qualunque titolo giuridico e con qualunque forma giuridica, in un determinato territorio, compresi dunque i Comuni che gestiscono tali servizi in economia.

“Metodo tariffario idrico (MTI-3)”: è il vigente metodo di calcolo delle tariffe, approvato con [deliberazione ARERA 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/idr](#), aggiornato e modificato con deliberazione 23 giugno 2020, n. 235/2020/R/idr e con deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/idr, quest’ultima recante *“Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”*.

“TICSI”: è il *“Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”*, approvato con [deliberazione ARERA 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr](#).

“RQTI”: è la *“Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”*, contenente i parametri (indicatori) di monitoraggio della qualità del servizio, approvato con [deliberazione ARERA 27 dicembre 2017, n. 917/2017/R/idr](#) (integrata e modificata nel 2021).

“Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)”: è il piano di settore (a livello regionale) previsto dall’art. 121, d.lgs. n. 152 del 2006, con cui le Regioni individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva n. 2000/60/CE. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia il Piano regionale di Tutela delle Acque è stato approvato con [decreto del Presidente 20 marzo 2018 n. 74](#) (in seguito integrato e modificato). Nella Regione Veneto il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con [deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2009, n. 107](#) (in seguito integrata e modificata).

“Piano d'Ambito (PdA)”: è il documento programmatico, previsto dall’art. 149, d.lgs. n. 152 del 2006 e dall’art. 13, l.r. n. 5 del 2016, nel quale s’individuano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e si definiscono gli *standard* prestazionali di servizio, necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente.

B) Limitandosi al periodo repubblicano, la materia delle acque è stata oggetto di numerosi atti normativi che hanno disciplinato tale materia sotto svariati profili.

C) Quanto alla stessa nozione di servizio idrico integrato e all’organizzazione delle relative funzioni pubbliche, spicca [la cd. legge Galli, l. 16 gennaio 1994, n. 36](#), che fu un atto di “grande legislazione”, capace di rappresentare un punto di svolta rispetto al passato con l’introduzione di concetti e soluzioni poi ripresi e affinati nella legislazione successiva.

Infatti con la legge Galli:

- si affermò l’idea del ciclo completo delle acque con la definizione del servizio idrico integrato, inteso come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi

civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (compresi gli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del medesimo servizio);

- si introdusse una logica di tipo industriale nell'erogazione del servizio;
- si individuò una nuova dimensione territoriale sovracomunale di riferimento, cioè l'ambito territoriale ottimale, con l'obiettivo di superare la frammentazione e conseguire adeguate dimensioni gestionali, comunque nel rispetto dei bacini o sub-bacini idrografici sottesi;
- si definì meglio il perimetro delle attività in capo ai diversi soggetti coinvolti, operando una netta separazione tra l'attività di indirizzo e controllo e l'attività di gestione, individuando poi nella prima attività - essenzialmente "pubblica" - gli specifici ruoli dello Stato centrale, delle Regioni, degli Enti Locali;
- si istituì per l'intero territorio nazionale il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse idriche (CoViRI), poi Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse idriche (CoNViRI), con competenze sul monitoraggio della qualità dei servizi e della tutela degli utenti, sulla verifica della corretta redazione dei Piani d'Ambito, sulla vigilanza in ordine alla corretta applicazione della riforma del SII;
- si definì un metodo *standard* (cd. metodo normalizzato) per il calcolo della tariffa.

La legge Galli fu abrogata dal d.lgs. n. 152 del 2006 che riformulò la disciplina del settore idrico dettando indicazioni più precise sui compiti e sulle attività che fanno capo ai diversi soggetti coinvolti, iniziando ad adeguare anche l'ordinamento interno alla disciplina europea sull'affidamento del servizio.

Attraverso vari passaggi successivi, anche referendari, che non occorre qui riepilogare, si è giunti al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto «*la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», stabilendo «*principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti*» (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio idrico integrato, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).

D) Quanto alla regolazione tariffaria per l'acquedotto, le origini si possono far risalire al provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 45, che aveva carattere sperimentale e si applicava alle cd. gestioni pilota di Genova, Napoli, Roma, Torino, nonché Trieste. Nelle premesse s'individuavano gli obiettivi di «*correlare il più possibile le tariffe ai costi*» e di «*stimolare la limitazione dei costi superflui*». Nelle disposizioni si fissavano una tariffa base, una tariffa agevolata e una tariffa per i

consumi eccedenti.

Con il successivo provvedimento CIP 11 agosto 1975, n. 26 furono emanate le norme attuative per la determinazione delle tariffe, il cui scopo dichiarato era il «*ripianamento economico della gestione aziendale*» sulla base del conteggio delle spese correnti, dei ricavi e delle spese di natura non ricorrente (investimenti), ripartite su più esercizi.

Diversa la situazione nel settore fognario perché per lungo tempo i servizi di fognatura e depurazione non furono considerati servizi a pagamento bensì servizi per l'igiene pubblica. Ancora negli artt. 247 e s., [r.d. 14 settembre 1931, n. 1175](#) (*Testo Unico per la finanza locale*) il contributo per la fognatura non era la regola, ma poteva essere autorizzato solo con decreto reale per necessità ed essere oggetto di riduzione, affrancamento, esenzione per varie ragioni. Nel 1976 con la cd. legge Merli, [l. 10 maggio 1976, n. 319](#), si stabilì l'onerosità dei servizi «*relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici*», prevedendo il pagamento di «*un canone o diritto secondo apposita tariffa*» (art. 16, co. 1).

Il salto di qualità fu compiuto con la legge n. 36 del 1994 in cui si prevedeva «*la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*» riferiti all'erogazione del servizio idrico integrato (inteso quale ciclo completo delle acque, cioè acquedotto, fognatura, depurazione: art. 13, co. 2). Il metodo di determinazione della tariffa venne poi introdotto con il [d.m. 1° agosto 1996](#), «*Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento*».

L'ultimo passaggio decisivo avvenne nel 2011 con il trasferimento delle funzioni di regolazione tariffaria del SII all'AEEG (poi ARERA). L'Autorità, già in possesso di significative esperienze di regolazione nei settori energetici, riformulò il metodo tariffario, anzitutto recependo gli esiti del *referendum* del giugno 2011 (con cui fu eliminata dalla legge la remunerazione in tariffa del capitale investito dal Gestore), poi superando alcuni problemi riscontrati nel sistema previgente e legati ai seguenti fattori: finanziabilità del servizio idrico integrato, per quanto riguarda gli investimenti; eterogeneità delle tariffe tra Gestori diversi; mancanza di un sistema di valutazione efficace della qualità del servizio.

Il nuovo metodo tariffario - lo si è accennato prima - è il risultato di successivi interventi dell'Autorità: fu introdotto in via transitoria per l'anno 2013 con deliberazione n. 585/2012 (MTT); fu affinato dalla deliberazione n. 643/2013 (MTI) per gli anni 2014-2015; fu ridefinito con deliberazione n. 664/2015 (MTI-2) per gli anni 2016-2019 e con deliberazione n. 918/2017 per il biennio 2018-2019; infine risulta oggi stabilito per gli anni 2020-2023 con deliberazione n. 580/2019 (MTI-3), a sua volta modificata con deliberazione n. 235/2021 e con deliberazione n. 639/2021 (per

l'aggiornamento biennale 2022-2023).

Parallelamente l'ARERA ha anche regolato diversi altri aspetti del servizio: infatti con deliberazione n. 665/2017 è stato approvato il “*Testo integrato corrispettivi servizi idrici*” (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti; con deliberazione n. 917/2017 è stata approvata la “*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico*” (RQTI), introducendo i parametri di monitoraggio sulla qualità del servizio e associando ad essi un sistema di premialità; con altri atti si sono disciplinati aspetti peculiari del servizio (come la gestione della morosità e del sistema di misura).

1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.

A) Dal 2005 nella Regione Friuli-Venezia Giulia ([l.r. 23 giugno 2005, n. 13](#)) le funzioni di governo del SII per il territorio di ciascun ATO furono affidate alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, una per ogni bacino, comunque sovracomunale, in attuazione della legislazione statale (prima l. n. 36 del 1994, artt. 8-9; poi d.lgs. n. 152 del 2006, art. 148).

B) Tali Autorità furono in seguito «soppresse» dalla legge statale (art. 2, co. 186 *bis*, [l. 23 dicembre 2009, n. 191](#)), con cui al contempo si assegnava alle Regioni il compito di attribuire con loro leggi «*le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*».

C) Per la Regione Friuli-Venezia Giulia fu quindi approvata la [l.r. 29 dicembre 2010, n. 22](#), con cui (art. 4, co. 44 e s.) furono istituite le Consulte d'Ambito Territoriale Ottimale (CATO) quali nuovi Enti di Governo d'Ambito, nelle forme di cooperazione tra i Comuni e le ex Province, per l'organizzazione del servizio idrico integrato in ciascun ambito ottimale; esse subentrarono alle soppresse Autorità d'Ambito a partire dal 1° gennaio 2013.

D) Infine, con la l.r. n. 5 del 2016 fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico regionale; le Consulte d'ambito furono poste in liquidazione; all'AUSIR passarono le loro funzioni e i loro rapporti giuridici (attivi e passivi).

E) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare, la regolazione tariffaria; la normativa tecnica per acquedotto, fognatura, depurazione.

A) Si è detto che il vigente metodo tariffario è stato approvato [con deliberazione ARERA n. 580/2019](#), integrata e modificata dalle deliberazioni n. 235/2020 e n. 639/2021. Questa regolamentazione è

valida per il quadriennio 2020-2023.

Secondo questo metodo, per ogni anno è definito un moltiplicatore tariffario ϑ che rappresenta il limite di variazione della tariffa rispetto all'anno di riferimento ed è dato dalla seguente espressione:

$$\vartheta^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif_u^{2019}} \cdot (\underline{vscal_u^{a-2}})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, in pratica il limite superiore dei ricavi del gestore in funzione delle sue spese;
- $\sum \underline{tarif_u^{2019}} \times (\underline{vscal_u^{a-2}})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII, corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente, del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif_u^{2019}}$) riferito all'anno 2019, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscal_u^{a-2}}$), riferito all'anno (a-2); in pratica rappresenta l'ipotetico ricavo del gestore sulla base delle tariffe anno 2019 e dei consumi dell'anno (a-2);
- R_b^{a-2} esprime i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno (a-2). Le "altre attività idriche" è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII quali ad esempio la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;

Per ciascun anno a , il vincolo ai ricavi è dato da:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + R_{TOT}^a$$

dove:

- la componente $Capex$ rappresenta i costi delle immobilizzazioni e include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- la componente $FoNI$ è destinata al sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
- la componente $Opex$ rappresenta i costi operativi del gestore;
- la componente ERC rappresenta i costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti;
- R_{TOT} è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno (a-2).

Al fine della valorizzazione del VRG per gli anni 2022, 2023, come specificato nell'art. 27-*bis* della deliberazione ARERA n. 580/2019 e s.m.i, l'Ente di governo dell'ambito può riconsiderare, su istanza del gestore e per la copertura dei costi efficienti, le predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, potendo predisporre la componente di conguaglio aggiuntiva opportunamente inflazionata. Nella pratica l'AUSIR ha preferito rinunciare al riconoscimento di tali conguagli, rinviando al futuro l'applicazione di queste componenti a seguito di ulteriori determinazioni in merito da parte della Autorità stessa.

Per ciascun anno 2022, 2023 può essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale, da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica.

B) Se dunque il VRG rappresenta il massimo ricavo cui può ambire il Gestore, l'articolazione tariffaria si occupa di suddividere tale importo tra le diverse tipologie di clienti e per diverse fasce di consumo.

Con [deliberazione n. 665/2017 \(TICSI\)](#) l'ARERA ha formulato gli indirizzi per raggiungere obiettivi di armonizzazione, semplificazione e razionalizzazione dei sistemi di articolazione tariffaria applicati.

Gli usi previsti dall'articolazione possono essere i seguenti:

- a) uso domestico (nell'ambito del quale possono essere individuate le seguenti sotto-tipologie: uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente);
- b) uso industriale;
- c) uso artigianale e commerciale;
- d) uso agricolo e zootecnico;
- e) uso pubblico non disalimentabile;
- f) uso pubblico disalimentabile;
- g) altri usi (utenze diverse residuali).

I corrispettivi applicati alle **utenze domestiche** sono articolati prevedendo, per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti:

- una *quota variabile*, proporzionale al consumo, con la precisazione che, limitatamente al servizio di acquedotto, tale quota è modulata per fasce di consumo;
- una *quota fissa*, non correlata al consumo, che - in linea generale - rifletta gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti.

Le fasce di consumo ai fini della tariffazione della quota di acquedotto sono:

- *una fascia di consumo annuo agevolato*, definita sulla base dalla quantità essenziale di acqua, fissata pari a 50 litri/(abitante*giorno), ossia 18,25 mc/ab/anno;
- *una fascia a tariffa base*;
- *da una a tre fasce di eccedenza*, sulla base delle valutazioni compiute dall'Ente di governo dell'ambito, con la precisazione che le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti.

I corrispettivi applicati alle **utenze non domestiche** non prevedono la fascia agevolata.

Per i **reflui industriali scaricati in fognatura** sono fornite delle espressioni per determinare il corrispettivo riferite alle componenti di fognatura e depurazione. Tale corrispettivo tiene conto sia del volume scaricato in fognatura che della qualità del refluo scaricato, a differenza delle utenze "civili" (domestiche e non domestiche), per le quali invece la qualità del refluo non è un parametro tariffario.

Altra importante differenza è che, mentre per le utenze "civili" la quota scaricata in fognatura è *ex lege* pari a quella prelevata dall'acquedotto, per le utenze industriali la quota scaricata in fognatura può essere diversa se misurata.

C) Negli anni l'ARERA inoltre ha introdotto aliquote aggiuntive, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi ².

D) Oltre all'indicata disciplina sulla tariffa, per il servizio idrico integrato rilevano sicuramente anche quegli atti in cui si stabiliscono obiettivi minimi per i Gestori, generando una conseguente necessità di investimenti.

Al momento l'atto più importante è la citata [deliberazione ARERA n. 917/17 \(ROTI\)](#) perché il meccanismo in essa previsto, con penali e premi, influenza sensibilmente la pianificazione.

Acquedotto

[Direttiva UE 16 dicembre 2020, n. 2020/2184](#), *concernente la qualità delle acque destinate al consumo*

² Con deliberazione n. 6/2013 l'Autorità, ha istituito la componente tariffaria UI1 destinata alla perequazione dei costi del servizio idrico in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, espressa in centesimi di euro per metro cubo e applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione. Con deliberazione n. 664/2015 l'Autorità ha istituito la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (art.33). Con la deliberazione n. 918/2017 l'Autorità ha quantificato la componente UI2 in 0,9 centesimi di euro/metro cubo. Con la deliberazione n. 897/2017 l'Autorità ha recepito le direttive del d.p.c.m. 13 ottobre 2016, adottando il Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico (TIBSI). Dal 1° gennaio 2022 la componente UI3 è pari a 1,79 centesimi di €/mc per ciascun servizio prestato. Non viene applicata agli utenti beneficiari di bonus idrico. Con la deliberazione n. 580/2019 l'Autorità ha determinato la componente UI4 in 0,4 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto, fognatura, depurazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

umano: è la direttiva europea che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia; gli obbiettivi con essa perseguiti sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla eventuale contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendo la salubrità e la pulizia delle medesime; al fine di assicurare che l'applicazione del nuovo metodo introdotto nella Direttiva (UE) 2015/1787 non sia limitata agli aspetti del monitoraggio, la direttiva n. 2020/2184 ha scelto un nuovo approccio generalizzato, riguardante la sicurezza dell'acqua basato sul rischio che copre l'intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento, allo stoccaggio, compresa la distribuzione.

D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano": è la trasposizione italiana di tale direttiva europea; oggi il decreto e la direttiva sono abrogati.

D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, "Attuazione della direttiva 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano": è la trasposizione italiana della direttiva europea n. 2020/2184 e abroga il d.lgs. n. 31 del 2001.

D.P.C.M. 4 marzo 1996, "Disposizione in materia di risorse idriche": il decreto contiene indicazioni sugli *standard* minimi da garantire all'utenza quali la dotazione minima giornaliera e la pressione al contatore.

D.M. 21 aprile 2017, n. 93, "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea": il regolamento fissa obblighi di revisione periodica e di vigilanza sui contatori e impone delle caratteristiche minime degli stessi.

Fognatura e depurazione

Direttiva 21 maggio 1991, n. 271/91/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane: è la direttiva europea che fissa obblighi di collettamento e depurazione degli agglomerati sopra i 2000 A.E.; le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue ancora presenti sul territorio nazionale hanno determinato, a partire dal 2004, l'avvio, da parte della Commissione europea, di quattro procedure di infrazione (cause C 251/17, C 85/1 - entrambe oggetto di sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - causa C 668/19 e il parere motivato 2017/2181), relative alla violazione della direttiva; tali procedure interessano oltre 900 agglomerati, relativi a poco più di 29 milioni di abitanti equivalenti in Italia; nella Regione Friuli Venezia Giulia le infrazioni in materia di acque reflue hanno visto aprire procedure riguardanti molti agglomerati;

oggi quelli per i quali si è ancora in fase di risoluzione, tuttavia, sono quelli di Rivignano, Prata di Pordenone, San Giorgio della Richinvelda e Maniago.

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”: è la terza parte del cd. Testo Unico Ambientale, suddivisa in quattro sezioni, di cui le prime tre sostituiscono in modo pressoché integrale la normativa previgente nei settori della difesa del suolo, della tutela delle acque e della gestione delle risorse idriche; la quarta sezione contiene le “disposizioni transitorie e finali” comuni alle tre sezioni precedenti.

Piano regionale di tutela delle acque (PRTA): approvato con D.P.Reg. n. 74 del 20 marzo 2018, per il Friuli-Venezia Giulia disciplina nel dettaglio gli obblighi da osservare nella gestione delle acque reflue e quindi costituisce potenzialmente la fonte di maggiori investimenti per l'adeguamento delle infrastrutture; in particolare rilevano le seguenti norme di attuazione: l'art. 11, per gli obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione, soggetti a verifica triennale da parte della Regione; l'art. 16, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 17, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane sul suolo non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 20, per i sistemi di disinfezione; l'art. 21, per gli scaricatori di piena; l'art. 22, per gli scaricatori di emergenza a servizio delle stazioni di sollevamento delle reti fognarie; l'art. 23, per il quale gli obblighi derivanti dagli articoli da 15 a 22 devono essere ottemperati entro otto anni (2026).

Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11, “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”: la legge regionale prevede una serie coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato delle conoscenze e attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti fisici, persegua il risparmio delle risorse, la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, la prevenzione e la stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e il rispetto dell'ambiente; gli art. 54 *bis* e s. disciplinano gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, per salvaguardare la qualità dei corpi idrici.

CAPITOLO 2.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.

2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli-Venezia Giulia e i territori di alcuni Comuni del Veneto).

A) Al 31 dicembre 2022, sono sette i Gestori del SII che operano nell'Ambito ottimale unico regionale, in virtù di affidamenti disposti non dall'AUSIR ma dalle precedenti amministrazioni pubbliche con funzioni in materia di servizio idrico integrato, in particolare le ATO e poi le Consulte d'Ambito, alle quali ultime per legge regionale è succeduta l'AUSIR (in tali funzioni e in tutti i rapporti esistenti):

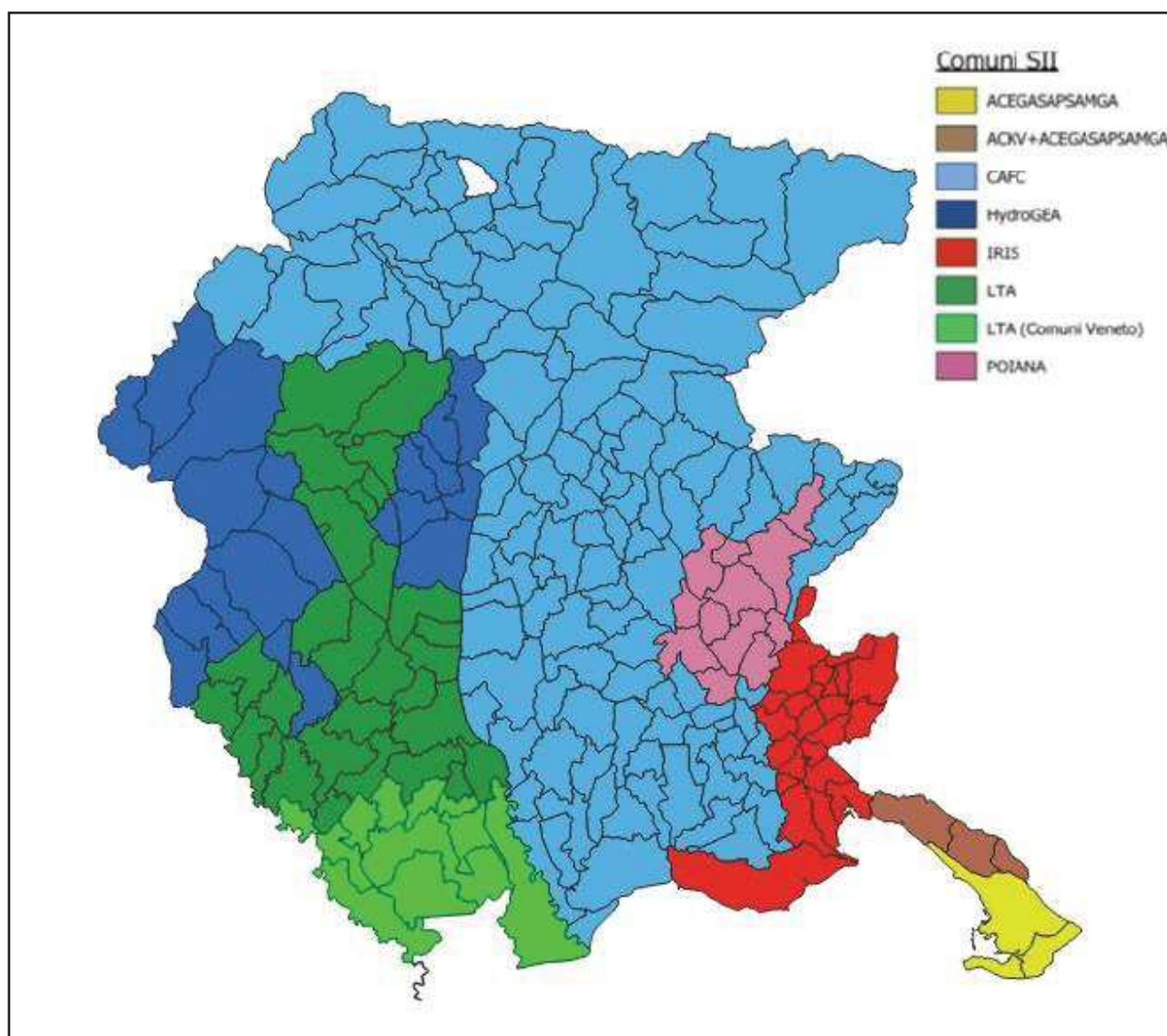
1. AcegasApsAmga S.p.A.;
2. Acquedotto del Carso - Kraški Vodovod S.p.A.;
3. Acquedotto Poiana S.p.A.;
4. CAFC S.p.A.;
5. HydroGEA S.p.A.;
6. IrisAcqua S.r.l.;
7. Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Originariamente il numero dei Gestori era più ampio, ma negli ultimi anni si sono realizzate diverse operazioni di aggregazione, nell'ottica di ridurre la frammentazione gestionale: ad esempio nel 2016 Carniacque è stata incorporata da CAFC; nel 2017 Sistema Ambiente si è fuso con LTA.

B) Il sistema di gestione territoriale risulta dalla cartografia sotto riportata, in cui tutti i Comuni sono evidenziati con colori diversi in base alla Società che ne gestisce il servizio idrico integrato (o segmenti di esso). Il Comune di Cercivento non presenta alcuna colorazione poiché gestisce il servizio in economia. Il Comune di Sappada è stato gestito da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. fino all'anno 2019, poi è entrato nella gestione di CAFC S.p.A. dal 1° gennaio 2020.

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI



Distribuzione territoriale dei Gestori regionali al 31 dicembre 2022.

2.2. Gli aspetti quantitativi dei servizi nell'Ambito ottimale unico.

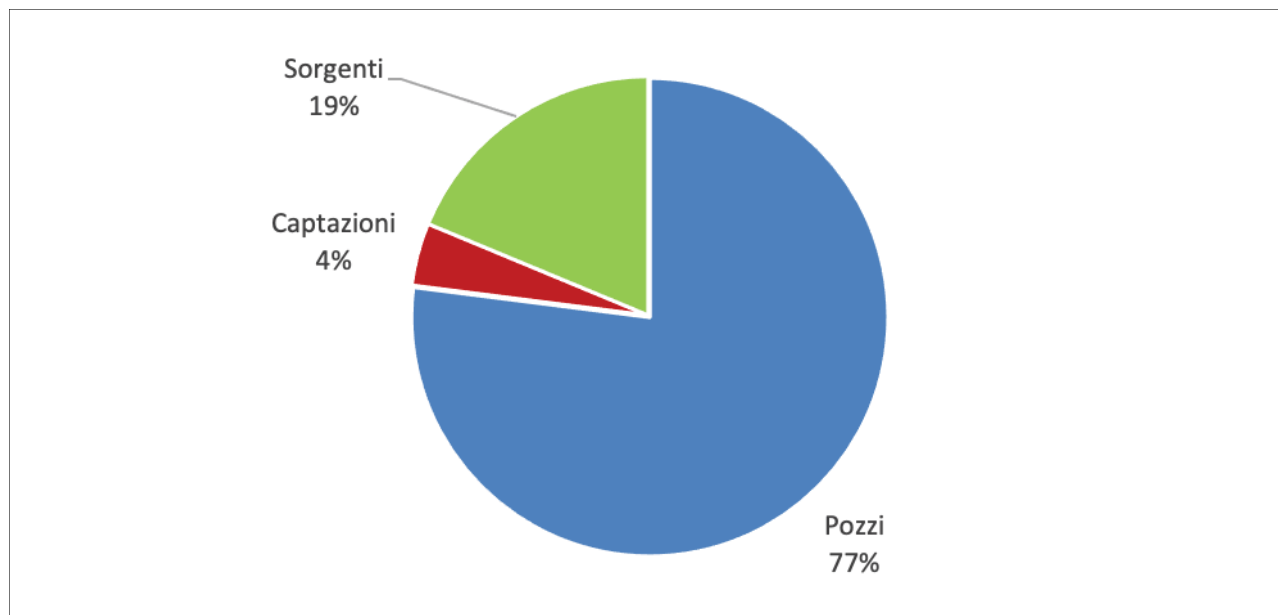
A) Per aspetti quantitativi s'intendono sia quelli riferiti alle infrastrutture, sia quelli riferiti alla consistenza del servizio svolto.

B) Con riferimento **al segmento acquedotto**, il servizio idrico nell'Ambito ottimale unico capta dall'ambiente all'incirca 200 milioni di metri cubi di acqua. Questo volume viene in parte disperso a causa delle perdite, che rappresentano circa il 44% del totale.

Ciò significa che il volume consumato dall'utenza è pari a circa 111 milioni di metri cubi, con una dotazione idrica apparente (compresi, cioè, i consumi industriali e rispetto ai soli abitanti residenti) di 256 l/(gg*ab).

Anno 2021		
volume totale	mc	197.257.943
volume fatt. totale	mc	110.861.887
Perdite tot.	%	43,8
Ab tot. serviti 2021	n	1.185.748
dotazione idrica apparente	l/(gg*ab)	256,2

Nel dettaglio si riporta la provenienza dell'acqua, distinta per tipologia (dati 2022):



I pozzi sono complessivamente la fonte di approvvigionamento prevalente (dati 2022).

TOT ATO	
POZZI	
numero	218
volume prelevato	138.479.251
CAPTAZIONI	
numero	34
volume prelevato	7.624.463
SORGENTI	
numero	637
volume prelevato	33.723.915

Gli scambi all'ingrosso fra i Gestori, sia interni che esterni alla Regione (dati 2022), sono stati:

PARTE VENDITTRICE		Acegas	ACKV	Poiana	CAFC	HydroGEA	IrisAcqua	LTA	ALTRI
PARTE ACQUIRENTE	Acegas								
	ACKV	876.253							
	IrisAcqua	3.225.439			80.389				1.421.540
	CAFC			123.062		293.740			37.703
	Poiana				582.522				
	LTA					1.344.239			623.200
	HydroGEA							52.287	
	ALTRI					144.675			

Complessivamente i cespiti hanno la seguente consistenza (dati 2022):

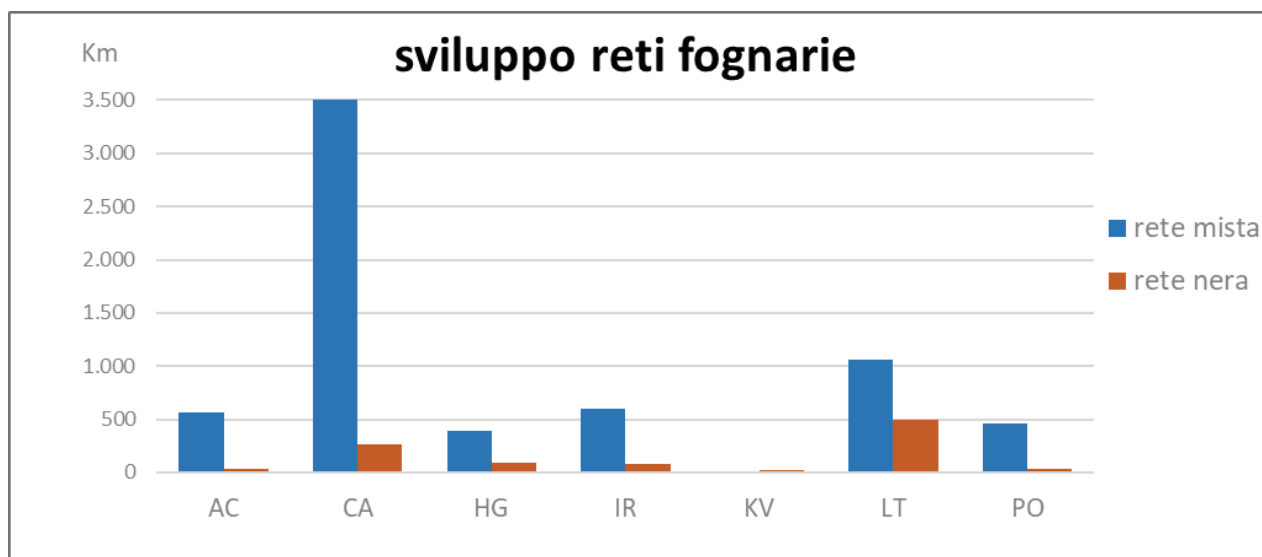
Regione	
SOLLEVAMENTI	
numero	538
con telecontrollo	316
SERBATOI	
numero	1.022
volume complessivo	236.208
POTABILIZZAZIONI	
numero impianti	59
volume trattato	50.613.067
RETI	
sviluppo (con allacci)	14.489
n. contatori	544.664

C) Con riferimento al **segmento fognatura**, complessivamente i cespiti hanno la seguente consistenza (dati 2022):

	Regione	[%]
SOLLEVAMENTI		
con telecontrollo	663	70%
con scarico emergenza	104	11%
con gruppo elettrogeno	62	7%
numero tot.	942	
SFIORATORI		
con telecontrollo	112	6%
con griglia fissa	978	51%
con griglia automatica	67	3%
numero tot.	1.923	
RETE FOGNARIA Km		
rete nera	1.021	
rete mista	6.570	
sviluppo tot.	7.698	

Si osserva che gli impianti di sollevamento sono dotati di sistemi di telecontrollo, ma non sempre sono dotati di scarico di emergenza e gruppo elettrogeno; gli sfioratori sono scarsamente telecontrollati e non sono dotati generalmente di sistemi di trattenuta dei solidi come previsto dall'art. 21 del PRTA, se prescritto nell'autorizzazione.

Per quanto riguarda la rete fognaria, si riporta la statistica delle condotte suddivise per reti miste e nere (dati 2022). Non fanno parte di questa trattazione le reti meteoriche (o reti bianche) gestite direttamente dai Comuni.



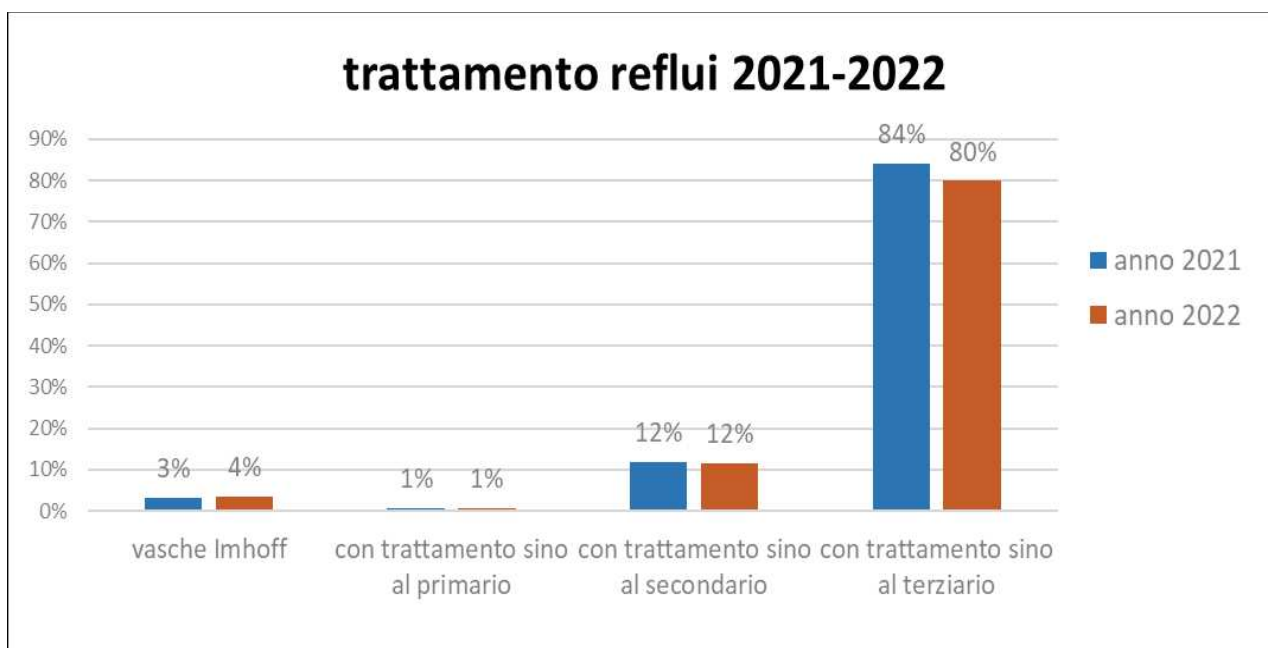
Sviluppo reti fognarie [Km] nere e miste anno (2022).

D) Con riferimento al **segmento depurazione**, nella tabella seguente si rappresentano i depuratori secondo diverse classificazioni, in particolare per tipologia impiantistica e dimensione (dati 2022):

TOT ATO	
PER TIPO (numero) n	
vasche Imhoff	395
primario	13
secondario	260
terziario	95
TOT n	763
PER TIPO (carico) AE	
vasche Imhoff	93.542
primario	20.145
secondario	306.539
terziario	2.115.597
Altro AE (n)	108.950 (16)
PER DIMENSIONE n	
A.E. < 2.000	658
2.000 <= A.E. < 10.000	95
10.000 <= A.E. < 100.000	21
A.E. >= 100.000	4
A.E. >= 500.000	1

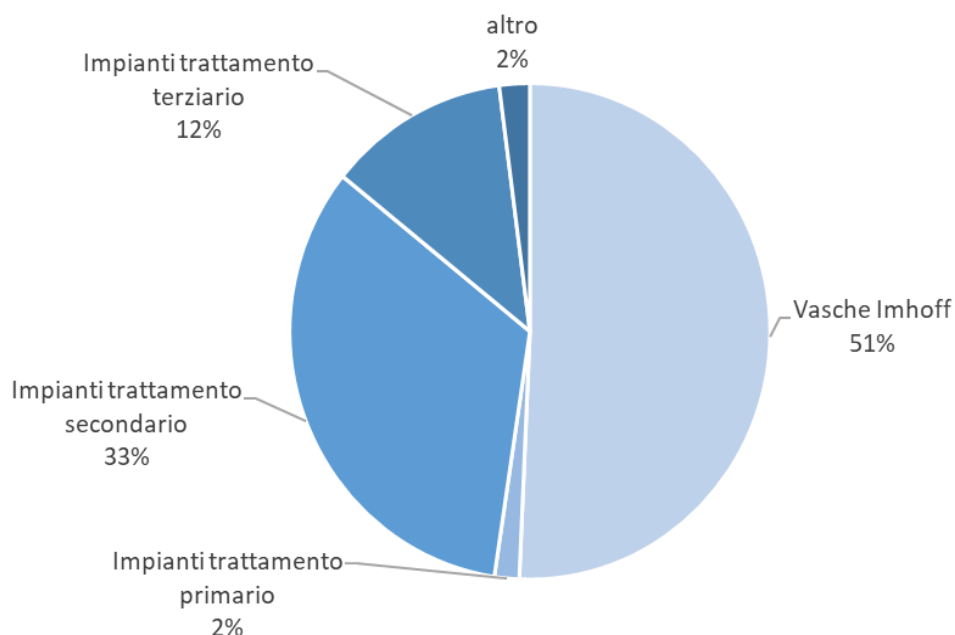
Nel grafico sottostante sono messe a confronto le percentuali di trattamento del carico depurato rispetto ai vari tipi di trattamento paragonando i dati del 2021 con quelli del 2022: si osserva una costanza delle tipologie di trattamento negli anni valutati e il netto predominio del trattamento dei reflui con sistemi sino al terziario.

Il numero di vasche Imhoff sul territorio è più elevato rispetto al numero degli impianti di trattamento terziari, i quali, però, lavorano i reflui di un numero di A.E molto superiore.



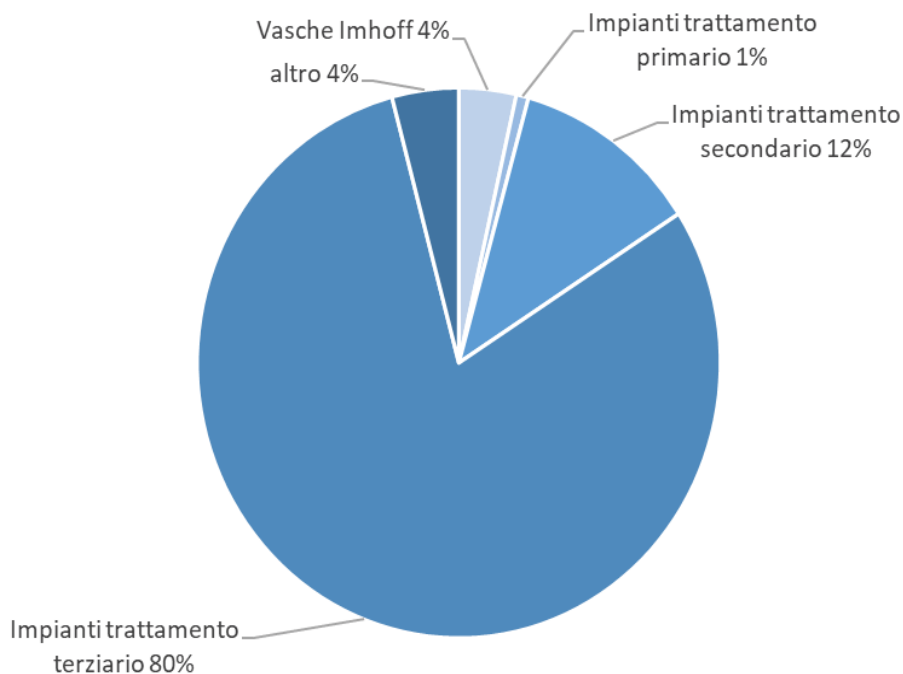
Confronto modalità trattamento reflui anni 2021-2022.

Impianti depurazione (2022)



Composizione per percentuale tipologia impianti di depurazione all'interno ATO (2022).

Trattamento impianti depurazione (2022)



Composizione per percentuale di trattamento del carico del refluo degli impianti di depurazione all'interno dell'ATO (2022).

Le vasche Imhoff, pur rappresentando la maggioranza dei sistemi di trattamento, processano solamente il 4% degli abitanti equivalenti, a favore di infrastrutture più performanti. Complessivamente vengono serviti 947.753 abitanti residenti; la percentuale media di copertura del servizio è pari al 80%.

DATI anno 2021*	TOT ATO
Abitanti serviti da acquedotto	1.178.380
Abitanti serviti da depurazione	947.753
copertura del servizio %	80%

(*) Fonte: predisposizione tariffaria (RDT - dati tecnici) aggiornamento 2022-2023. Per l'anno 2022 sono disponibili i soli dati relativi al servizio di acquedotto. Per uniformità, pertanto, i dati riportati nella tabella soprastante si riferiscono all'annualità 2021.

2.3. Le infrazioni alla direttiva europea n. 271/91 e lo stato della loro risoluzione.

A) Dal 2004 l'Italia ha subito alcune procedure d'infrazione per violazione dei seguenti articoli della direttiva n. 271/91:

- art. 3: l'estensione delle reti fognarie nell'intero agglomerato;
- art. 4: l'obbligo di trattamento biologico (trattamento secondario);
- art. 5: l'obbligo di trattamento con rimozione di azoto e fosforo (trattamento terziario) nel caso di scarico in area sensibile.
- art. 10: trattamento non sufficiente del carico nelle normali condizioni climatiche locali.

In particolare le procedure sono state finora:

- la procedura d'infrazione n. 2004/2034 (con sentenze di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-565/10 e in causa C-251/17), per n. 81 agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale;
- la procedura d'infrazione n. 2009/2034 (con sentenza di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-85/13), per il mancato rispetto della direttiva in 16 agglomerati (28 interventi) superiori per numero ai diecimila abitanti equivalenti, che scaricano in aree sensibili;
- la procedura d'infrazione n. 2014/2059 (con sentenza di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-668/19), per n. 817 agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale o sensibile;
- la procedura d'infrazione n. 2017/2181 (ancora in fase d'istruttoria), sul non corretto trattamento delle acque reflue urbane.

B) Per il territorio di competenza dell'AUSIR, nella tabella seguente si indicano le infrazioni o condanne, gli agglomerati, i Gestori interessati, le tipologie delle infrazioni, nonché lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2022:

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

INFRAZIONE / CONDANNA	AGGLOMERATO	GESTORE	Art. 3	Art. 4	Art. 5	STATO AL 31.12.2022
I2004/2034	TRIESTE	AcegasApsAmga		X	X	RISOLTO
I2014/2059	TRIESTE MUGGIA	AcegasApsAmga			X	RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2009/2034	CIVIDALE del FRIULI	Acquedotto Poiana			X	RISOLTO
I2009/2034	LATISANA (Capoluogo)	CAFC			X	RISOLTO
I2004/2034	CERVIGNANO	CAFC	X			RISOLTO
I2009/2034	CODROIPO; SEDEGLIANO; FLAIBANO	CAFC			X	RISOLTO
I2009/2034	TOLMEZZO	CAFC			X	RISOLTO
I2009/2034	UDINE	CAFC			X	RISOLTO
I2014/2059	TRICESIMO	CAFC		X		RISOLTO
I2014/2059	RIVIGNANO	CAFC		X		IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	PASIAN DIPRATO	CAFC		X		RISOLTO
I2014/2059	SAN DANIELE DEL FRIULI	CAFC				RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2014/2059	SAPPADA	CAFC		X		RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2009/2034	PORDENONE; PORCIA; ROVEREDO; CORDENONS	HydroGEA / LTA			X	RISOLTO
I2009/2034	AVIANO (Capoluogo)	HydroGEA			X	RISOLTO
I2009/2034	GRADO	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	GORIZIA	IrisAcqua		X		RISOLTO
I2009/2034	GRADISCA D'ISONZO	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	CORMONS	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	SACILE	LTA			X	RISOLTO
I2009/2034	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	LTA			X	RISOLTO
I2014/2059	MANIAGO	LTA	X	X	X	IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	PRATA DI PORDENONE	LTA		X		IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	FIUME VENETO	LTA		X	X	RISOLTO
I2017/2181	SAN GIORGIO RICHINVELDA	LTA		X		IN FASE DI RISOLUZIONE

2.4. Gli aspetti qualitativi servizi nell'Ambito ottimale unico regionale. In particolare, i macro-indicatori M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate).

A) La misura della qualità del servizio offerto si definisce **livello di servizio**, che esprime la qualità di una certa prestazione.

La **criticità** è la condizione di sofferenza del sistema causata dall'insufficiente valore di uno o più livelli di servizio e viene superata con azioni gestionali/organizzative e di investimento.

B) Nei Piani d'Ambito il livello di servizio è il parametro fondamentale che da una parte serve per valutare il servizio, dall'altra serve per assegnare risorse congrue rispetto agli obiettivi gestionali.

C) La fonte primaria dei livelli di servizio è la Carta del Servizio del Gestore, redatta anzitutto in attuazione delle direttive impartite con [d.p.c.m. 27 gennaio 1994](#) (*"Principi sulla erogazione dei servizi pubblici"*) e con [d.p.c.m. 29 aprile 1999](#) (*"Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato"*).

Più recentemente la qualità del servizio è stata regolata dall'ARERA con:

- la [deliberazione n. 655/2015](#), *"Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono"*;
- la [deliberazione n. 218/2016](#), *"Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale"*;
- la [deliberazione n. 917/2017](#), *"Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico"* (RQTI).

Di particolare interesse è quest'ultima deliberazione (cd. RQTI), che introduce gli indicatori per valutare l'efficienza del servizio idrico integrato relativamente agli aspetti infrastrutturali (non si occupa, cioè, dei rapporti contrattuali con gli utenti).

Il sistema introdotto dal RQTI è di tipo premiale: ogni Gestore riceve degli obiettivi di miglioramento o mantenimento in funzione del proprio livello di servizio; il raggiungimento o il mantenimento di tali obiettivi è poi ricondotto a un sistema di incentivazioni o penalizzazioni (in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi).

Occorre soprattutto osservare che gli indicatori (divisi in *standard* specifici, macroindicatori e indicatori semplici) consentono una lettura sintetica del livello qualitativo del servizio.

D) I dati di qualità tecnica utili per la valutazione delle *performance* del Gestore vengono raccolte

da ARERA con frequenza biennale. I dati riportati in questa relazione fanno riferimento alla raccolta RQTI dell'anno solare 2021 e corrispondono alle informazioni più aggiornate al 31 dicembre 2022.

M1: perdite idriche

Il primo macro-indicatore riguarda le perdite idriche, considerate come differenza tra volumi immessi in acquedotto e volumi in uscita.

Tale valore, che deve essere il più basso possibile, assume rilevanza in funzione dei volumi assoluti immessi e dei costi di distribuzione, collegati in particolar modo ai costi energetici.

Le perdite vengono misurate sia in rapporto allo sviluppo delle condotte (perdita/km), sia in rapporto al volume di acqua potabile immesso in rete.

INDICATORE M1 (2021)	TOT. ATO
volumi prelevati	197.257.943
volumi fatturati	110.861.886
Perdite mc	86.396.057
km condotte	12.928
M1a*	18,31
M1B**	43,8%

* perdite lineari mc/Km/gg

** perdite %

M2: interruzioni del servizio

Il macro-indicatore M2 si riferisce alle interruzioni del servizio di acquedotto.

È definito come la somma della durata delle interruzioni programmate e non programmate annue, moltiplicate per il numero di utenti finali interessati dall'interruzione stessa e rapportata al numero totale di utenti finali serviti dal Gestore.

Ad integrazione del macro-indicatore M2, è stato definito l'indicatore G2.1 ("disponibilità risorse idriche"), che rappresenta il rapporto tra risorse disponibili e risorse richieste nel giorno del massimo consumo.

INDICATORE M2 (2021)	TOT. ATO
utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) - n	748.693
utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - n	206.709

indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche - %	170,8
M2: Interruzioni del servizio - ore	0,71

M3: qualità acqua erogata

Il gruppo M3 indica la qualità dell'acqua erogata sulla base dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità e del tasso di analisi non conformi. Si articola nelle tre componenti M3a, M3b e M3c:

- M3a: la componente è determinata come numero di utenze interessate da sospensioni o limitazioni dell'uso della risorsa ai fini potabili, correlato al numero di giorni nell'anno per cui sono risultate vigenti le medesime sospensioni o limitazioni d'uso, e infine rapportato al numero complessivo di utenti finali allacciati al servizio di acquedotto;
- M3b: la componente è determinata come numero di campioni di acqua analizzati dal gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, per i quali è stata rilevata una non conformità per uno o più valori di parametro, ai sensi del d.lgs. n. 31 del 2001, rapportato al numero complessivo di campioni di acqua analizzati dal Gestore nell'ambito di tali controlli interni;
- M3c: la componente è determinata come numero di parametri non conformi all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del d.lgs. n. 31 del 2001 nei campioni di acqua analizzati nell'anno dal Gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, rapportato al numero complessivo di parametri analizzati nell'anno dal Gestore nell'ambito di tali controlli interni.

INDICATORE M3 (2021)	TOT. ATO
M3a: Incidenza ordinanze di non potabilità - %	0,00
M3b: tasso di campioni da controlli interni non conformi - %	1,18
M3c: tasso di parametri da controlli interni non conformi - %	0,09

M4: adeguatezza sistema fognario

Il gruppo M4 indica l'adeguatezza del sistema fognario tramite i seguenti indicatori:

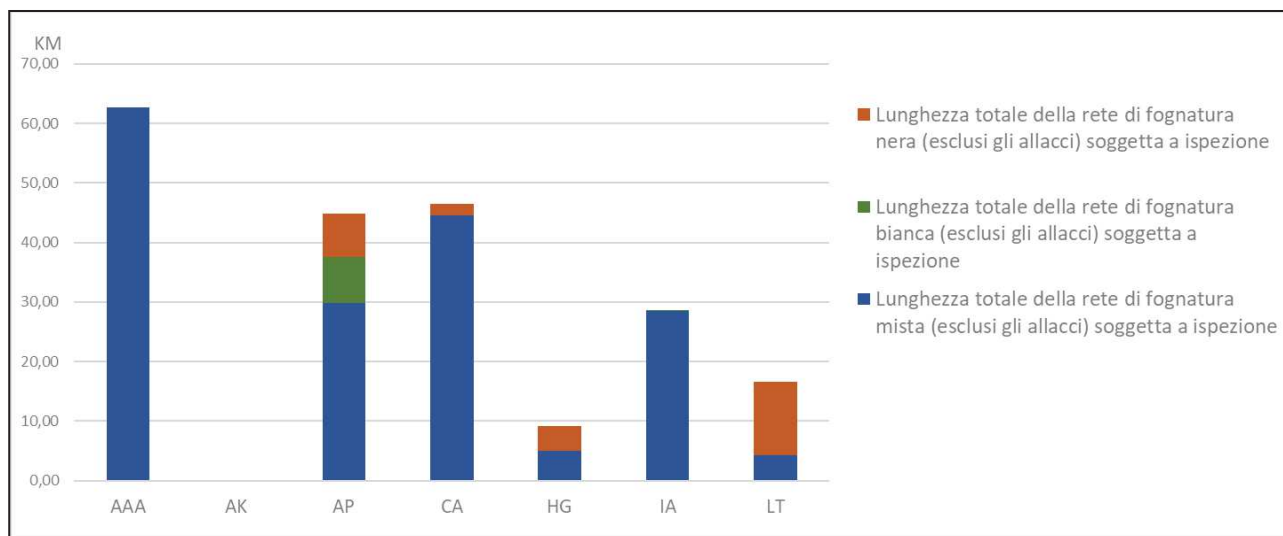
- M4a: frequenza allagamenti o sversamenti [n/100 km];
- M4b: adeguatezza normativa scaricatori di piena [% non adeguati], con la precisazione che gli sfioratori sono regolamenti da normative regionali, per cui il dato non è omogeneo a livello nazionale; nella Regione Friuli-Venezia Giulia la norma di riferimento è l'art. 21 del PTA;
- M4c: controllo sfioratori di piena [% non ispezionati];
- G4.1: rotture annue/km di fognatura ispezionata.

Questo gruppo M4 è rivolto principalmente alle fognature miste, che sono predominanti nell'Ambito

unico.

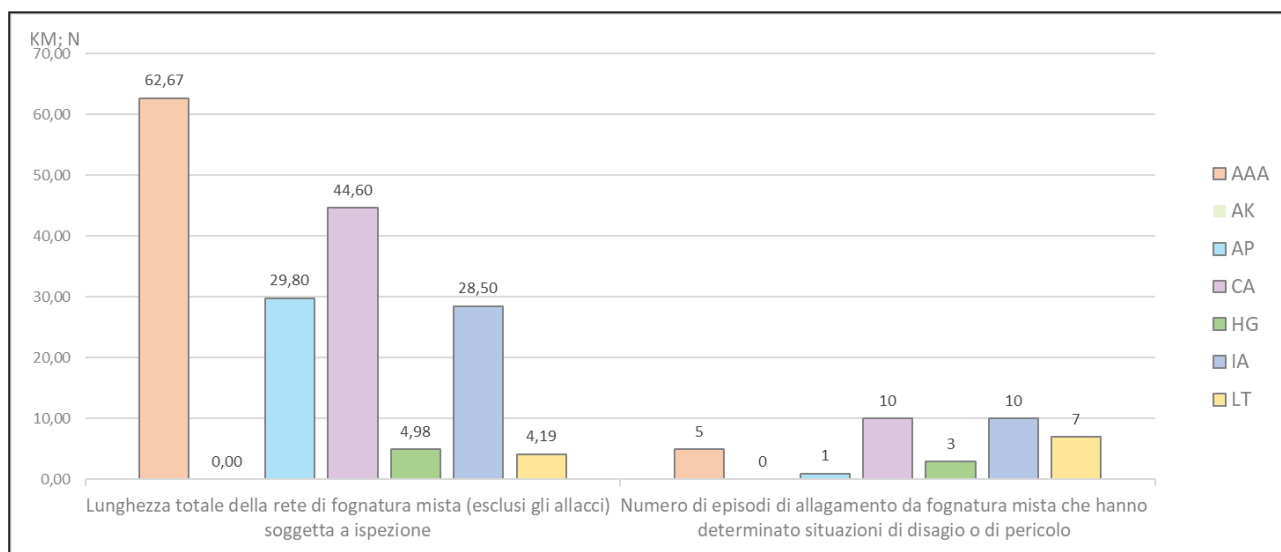
INDICATORE M4 (2021)	TOT. ATO
M4a: frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - n./100 km	1,411
M4b: adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - %	2,0
M4c: controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - %	0,9
Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	174,74
Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	7,87
Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	25,77
Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione - km	208,38
Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	36
Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	0
Numero di episodi di sversamento da fognatura nera - n	17

Nell'istogramma riportato sotto si può leggere la lunghezza della rete di fognatura (soggetta ad ispezione) gestita da ogni Gestore e come questa sia suddivisa in rete bianca, nera e mista. AcegasApsAmga S.p.A. e IrisAcqua S.r.l. non possiedono tratti di fognatura nera ma solo mista. LTA S.p.A. si occupa di più km di fognatura nera rispetto a quella mista, mentre HydroGEA S.p.A. gestisce quasi per metà fognatura nera e reti di fognatura mista.

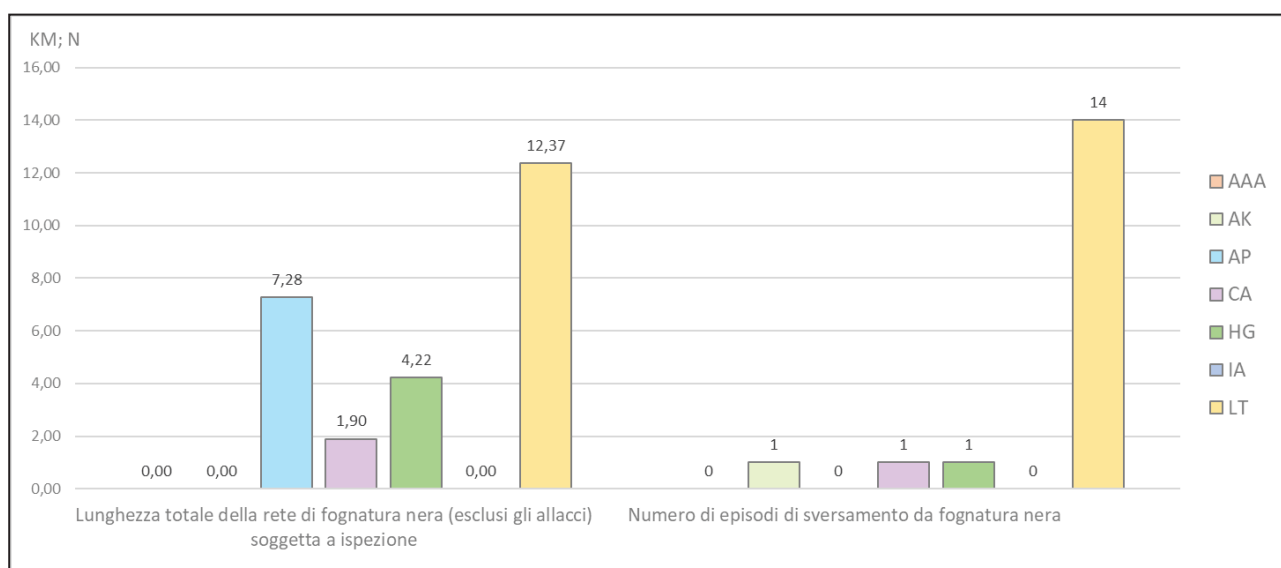


Lunghezza totale della rete di fognatura per Gestore (anno 2021).

I due grafici seguenti mostrano invece il confronto, rispettivamente, tra l'estensione della rete di fognatura mista per ogni Gestore con il relativo numero di episodi di allagamento e il paragone tra l'estensione della rete di fognatura mista rispetto agli episodi di sversamento.



Confronto tra km di rete di fognatura mista e numero di episodi di allagamento.



Confronto tra km di rete di fognatura nera e numero di episodi di sversamento.

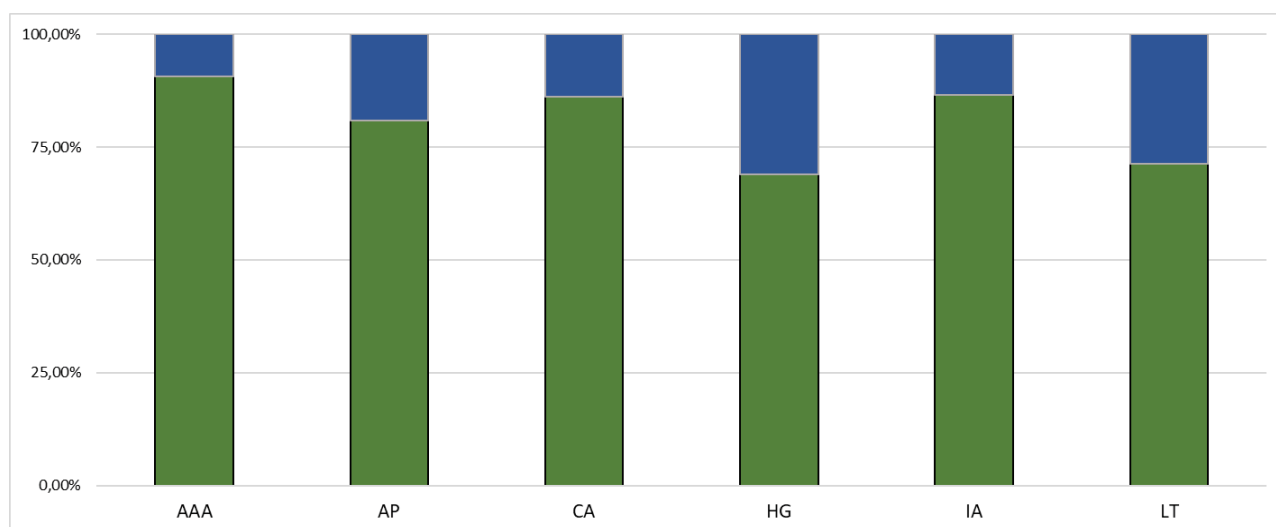
M5: smaltimento fanghi in discarica

Il gruppo M5 riguarda la depurazione, in particolare le modalità di smaltimento dei fanghi (considerando lo smaltimento a discarica non virtuoso), mentre gli indicatori semplici descrivono la copertura del servizio e la presenza di infrazioni comunitarie:

- M5: rapporto percentuale tra la quota di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca (di seguito anche: SS) complessivamente smaltita in discarica nell'anno di riferimento e la quantità di fanghi di depurazione misurata in SS complessivamente prodotta in tutti gli impianti di depurazione presenti nel territorio di competenza del gestore nel medesimo anno;
- G5.1: *“Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea”*;
- G5.2: *“Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto”*;
- G5.3: *“Impronta di carbonio del servizio di depurazione”*, valutato in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1 e misurato in termini di tonnellate di CO₂ equivalente.

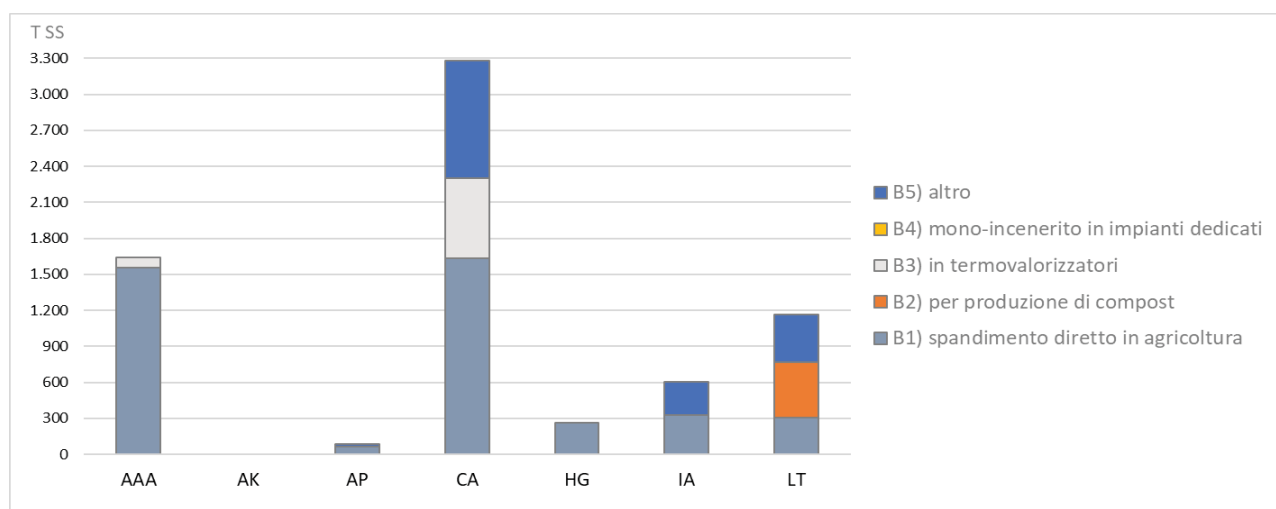
INDICATORE M5 (2021)	TOT. ATO
Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) - t SS	7.285
A) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica - t SS	251
B) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero - t SS	7.035
B1) di cui spandimento diretto in agricoltura - t SS	4.142
B2) di cui per produzione di compost - t SS	462
B3) di cui in termovalorizzatori - t SS	754
B4) di cui mono-incenerito in impianti dedicati - t SS	0
B5) di cui altro - t SS	1.677
Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto - %	17,88
M5: Smaltimento fanghi in discarica - %	3,81
G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea - A.E.	2.190
Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) - n	608.634
G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto - %	81,29

Il grafico riportato sotto mostra l'indicatore semplice G5.2 *“Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto”*. Da esso appare che la maggior parte dell'utenza servita per l'acquedotto è anche servita per la depurazione.



G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto (anno 2021).

Il grafico qui sotto mostra la destinazione dei fanghi da depurazione.



Produzione dei fanghi di depurazione volti al riutilizzo/recupero distinti per destinazione (anno 2021).

Si osserva che: la maggioranza dei fanghi è attualmente smaltita in agricoltura; bassa è la percentuale destinata ad utilizzo nei termovalorizzatori; solo LTA destina una percentuale significativa alla produzione del *compost*.

M6: qualità acque depurate

Il gruppo M6 riguarda la depurazione e in particolare la qualità delle acque depurate:

- M6: tasso di superamento dei limiti nei campioni di acque depurate; la valutazione puntuale di superamento dei limiti di emissione si intende effettuata con riferimento alle concentrazioni limitatamente ai soli parametri presenti nella tabella 1 mentre, con riferimento agli impianti di trattamento di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, ai valori contenuti nella tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006 (BOD5, COD, solidi sospesi, azoto totale e fosforo totale);
- G6.1: *“qualità acqua depurata- valore esteso”*, determinato come tasso percentuale di campioni caratterizzati da superamento in relazione anche ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente ai parametri inquinanti inclusi nelle rispettive autorizzazioni allo scarico e sottoposti a controllo da Allegato A 37 da parte dell'Autorità competente e ad autocontrollo, in aggiunta ai parametri delle tabelle 1 e 2 del medesimo Allegato;
- G6.2: *“Numerosità dei campionamenti eseguiti”*;
- G6.3: *“Tasso di parametri risultati oltre i limiti”*.

INDICATORE M6 (2021)	TOT. ATO
G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti - n	1.339
Numero parametri analizzati nei campioni eseguiti dal gestore sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione - n	18.712
G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti - %	0,98%
M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) - %	7,06%
G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) - %	11,16%

CAPITOLO 8.

LA GESTIONE DI IRISACQUA S.R.L.

8.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di IrisAcqua.

A) Nel 2022 la gestione di servizio idrico integrato condotta da IrisAcqua ha interessato i territori di tutti i 25 Comuni dell'ex Provincia di Gorizia e, cioè, i Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago – Doberdob, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio – Števerjan, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob Soci, Staranzano, Turriaco e Villesse.

B) L'affidamento e la gestione del servizio di IrisAcqua sono secondo il modello cd. *in house providing*.

In particolare, con deliberazione 14 dicembre 2005, n. 2 l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito territoriale ottimale "Orientale Goriziano" affidò *in house* a IrisAcqua S.r.l. «dal 1° gennaio 2006 e per trent'anni (il) servizio idrico integrato (...) per l'intero territorio dell'ATO». Successivamente la Consulta d'Ambito "Orientale Goriziano" (succeduta all'ATO) prolungò al 31 dicembre 2045 la durata dell'affidamento (cfr. deliberazione Consulta d'Ambito 29 novembre 2016, n. 176; deliberazione Commissario straordinario 7 dicembre 2017, n. 54).

Oggi il rapporto è regolato dalla Convenzione-Contratto 30 giugno 2017 (rep. n. 16519, racc. n. 7.651, notaio Maria Francesca Arcidiacono), stipulata fra la Consulta d'Ambito (cui poi è succeduta l'AUSIR per legge regionale) e IrisAcqua, dove si conferma anche l'indicata scadenza del 31 dicembre 2045 (art. 6, co. 1).

Per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, secondo il modello *in house providing*, è prevista un'apposita Convenzione fra i Comuni soci di IrisAcqua (cfr. anche Statuto societario, art. 35).

C) Con riferimento al Piano d'Ambito o sue parti le principali deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito prima dell'Autorità d'Ambito, poi della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale goriziana" furono:

- la deliberazione n. 4 del 7 aprile 2006 con cui fu approvata la Prima revisione del Piano d'Ambito (Variante n. 0);
- la deliberazione n. 9 del 4 settembre 2006 con cui fu approvata la Variante n. 1 del Piano d'Ambito;

- la deliberazione n. 41 del 2 dicembre 2008 con cui fu approvata la Variante n. 3 del Piano d'Ambito;
- la deliberazione n. 54 *bis* del 6 agosto 2009 con cui fu approvata la Variante n. 4 al Piano d'Ambito;
- la deliberazione n. 88 del 14 giugno 2012 con cui fu approvata la Variante n. 5 al Piano d'Ambito;
- la deliberazione n. 120 del 29 novembre 2013 con cui fu approvata la Variante n. 6 al Piano d'ambito;
- la deliberazione n. 132 del 28 marzo 2014 con cui fu approvata la Variante n. 7 al Piano d'ambito;
- la deliberazione n. 145 del 27 febbraio 2015 con cui fu approvata la Variante n. 8 al Piano d'ambito;
- la deliberazione n. 176 del 29 novembre 2016 con cui fu approvata la Variante n. 9 al Piano d'ambito.

In materia le principali deliberazioni dell'AUSIR (precisamente, dell'Assemblea locale "Orientale goriziana" e dell'Assemblea regionale d'Ambito) sono state invece:

- la deliberazione dell'Assemblea locale "Orientale goriziana" 14 giugno 2018, n. 2, recante *"Aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) del Gestore IrisAcqua S.r.l. ai sensi dell'art. 8, co. 7, lett. c) della L.R. n. 5/2016 e della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR"*;
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 24 luglio 2018, n. 26, recante *"Approvazione dell'aggiornamento biennale delle tariffe del SII per le annualità 2018 e 2019 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR - Gestore IrisAcqua S.r.l."*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Orientale goriziana" 12 marzo 2019, n. 1, recante *"Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) - Gestore IrisAcqua S.r.l."*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Orientale goriziana" 16 dicembre 2020, n. 4, recante *"Predisposizione del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2020/2027 e aggiornamento del Programma degli Interventi 2020/2023, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 - Gestore IrisAcqua S.r.l."*;
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 17 dicembre 2020, n. 49, recante *"Predisposizione della tariffa del SII per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 e adozione dello schema regolatorio ex deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR - gestore IrisAcqua S.r.l."*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Orientale goriziana" 27 ottobre 2022, n. 4, recante *"Aggiornamento del Programma degli Interventi per il biennio 2022-2023 con evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche 2020/2027, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR - Gestore IrisAcqua S.r.l."*.

D) Con deliberazione 24 novembre 2022, n. 57 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi di IrisAcqua, in ottemperanza alla deliberazione ARERA 21 dicembre 2021, n. 609/2021/R/IDR.

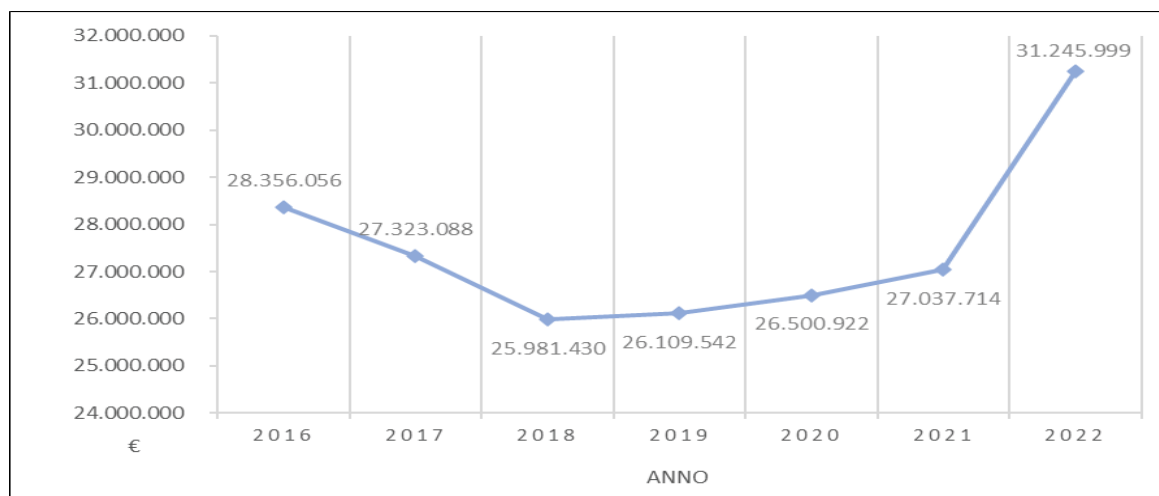
8.2. Aspetti dimensionali di IrisAcqua (valore della produzione; estensione del bacino servito; popolazione residente; ricavi da articolazione tariffaria). Aspetti quantitativi del servizio gestito da IrisAcqua, riferiti alle infrastrutture e alla consistenza del servizio svolto, distinti per l'acquedotto, la fognatura e la depurazione.

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2022).

Anzitutto il valore della produzione ha avuto un incremento nell'anno 2022.

IrisAcqua S.r.l.

Territorio servito Kmq:	475
N. comuni serviti:	25
Popolazione (fonte ISTAT 01.01.2022):	137.899
Scadenza concessione	31.12.2045
Valore della produzione (2016)	28.356.056
2017	27.323.088
2018	25.981.430
2019	26.109.542
2020	26.500.922
2021	27.037.714
2022	31.245.999



Andamento valore della produzione (2016-2022) IrisAcqua S.r.l.

B) Nel 2022 IrisAcqua:

- ha coperto il 5,6% dell'estensione del bacino unico regionale (totale 8.423 Km² - fonte ISTAT al 1° gennaio 2022);
- ha servito il 10,8% della popolazione residente del bacino unico regionale (totale 1.278.243 abitanti nel 2022 - fonte ISTAT al 1° gennaio 2022);
- ha conseguito il 14% dei ricavi da articolazione tariffaria 2022 del bacino unico regionale (totale 182.150.460 euro).

C) Con riferimento agli aspetti quantitativi riferiti **al segmento acquedotto**, i dati per IrisAcqua sono:

(anno 2021 RQTI)	IR
volumi prelevati	18.010.651
volumi fatturati	10.828.297
perdite	7.182.354

I pozzi sono la fonte di approvvigionamento prevalente (anzi, unica) del Gestore (dati 2022).

	IR
POZZI	
numero	36
volume prelevato	12.629.317
CAPTAZIONI	
numero	0
volume prelevato	0
SORGENTI	
numero	0
volume prelevato	0

Infine si rappresentano i cespiti di acquedotto del Gestore (dati 2022).

	IR
SOLLEVAMENTI	
con telecontrollo	25
altro	0
numero	25
SERBATOI	
numero	41
volume complessivo	19.395
POTABILIZZAZIONI	
numero impianti	2
volume trattato	0 **
RETI	
sviluppo (con allacci)	1.288
n. contatori	63.323

*** (impianti fuori servizio)*

D) Con riferimento al **segmento fognatura**, nella tabella seguente si rappresentano i cespiti di IrisAcqua (dati 2022).

	IR
SOLLEVAMENTI	
con telecontrollo	122
con scarico emergenza	0
con gruppo elettrogeno	29
numero tot.	122
SFIORATORI	
con telecontrollo	66
con griglia fissa	47
con griglia automatica	51
numero tot.	128
RETE FOGNARIA Km	
rete nera	84
rete mista	595
sviluppo tot.	710

E) Con riferimento al **segmento depurazione**, nella tabella seguente si rappresentano i depuratori per la gestione di IrisAcqua, secondo diverse classificazioni, in particolare per tipologia impiantistica e dimensione (dati 2022):

	IR
PER TIPO (numero) n	
vasche Imhoff	5
primario	0
secondario	1
terziario	8
TOT n	14
PER TIPO (carico) AE	
vasche Imhoff	1.550
primario	0
secondario	6.900
terziario	182.404
Altro AE (n)	0
PER DIMENSIONE n	
A.E. < 2.000	7
2.000 <= A.E. < 10.000	3
10.000 <= A.E. < 100.000	4
A.E. >= 100.000	0
A.E. >= 500.000	0

Gli abitanti serviti per acquedotto e depurazione da IrisAcqua sono i seguenti:

DATI anno 2021*	IR
Abitanti serviti da acquedotto	139.070
Abitanti serviti da depurazione	119.335
copertura del servizio %	86%

(*) Fonte: predisposizione tariffaria (RDT - dati tecnici) aggiornamento 2022-2023. Per l'anno 2022 sono disponibili i soli dati relativi al servizio di acquedotto. Per uniformità, pertanto, i dati riportati nella tabella soprastante si riferiscono all'annualità 2021.

8.3. Aspetti qualitativi del servizio gestito da IrisAcqua. In particolare, lo stato di rispetto dei macro-indicatori M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate).

A) Per l'indicatore **M1 (perdite idriche)** i valori e le classificazioni di IrisAcqua sono:

INDICATORE M1 (2021)	IR
volumi prelevati	18.010.651
volumi fatturati	10.828.297
Perdite mc	7.182.354
km condotte	1.083
M1a*	15,28
M1B**	39,9%

* perdite lineari mc/Km/gg

** perdite %

CLASSIFICAZIONE	IR
CLASSE 2016	C
CLASSE 2017	C
CLASSE 2018	C
CLASSE 2019	C
CLASSE 2020	C
CLASSE 2021	C

B) Per il macro-indicatore **M2 (interruzioni del servizio)** i valori e le classificazioni di IrisAcqua sono:

INDICATORE M2 (2021)	IR
utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) - n	85.127

utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - n	5.020
indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche - %	151,6
M2: Interruzioni del servizio - ore	0,09

CLASSIFICAZIONE	IR
CLASSE 2016	A
CLASSE 2017	A
CLASSE 2018	A
CLASSE 2019	A
CLASSE 2020	A
CLASSE 2021	A

Si osserva che il Gestore è in classe A (minime interruzioni del servizio).

C) Per il macro-indicatore **M3 (qualità acqua erogata)** i valori e le classificazioni di IrisAcqua sono:

INDICATORE M3 (2021)	IR
M3a: Incidenza ordinanze di non potabilità - %	0,00
M3b: tasso di campioni da controlli interni non conformi - %	0,33
M3c: tasso di parametri da controlli interni non conformi - %	0,06

CLASSIFICAZIONE	IR
CLASSE 2016	D
CLASSE 2017	C
CLASSE 2018	C
CLASSE 2019	C
CLASSE 2020	C
CLASSE 2021	A

Si osserva che IrisAcqua ha migliorato la propria classe di due livelli in un anno.

D) Per il macro-indicatore **M4 (adeguatezza sistema fognario)** i valori e le classificazioni di IrisAcqua sono:

INDICATORE M4 (2021)	IR
M4a: frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - n./100 km	1,410
M4b: adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - %	11,7
M4c: controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - %	0,0
Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	28,50
Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	0,10
Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	0,00

Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione - km	28,60
Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	10
Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	0
Numero di episodi di sversamento da fognatura nera - n	0

CLASSIFICAZIONE	IR
CLASSE 2016	D
CLASSE 2017	D
CLASSE 2018	D
CLASSE 2019	C
CLASSE 2020	E
CLASSE 2021	E

Si osserva che IrisAcqua possiede prevalentemente tratti di fognatura mista (cfr. sopra, § 8.2.D).

E) Per il macro-indicatore **M5 (smaltimento fanghi in discarica)** i valori e le classificazioni di IrisAcqua sono:

INDICATORE M5 (2021)	IR
Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) - t SS	676
A) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica - t SS	72
B) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero - t SS	604
B1) di cui spandimento diretto in agricoltura - t SS	326
B2) di cui per produzione di compost - t SS	0
B3) di cui in termovalorizzatori - t SS	0
B4) di cui mono-incenerito in impianti dedicati - t SS	0
B5) di cui altro - t SS	277
Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto - %	22,90
M5: Smaltimento fanghi in discarica - %	10,69
G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea - A.E.	0
Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) - n	73.745
G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto - %	86,63

CLASSIFICAZIONE	IR
CLASSE 2016	A
CLASSE 2017	A
CLASSE 2018	A
CLASSE 2019	A
CLASSE 2020	A
CLASSE 2021	A

Si osserva che IrisAcqua rientra costantemente nella classe migliore.

F) Per il macro-indicatore **M6 (qualità acque depurate)** i valori e le classificazioni di IrisAcqua sono:

INDICATORE M6 (2021)	IR
G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti - n	112
Numero parametri analizzati nei campioni eseguiti dal gestore sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione - n	2.931
G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti - %	1,02%
M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) - %	8,93%
G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) - %	22,32%

CLASSIFICAZIONE	IR
CLASSE 2016	D
CLASSE 2017	D
CLASSE 2018	C
CLASSE 2019	B
CLASSE 2020	C
CLASSE 2021	C

8.4. Lo stato di attuazione degli interventi in capo a IrisAcqua al 31 dicembre 2022. In particolare, la spesa complessiva per investimenti; i contributi pubblici impiegati nello stesso periodo, compresi i contributi stanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; la spesa pro capite (riferita alle utenze servite da acquedotto); la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).

A) Secondo l'impostazione originaria (l. n. 36 del 1994; d.lgs. n. 152 del 2006; l.r. n. 5 del 2016) il Piano d'Ambito comprende anche un *Programma degli Interventi* che è commisurato all'intero periodo di gestione e indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.

A seguito della regolazione del sistema predisposta dall'ARERA, è stato introdotto un orizzonte più breve, corrispondente ad un quadriennio (c.d. "*periodo regolatorio*"). L'attuale quadriennio regolatorio fa riferimento al periodo 2020-2023 (MTI-3).

B) Di seguito si farà riferimento a quanto previsto nella programmazione dell'annualità 2022, analizzando per IrisAcqua la spesa complessiva per investimenti programmata, i contributi pubblici che il Gestore ha previsto di introitare nello stesso periodo, la spesa *pro-capite* (riferita alle utenze servite da acquedotto), la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).

IrisAcqua S.r.l. dati al 31.12.2022		
Investimenti 2022	€	10.685.699 €
di cui contributi pubblici	€	2.915.036 €
Investimento annuo per utenze (lordo contributi)	€/utenze/anno	168,52
Investimento annuo per utenze (netto contributi)	€/utenze/anno	122,55
Investimento annuo per mc venduto (lordo contributi-solo mc acquedotto)	€/mc/anno	1,00
Investimento annuo per mc venduto (netto contributi- solo mc acquedotto)	€/mc/anno	0,73

C) Qui di seguito è riportata la tabella dove sono riepilogate le spese per investimenti 2022 in euro effettivamente sostenute dal Gestore (cfr. nota IRIS Prot. AUSIR n. 3269/2023), distinti per segmento del servizio idrico integrato, comunicati all'AUSIR da IrisAcqua:

SPESE PER INVESTIMENTO 2022 - IRISACQUA [€]	
Acquedotto	6.158.851,28
Depurazione	1.201.951,54
Fognatura	4.100.080,53
Altri/Generici	408.918,37
Totale	11.869.801,72

D) Nel corso del 2022 l'AUSIR ha trasferito a favore di tutti i gestori risorse pubbliche pari a complessivi Euro 11.846.508,32, destinate alla realizzazione di opere del servizio idrico integrato. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa riferita a IrisAcqua, con l'indicazione della denominazione dell'intervento finanziato, della somma trasferita e della fonte di finanziamento.

TITOLO INTERVENTO	SOMMA TRASFERITA	BENEFICIARIO	FONTE DI FINANZIAMENTO
Intervento FGPS12 - Rifacimento della rete fognaria del Capoluogo di Grado - 1° lotto - 1° stralcio	2.663.142,88 €	IrisAcqua S.r.l.	L. 147/2013, art. 1, co. 112; APQ dd 31.10.2014

8.5. (segue) Infrazioni alla direttiva UE n. 271/1991. In particolare, lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2022 con riferimento al territorio gestito da IrisAcqua.

A) Si rinvia al precedente § 2.3. per gli agglomerati, oggetto d'infrazione, cui è interessato il gestore IrisAcqua, e per lo stato di risoluzione delle relative infrazioni al 31 dicembre 2022.

8.6. Il rispetto degli obblighi stabiliti nella Convenzione-Contratto. Gli oneri e i risultati della gestione in house di IrisAcqua in capo al cd. ente affidante.

A) Subentrata l'AUSIR alla Consulta d'ambito nella Convenzione-Contratto per legge regionale, nel

2022 l'AUSIR non ha sollevato a IrisAcqua contestazioni per inadempimenti rispetto a tale Convenzione, né ha ricevuto da terzi (in particolare, dai Comuni o dall'utenza) lamentele oppure richieste di contestazioni d'inadempimento verso lo stesso Gestore.

B) Come detto (§ 8.1.), il servizio di IrisAcqua non fu affidato dall'AUSIR, bensì dalla pregressa e ormai sciolta Autorità d'Ambito territoriale ottimale "Orientale Goriziano", cui succedette la Consulta d'ambito "Orientale goriziano".

Essendo l'AUSIR - per legge regionale - subentrata a tale Consulta nelle funzioni e nei rapporti, si ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «ente affidante» in capo al quale rilevare in questa Relazione «gli oneri e i risultati» dell'affidamento *in house* alla società IrisAcqua (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2022 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società IrisAcqua.

Pertanto, né l'ATO, né la Consulta d'Ambito, né l'AUSIR hanno mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di IrisAcqua.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui «*al fine di garantire il rispetto del principio*» di separazione fra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, «*gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio*» e «*non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*».

Comunque né IrisAcqua, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2022 da tali Comuni nei confronti di IrisAcqua che hanno comportato oneri per i Comuni stessi (come ad es. ripianamenti delle perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc.).

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di IrisAcqua, essi si ricavano sia dai dati (quantitativi e qualitativi) illustrati nei precedenti § 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., sia dalla tariffa approvata per IrisAcqua (v. *infra*, § 8.7.).

8.7. L'aggiornamento biennale (2022-2023) della tariffa di IrisAcqua: la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR 24 novembre 2022, n. 57 e la conseguente deliberazione dell'ARERA 18 aprile 2023, n. 172/2023/R/IDR. La tariffa di IrisAcqua.

A) Con deliberazione 24 novembre 2022, n. 57 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha approvato l'aggiornamento biennale (2022-2023) della predisposizione della tariffa per IrisAcqua (ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR), in particolare aggiornando il cd. schema regolatorio di tale Gestore.

B) Con [deliberazione 18 aprile 2023, n. 172/2023/R/IDR](#) l'ARERA ha approvato tale schema regolatorio e, «tenuto conto degli obiettivi specifici» per IrisAcqua, ha anche deciso «di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe (...) i valori del moltiplicatore ϑ (...) per gli anni 2022 e 2023».

C) Come accennato in precedenza, nella tariffa del Gestore (meglio, nello schema regolatorio e negli atti che lo compongono) si combinano i dati riguardanti al contempo la qualità e la quantità del servizio nel bacino d'utenza servito.

Pertanto qui di seguito è riportato l'aggiornamento del cd. Piano Economico-Finanziario 2020-2023 per IrisAcqua (approvato con l'indicata deliberazione AUSIR n. 57 del 2022 quale Allegato E).

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Irisacqua S.r.l.- Allegato E

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

	UdM	Del 580/2019/R/IDR	Del 639/2021/R/IDR
VRG ²⁰¹⁸	euro	26.373.449	26.373.449
Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti fluttuanti	n. abitanti	150.268	150.268
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0.25pop_{flutt}} \leq VRG_{PM} (SI) \text{ oppure } \frac{VRG^{2018}}{pop+0.25pop_{flutt}} > VRG_{PM} (NO)$	SI/NO	NO	NO
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	SI/NO	NO	NO
$\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	58.654.766	52.730.342
RAB _{MT1-2}	euro	103.659.877	103.659.877
$\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MT1-2}} \leq \omega (SI) \text{ oppure } \frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MT1-2}} > \omega (NO)$	SI/NO	NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio	Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)			
ψ	(0,4-0,8)	0,80	0,40
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	V	V

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a	euro	13.194.837	13.378.794	14.429.496	14.579.414
Capex ^a	euro	11.081.619	11.423.706	10.528.523	9.887.707
FoNI ^a	euro	1.027.402	4.210.027	1.184.103	1.525.157
RC _{TOT} ^a	euro	341.553	-1.920.000	833.742	1.912.297
ERC ^a	euro	30.484	30.820	30.974	30.974
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	25.675.896	27.123.347	27.006.838	27.935.548

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	25.675.896	27.123.347	27.006.838	27.935.548
R ^{a-2} _b	euro	159.044	226.189	155.348	183.690
$\sum \text{tarif}^{(01b)}_{vscat} \cdot vscat^{a-2}$	euro	25.029.889	24.832.139	24.427.874	24.789.539
g ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,019	1,082	1,099	1,119

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,062	1,083	1,150	1,167
VRG ^a (coerente con g ^a applicabile)	euro	25.675.896	27.123.347	27.006.838	27.935.548
g ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,019	1,082	1,099	1,119

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Irisacqua S.r.l.- Allegato E

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a _{ord}	euro	9.651.315	9.651.315	9.680.365	9.680.365
Opex ^a _{aj}	euro	3.439.954	3.623.911	4.645.564	4.795.481
Op ^a _{new,a}	euro	0	0	0	0
Opex ^a _{OT}	euro	103.568	103.568	103.568	103.568
Opex ^a _{OG}	euro	0	0	0	0
Op ^a _{social}	euro	0	0	0	0
Op ^a _{mis}	euro	0	0	0	0
Op ^a _{COVID}	euro				
Opex^a (al netto degli ERC)	euro	13.194.837	13.378.794	14.429.496	14.579.414
AMM ^a	euro	5.497.391	5.840.786	5.427.979	5.090.144
OF ^a	euro	4.118.314	4.125.937	3.742.507	3.504.885
OF ^a _{isc}	euro	1.465.914	1.456.983	1.358.037	1.292.678
ΔCUIIT ^a _{Capex}	euro	0	0	0	0
Capex^a (al netto degli ERC)	euro	11.081.619	11.423.706	10.528.523	9.887.707
IP ^{ex p}	euro	4.528.241	15.323.199	7.010.237	5.090.156
Capex ^a	euro	11.081.619	11.423.706	10.528.523	9.887.707
FNInew,a	euro	0	3.119.594	0	0
ERC ^a _{capex}	euro	0	0	0	0
ERC ^a _{opex}	euro	30.484	30.820	30.974	30.974
ERC^a	euro	30.484	30.820	30.974	30.974

FONDO NUOVI INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
FNIn ^a _{Foll}	euro	0	3.119.594	0	0
AMM ^a _{Foll}	euro	1.027.402	1.090.433	1.184.103	1.525.157
ΔCUIIT ^a _{Foll}	euro	0	0	0	0
ΔT ^{ATO} _{G,ind}	euro	0	0	0	0
ΔT _{G,for}	euro				
FoNI^a	euro	1.027.402	4.210.027	1.184.103	1.525.157

INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Investimenti al lordo dei contributi	euro	12.987.006	18.556.190	10.836.085	10.351.062
Contributi	euro	8.458.765	3.232.991	3.645.848	5.080.906
Investimenti al netto dei contributi	euro	4.528.241	15.323.199	7.190.237	5.270.156
CIN	euro	118.443.063	117.686.397	119.652.522	117.988.586
CIN _{tp}	euro	20.935.043	20.772.430	21.855.564	24.898.328
OF/CIN	%	3,48%	3,51%	3,13%	2,97%

Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Strumento allocativo (€/mc)	€/mc	0,00	0,00	-	-
$(1+y_{ij}^{OP}) \cdot \max(0, \Delta Opex)$	euro	25.534	25.534	25.534	25.534

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Irisacqua S.r.l.- Allegato E

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)		
	UdM	2020-2023
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro	0
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro	0
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro	0
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE		
	UdM	Del 639/2021/R/IDR
$Ip_{c,t}$	euro	345.596.386
$FA_{IP,c,t}$	euro	246.897.605
$CFP_{c,t}$	euro	97.495.151
$FA_{CFP,c,t}$	euro	68.084.107
LIC	euro	15.690.985
VR a fine concessione	euro	84.978.723

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Irisacqua S.r.l.- Allegato E

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da tariffe	euro	24.692.032	24.978.558	25.747.317	26.118.666
Contributi di allacciamento	euro	6.037	12.073	-	-
Altri ricavi SII	euro	104.675	104.675	80.750	80.750
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	226.189	226.189	155.348	183.690
Totale Ricavi	euro	25.028.932	25.321.495	25.983.416	26.383.106
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	- 8.129.868	- 8.308.146	- 8.773.607	- 8.917.511
Costo del personale	euro	- 5.095.083	- 5.095.083	- 5.236.556	- 5.236.556
Totale Costi	euro	- 13.224.950	- 13.403.229	- 14.010.163	- 14.154.067
MOL	euro	11.803.982	11.918.266	11.973.252	12.229.039
Ammortamenti	euro	- 5.118.270	- 5.994.480	- 4.998.822	- 5.173.767
Reddito Operativo	euro	6.685.712	5.923.787	6.974.430	7.055.272
Interessi passivi	euro	- 5.496.155	- 5.443.353	- 5.011.850	- 4.655.716
Risultato ante imposte	euro	1.189.557	480.434	1.962.580	2.399.556
IRES	euro	- 331.886	- 134.041	- 547.560	- 669.476
IRAP	euro				
Totale imposte	euro	- 331.886	- 134.041	- 547.560	- 669.476
Risultato di esercizio	euro	857.670	346.393	1.415.021	1.730.080

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Irisacqua S.r.l.- Allegato E

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	24.373.891	24.475.190	25.576.132	25.723.023
Contributi di allacciamento	euro	180.000	180.000	-	-
Altri ricavi SII	euro	104.675	104.675	80.750	80.750
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	226.189	226.189	155.348	183.690
RICAVI OPERATIVI	euro	24.884.755	24.986.054	25.812.230	25.987.463
Costi operativi	euro	- 13.224.950	- 13.403.229	- 13.025.662	- 13.169.566
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	- 13.224.950	- 13.403.229	- 13.025.662	- 13.169.566
Imposte	euro	- 331.886	- 134.041	- 547.560	- 669.476
IMPOSTE	euro	- 331.886	- 134.041	- 547.560	- 669.476
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	11.327.918	11.448.784	12.239.008	12.148.420
Variazioni circolante commerciale	euro	- 2.162.497	- 976.813	- 2.837.353	- 145.435
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	80.640
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	9.165.421	10.471.971	9.401.654	12.083.625
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	- 1.027.402	- 2.290.028	- 1.184.093	- 1.525.142
Altri investimenti	euro	- 11.959.604	- 16.266.162	- 9.651.991	- 8.825.920
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 3.821.585	- 8.084.220	- 1.434.430	1.732.563
FoNI	euro	1.027.402	2.290.028	1.184.103	1.525.157
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	1.131.838	- 653.626	2.011.853	513.021
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	8.458.765	3.232.991	3.645.848	5.080.906
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	6.796.420	- 3.214.827	5.407.373	8.851.646
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	8.127.211	8.497.434	4.000.000	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	- 5.496.155	- 5.443.353	- 5.011.850	- 4.655.716
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	2.631.056	3.054.081	- 1.011.850	- 4.655.716
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	9.427.476	- 160.746	4.395.523	4.195.930
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	
TIR levered	%	
ADSCR	n.	
DSCR minimo	n.	
LLCR	n.	

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Irisacqua S.r.l.- Allegato E

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ATTIVO	164.538.669	177.916.448	164.986.994	174.505.654
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	116.645.570	129.787.542	116.171.885	121.349.180
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0	23.048.412	23.048.412
II - Immobilizzazioni materiali	116.566.758	129.708.730	92.673.317	97.850.612
III - Immobilizzazioni finanziarie	78.812	78.812	450.157	450.157
C) Attivo circolante	47.392.786	47.628.593	48.571.323	52.912.688
I - Rimanenze	405.504	405.504	553.642	553.642
II - Crediti	29.013.054	29.409.606	33.218.669	33.364.104
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	9.427.476	9.266.730	14.799.012	18.994.942
IV - Disponibilità liquide	8.546.753	8.546.753	0	0
D) Ratei e risconti	500.313	500.313	243.786	243.786

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Irisacqua S.r.l.- Allegato E

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
PASSIVO	164.538.669	177.916.448	164.986.994	174.505.654
A) Patrimonio netto	53.959.469	59.493.440	54.915.435	62.855.934
I - Capitale	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0	0
IV - Riserva legale	0	0	220.118	220.118
V - Riserve statutarie	0	0	0	0
VI - Altre riserve	9.341.989	14.529.567	41.111.600	47.322.018
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	20.425.937	20.425.937	-11.055.082	-11.055.082
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	3.333.873	4.191.543	3.223.780	4.638.800
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	857.670	346.393	1.415.021	1.730.080
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0
B) Fondi per rischi e oneri	21.397.308	21.397.308	17.267.994	18.252.495
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.519.165	1.519.165	1.460.708	1.460.708
D) Debiti	87.593.936	95.437.744	88.650.959	89.244.619
1) obbligazioni	0	0	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0
4) debiti verso banche	79.341.401	87.838.835	79.594.605	79.594.605
5) debiti verso altri finanziatori	0	0	-27.700	-27.700
6) acconti	0	0	0	0
7) debiti verso fornitori	4.663.414	4.663.414	6.164.972	6.273.634
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate	0	0	0	0
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0
12) debiti tributari	0	0	-96.200	41.633
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0	0
14) altri debiti	3.589.121	2.935.495	3.015.282	3.362.447
E) Ratei e risconti	68.791	68.791	2.691.898	2.691.898
Dividend Payout Ratio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

8.8. Conclusioni.

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2022 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.

RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

EX ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022, PER L'ANNO 2022

GESTORE ISONTINA AMBIENTE S.R.L.

- PARTE PRIMA -

INTRODUZIONE GENERALE

CAPITOLO 1.

LA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

PREVISTA DALL'ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022.

1.1. Oggetto e scopo della relazione di ricognizione.

A) Nell'art. 30, [d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201](#)¹ è così previsto (secondo le modifiche introdotte dall'art. 18, co. 11, lett. a, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41):

«1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

¹ Essendo preordinata dalla legge a fini di trasparenza e conoscibilità, questa Relazione contiene i *link* in rete agli atti e documenti indicati nel testo quando in esso appaiono per la prima volta (e talora anche successivamente per una migliore lettura). Le deliberazioni dell'AUSIR sono invece pubblicate - secondo la legislazione statale e regionale, nonché secondo lo Statuto dell'AUSIR - sul sito dell'Ente (<http://www.ausir.fvg.it/amministrazione-trasparente>).

B) Lo scopo della disposizione e della relazione di ricognizione è individuato nel successivo art. 31, co. 1: *«rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»*.

Tale scopo era indicato anche nella *Relazione illustrativa* che il Governo (Draghi-I) aveva allegato allo schema del decreto legislativo, inviato alle Camere per i pareri di competenza: fornire *«ampia pubblicità al fine di conoscibilità e trasparenza»*, con l'ulteriore precisazione *«in modo da permettere ad operatori economici così come a cittadini e utenti di avanzare proposte»* (pag. 4, *Relazione illustrativa*, nel fascicolo della Camera dei deputati, [Atto del Governo 003](#)).

C) Le indicate disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2022 si riallacciano ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo nella [legge di delegazione 5 agosto 2022, n. 118](#), che è la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Concorrenza 2021* (cfr. in particolare art. 8, co. 2, lett. h, s, u).

D) Il d.lgs. n. 201 del 2022, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituisce anche attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo cui la Repubblica italiana doveva approvare, entro dicembre 2022, la legge sulla concorrenza 2021 (misura M1C2-6), nonché *«tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021»* (misura M1C2-8: cfr. decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, oggi in www.italiadomani.gov.it).

E) L'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti) deve redigere la relazione-ricognizione per i servizi affidati nel territorio di sua competenza perché rientra nel novero degli *«enti competenti»*, (art. 30, co. 1, d.lgs. n. 201 del 2022), a loro volta definiti dal medesimo decreto (art. 2, co. 1, lett. b) come gli enti locali e anche *«gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento»*.

Difatti l'AUSIR (v. *infra*, § 1.4.) è stata costituita dalla [l. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5](#) quale *«Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»* (con l'aggiunta di alcuni Comuni della Regione Veneto per il solo servizio idrico integrato: cfr. art. 4, co. 1).

F) La relazione-ricognizione annuale, ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, è destinata a sommarsi alla

relazione sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito (per il servizio idrico integrato e per il servizio rifiuti) che ogni anno l'AUSIR deve presentare al Consiglio e alla Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, sempre per fini di trasparenza e conoscibilità, in base alla legge regionale n. 5 del 2016 (cfr. art. 14).

1.2. Periodo di riferimento per la ricognizione: anno 2022.

A) Questa Relazione è storicamente la prima del genere previsto dall'art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

B) Essendo questa Relazione da redigere e approvare entro il 31 dicembre 2023 (cfr. co. 3 del medesimo art. 30), in essa l'AUSIR ha preso a riferimento l'anno 2022, per il quale esiste una base (certa e consolidata) di dati, in particolare sotto il profilo tariffario, sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti, salvi alcuni riferimenti a dati, atti o eventi del 2021 o del 2023 che talvolta si faranno in questa Relazione per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

1.3. Indicazioni dell'ANAC sulla relazione di ricognizione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui la Relazione deve essere inviata, non ha sinora adottato linee guida o un modello per le relazioni ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, pur riservandosi di farlo in futuro al fine di «*orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices*» (cfr. <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica>).

B) Sul suo sito, invece, l'ANAC ha indicato per il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti alcuni atti e indicatori dell'ARERA, ex art. 7, d.lgs. n. 201 del 2022, di cui l'AUSIR ha tenuto conto in questa Relazione e prima ancora - secondo precisi doveri di legge - nei suoi vari atti d'esercizio delle funzioni riferite a tali servizi.

1.4. L'AUSIR quale ente competente ad approvare la relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) La [legge regionale n. 5 del 2016](#), istitutiva dell'AUSIR, si pone espressamente in attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (cfr. art. 1, co. 2, l.r. n. 5 del 2016), in particolare di quelle clausole statutarie secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «*ordinamento degli enti locali*» e potestà legislativa concorrente nella materia «*disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi*» (art. 4, co. 1, punto 1-bis; art. 5, co. 1, punto 7, Statuto).

L'AUSIR è stata «*istituita a far data dal 1° gennaio 2017*» ed è divenuta «*operativa*» il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale (art. 23, co. 1, l.r. n. 5 del 2016).

L'AUSIR è istituita nella speciale forma di «*ente pubblico economico*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art.

4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016) e ha «*autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016). La sua contabilità è «*economico-patrimoniale*», sicchè l'AUSIR «*tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili*» (art. 4, co. 4, l.r. n. 5 del 2016).

B) Si è detto che all'AUSIR «*partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...) per l'intero Ambito territoriale ottimale*», il quale è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto secondo l'Intesa conclusa il 30 ottobre 2017 fra le due Regioni (Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Tegli Veneto: art. 4, co. 1, art. 3, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

Infatti con la legge regionale del 2016 si è voluto superare la logica della precedente disciplina regionale, che ancorava al livello provinciale la dimensione degli ambiti ottimali, e quindi si è previsto l'accorpamento degli ambiti territoriali in un ambito regionale unico, nella consapevolezza che una maggiore efficienza è raggiungibile organizzando il SII in bacini ancora più ampi rispetto a quelli provinciali. Analogamente si è previsto per il servizio rifiuti, le cui funzioni e gestioni prima erano di livello comunale.

Le precedenti cinque Consultazioni d'ambito per il servizio idrico integrato - di livello provinciale - sono state messe in liquidazione e poi sciolte, le loro funzioni trasferite all'AUSIR (art. 24, l.r. n. 5 del 2016).

C) L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle «*funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (art. 4, co. 5, l.r. n. 5 del 2016).

Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare:

- la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'ambito, costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario, definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza;
- la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi;
- il controllo sulle attività svolte dai Gestori, in ragione della disciplina complessiva del servizio.

D) La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni (come detto, tutti quelli del Friuli-Venezia Giulia, nonché alcuni Comuni del Veneto per il solo servizio idrico integrato: art. 4, co. 1, l.r. n. 5 del 2016): in totale i Comuni sono 226 (215 del Friuli-Venezia Giulia; 11 del Veneto).

Non si tratta di una partecipazione "all'ente", bensì di una partecipazione "nell'ente" da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci: infatti tale partecipazione dei Comuni si attua (a) *«mediante la partecipazione dei rappresentanti (dei Comuni) agli organi dell'Ente»* (l'Assemblea regionale d'Ambito, il Consiglio di Amministrazione, le Assemblee locali), nonché (b) *«mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi»* ulteriori dell'AUSIR (il Presidente, il Direttore generale, il Revisore dei conti: cfr. art. 1, co. 3, Statuto AUSIR).

I Comuni non hanno quote di partecipazione nell'AUSIR (come sarebbe se invece essa fosse - ad esempio - un consorzio di diritto pubblico oppure una società di capitali), ma sono gli stessi rappresentanti dei Comuni (i Sindaci) a costituire gli organi dell'AUSIR, direttamente (Assemblea regionale d'Ambito, Consiglio di Amministrazione, Assemblee locali), oppure indirettamente (Presidente, Revisore dei conti, Direttore generale, tutti nominati dall'Assemblea regionale d'Ambito).

A sua volta l'AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

E) Fra gli organi spicca l'Assemblea regionale d'Ambito, che *«svolge le funzioni (dell'AUSIR) con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale»* (art. 6, co. 7, l.r. n. 5 del 2016).

L'Assemblea regionale d'Ambito è costituita da *«venti Sindaci eletti (...) dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani»*, nonché dai *«sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT (che) sono membri di diritto»*. Per il servizio idrico integrato l'Assemblea regionale *«è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto»* (art. 6, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 28 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

F) Il Presidente dell'AUSIR è nominato nel suo seno dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 6, co. 6, art. 6 bis, art. 7, l.r. n. 5 del 2016); i suoi compiti sono elencati dalla legge stessa (art. 7, co. 2 e 3, l.r. n. 5 del 2016).

G) Il Consiglio di amministrazione è *«composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna»*; *«con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR»*; anche i compiti del CdA sono elencati dalla legge (art. 6 bis, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 9 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

H) Le Assemblee locali hanno funzioni di consultazione e di approvazione di atti riguardanti affidamenti, interventi e tariffa dei servizi, nei confronti dell'Assemblea regionale d'Ambito; esse sono 6 ("Occidentale Pordenonese"; "Occidentale"; "Interregionale"; "Centrale"; "Orientale goriziana"; "Orientale triestina"); sono costituite da tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascuna Assemblea locale (cfr. art. 8, l.r. n. 5 del 2016).

I) Il Direttore generale – nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito a seguito di selezione pubblica – svolge compiti di amministrazione attiva, essendogli affidata *«la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile»* dell'AUSIR (art. 10, co. 2, l.r. n. 5 del 2016). Alle dipendenze del Direttore generale è organizzata un'apposita *«struttura tecnico operativa»* (art. 4, co. 6, l.r. n. 5 del 2016).

L) Infine anche il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 9, l.r. n. 5 del 2016).

M) Gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio) perché vale la regola secondo cui *«i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente»* (art. 4, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016).

- PARTE SECONDA -

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

CAPITOLO 1.

L'INQUADRAMENTO NORMATIVO

DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI:

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.

1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.

A) Nel [d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#) (art. 183, co. 1, lett. n) si definisce la gestione dei rifiuti come «*la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari*», non costituendo invece «*attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati*».

Definita ciascuna di queste attività, poi, la gestione integrata dei rifiuti è intesa come «*il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade (...), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti*» (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 183, co. 1, lett. ll).

Secondo la stessa legislazione statale, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di «*ambiti territoriali ottimali*», definiti dalle Regioni, alle quali inoltre è «*demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*» urbani (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 200, co. 1, e art. 201, co. 1).

B) Successivamente, abolite le Autorità d'ambito (cfr. art. 2, co. 186 *bis*, [l. 23 dicembre 2009, n. 191](#)), con l'art. 3 *bis*, [d.l. 13 agosto 2011, n. 138](#) si è confermata e anzi rafforzata la scelta di attribuire alle Regioni la definizione del «*perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi*» (co. 1).

Si è inoltre stabilito che «*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza*

economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati (dalle Regioni) cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente» (co. 1 bis), con significative regole pure sugli affidamenti (cfr. anche co. 2 e s.).

Tutte queste disposizioni e *«le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica»* - secondo il medesimo art. 3 bis, d.l. n. 138 del 2011 (cfr. co. 6 bis) - si dovevano intendere *«riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani»*, sicché il relativo servizio era per questa via ricondotto definitivamente nell'alveo di tale tipologia di servizi pubblici (e dunque della relativa disciplina).

C) Qualche anno dopo il legislatore statale ([l. 27 dicembre 2017, n. 205](#), art. 1, co. 527°) ha attribuito all'ARERA per l'intero territorio nazionale anche alcune rilevanti funzioni in materia di rifiuti, fra cui spiccano, per quanto si dirà in seguito:

- quella di predisporre e aggiornare periodicamente il *«metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”»* (cfr. lett. f);
- quella di *«approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento»* (cfr. lett. h);
- quella di *«definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché' vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi»* (cfr. lett. b).

D) Si è giunti infine al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto *«la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale»*, stabilendo *«principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti»* (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).

1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.

A) Nella Regione Friuli-Venezia Giulia, come già accennato, anche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani vale la l.r. n. 5 del 2016, con cui fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico, che è l'intero territorio della Regione.

B) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare, il Piano d'ambito dell'AUSIR; il Metodo Tariffario Rifiuti (MRT-2) di ARERA per il periodo regolatorio 2022-2025 e la predisposizione tariffaria dell'AUSIR per il 2022; il ruolo dei Comuni nella determinazione della TARI.

A) Con deliberazione 10 dicembre 2019, n. 52 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR – all'esito di un complesso procedimento in cui furono coinvolte la Regione e le quattro Assemblee locali dell'AUSIR – approvò il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il documento, come stabilito dall'art. 13, l.r. n. 5 del 2016, fu predisposto in coerenza con la pianificazione regionale di settore e con i contenuti previsti dall'art. 203, co. 3, d.lgs. n. 152 del 2006, vale a dire:

- a) la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti;
- b) il programma degli interventi;
- c) il modello gestionale e organizzativo del servizio;
- d) il piano economico-finanziario.

B) Con [deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif](#), l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Partendo dall'esperienza dell'applicazione del MTR per la redazione dei piani economico-finanziari 2020 e 2021, con questa deliberazione l'ARERA ha introdotto alcune significative innovazioni alla disciplina regolatoria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tra cui merita evidenziare:

- **la regolazione quadriennale**, in base alla quale l'applicazione del MTR-2 già nel corso del 2022 ha prodotto i piani economico-finanziari di ciascuna delle quattro annualità del secondo periodo regolatorio 2022-2025; in base all'art. 8 della deliberazione, peraltro, tali prospetti sono sottoposti ad aggiornamento obbligatorio al termine del primo biennio (aggiornamento PEF 2024-2025) e in qualsiasi momento del periodo regolatorio «*al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano (...) con procedura partecipata dal gestore*» (cd. aggiornamento "infra-periodo");
- l'individuazione degli **impianti di chiusura del ciclo** e i criteri di determinazione delle tariffe di accesso agli stessi.

Nel complesso il MTR-2 ha confermato l'impianto generale del precedente MTR impiegato per la regolazione tariffaria 2020-2021, ovvero:

- definizione di un perimetro (della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati) uniforme per l'intero territorio nazionale, articolato in n. 5 categorie, che sono raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento e lavaggio stradale, gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, trattamento e recupero dei rifiuti, trattamento e smaltimento dei rifiuti, con la precisazione che ogni valutazione relativa agli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani viene mantenuta in capo alle Amministrazioni comunali;
- definizione di un criterio uniforme per la determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento dell'anno "a", basato sull'elaborazione mediante precisi algoritmi di calcolo dei dati consuntivi di gestione dell'anno "a-2"; in particolare, trattandosi di un metodo finalizzato alla predisposizione dei PEF quadriennali 2022-2025, l'art. 7 MTR-2 stabilisce che *«i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: a) per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; b) per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile...»*; se sono assenti i dati contabili 2021, quindi, anche i PEF degli anni successivi al primo (2023-2024-2025) devono essere elaborati sulla scorta dei costi efficienti 2020, rinviando all'aggiornamento biennale il riallineamento delle componenti di costo ai *«dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2)»*;
- applicazione di un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (cd. *price-cap*), ovvero di un tetto di incremento rispetto al PEF dell'anno precedente basato su una combinazione di fattori che tengono in considerazione sia la dinamica inflazionaria, sia il riconoscimento dei margini finanziari per il raggiungimento di *target* migliorativi della gestione a beneficio dell'ambiente e dell'utenza finale, sia della necessità di assorbire gli effetti del d.lgs. n. 116 del 2020 (modifiche in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e possibilità di conferimento delle stessa al di fuori del servizio pubblico);
- suddivisione delle competenze tra i soggetti che intervengono nel procedimento di approvazione dei PEF e dei corrispettivi.

Per quest'ultimo aspetto l'art. 7 della deliberazione ARERA fa la seguente distinzione di soggetti e di competenze:

- **il Gestore del servizio** (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, oppure i singoli servizi che lo compongono, inclusi dunque i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per

il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato da (co. 7.3): (a) una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; (b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; (c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

- **l'Ente territorialmente competente** (nella Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante «*la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario*» (co. 7.4), di assumere «*le pertinenti determinazioni*» e di «*trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025*» (co. 7.5); laddove risultino operativi su un medesimo ambito tariffario più gestori (inclusi i Comuni che gestiscono in economia) compete sempre all'AUSIR – ai sensi dell'art. 29.1 del MTR-2 – acquisire da ciascuno la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF quadriennale di ciascun ambito tariffario;
- **la stessa ARERA**, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale (co. 7.7).

Bisogna segnalare che - ai sensi dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA - i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari validati dall'Ente Territorialmente Competente (AUSIR) costituiscono i prezzi massimi del servizio che fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA possono essere applicati agli utenti dei servizi.

C) Infatti spetta a ciascun Comune predisporre e approvare la tariffa per il suo territorio in ragione del piano economico-finanziario e dei prezzi massimi in esso contenuti: per il Friuli-Venezia Giulia è stabilito che «*le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore*» (l.r. n. 5 del 2016, art. 22, co. 1°). Pertanto, così come nelle altre Regioni, anche in Friuli-Venezia Giulia i Comuni approvano i corrispettivi a carico dell'utenza, cioè la TARI oppure la tariffa cd. corrispettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 668, [l. 27 dicembre 2013, n. 147](#).

Più spesso è il Comune ad approvare la TARI e a riscuoterla, ma nella Regione Friuli-Venezia Giulia da tempo esistono anche (e stanno aumentando) Comuni che hanno optato per la tariffa

corrispettiva che – secondo l'indicata disposizione statale del 2013 - è «*in luogo della TARI*» ed è «*applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*», anziché dal Comune.

D) Di seguito si riepilogano i provvedimenti di validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025 assunti dall'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363 del 2021. Il bacino di gestione interessato da ciascun provvedimento è identificato mediante il nominativo della Società affidataria del servizio:

Provvedimento di validazione del PEF 2022
ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e s.m.l.

Bacino di gestione	
AcegasApsAmga S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 29/22 dd 28.04.2022
SNUA S.r.l.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 30/22 dd 28.04.2022
A&T 2000 S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 33/22 dd 17.05.2022
Ambiente Servizi S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 34/22 dd 17.05.2022
GEA S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 35/22 dd 17.05.2022
NET S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 37/22 dd 17.05.2022
MTF S.r.l.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 39/22 dd 26.05.2022
Isontina Ambiente S.r.l.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 41/22 dd 26.05.2022

E) Viste le novità e la complessità del nuovo Metodo MTR-2, nonché la sua applicazione nell'intero territorio nazionale (dunque per un numero elevatissimo di bacini tariffari), con riferimento al Friuli-Venezia Giulia l'ARERA è riuscita sinora ad approvare la predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (periodo 2022-2025) per il solo territorio del Comune di Trieste, capoluogo di Regione ([deliberazione 14 febbraio 2023, n. 52/2023/R/rif.](#)).

1.4. I livelli quali-quantitativi del servizio e il raggiungimento degli obiettivi di piano; il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA e le Carte della qualità del servizio.

A) Nel 2022 l'ARERA ha completato anche la regolazione della qualità tecnica e contrattuale, aggiungendo alla complessiva disciplina del servizio un importante tassello, alla cui attuazione è chiamata l'AUSIR, ponendo anche le basi per svolgere nel futuro una dettagliata ricognizione e schedatura delle modalità di erogazione del servizio adottate in ciascun territorio comunale, così di fatto superando la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 29 giugno 2020, n. 16, con cui era stato approvato lo schema tipo di disciplinare tecnico per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si poneva l'obiettivo di agevolare il procedimento di standardizzazione dell'offerta, nel rispetto delle specificità e delle prerogative di ciascuna realtà

locale.

Infatti l'ARERA con [deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif](#) ha approvato la nuova "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", in particolare il cd. Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi *standard* generali differenziati per schemi regolatori (v. immagine seguente), individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Fonte: del. ARERA n. 15/2022/R/rif, Allegato A, art. 3.1.

In particolare, bisogna segnalare le seguenti disposizioni generali perché esse illustrano alcuni tratti fondamentali del nuovo assetto dato alla regolazione della qualità tecnica e contrattuale:

- «il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023» (art. 1, co. 2);
- «sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel (...) TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo» (art. 2, co. 1, TQRIF);
- «qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V; b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta

- domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X» (art. 2, co. 2, TQRIF);*
- *«in deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti» (art. 2, co. 4, TQRIF);*
 - *«l'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza» (art. 5, co. 1, TQRIF);*
 - *«la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 1 deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente» (art. 5, co. 2, TQRIF).*

B) A seguito della nuova deliberazione ARERA, anzitutto l'AUSIR ha comunicato a tutti i Gestori e Comuni dell'Ambito territoriale ottimale regionale, ai sensi dell'art. 2.2 della stessa deliberazione ARERA, l'intenzione di non introdurre gli *standard* qualitativi ulteriori rispetto a quelli *«minimi previsti dal TQRIF, fatto salvo il mantenimento di quelli migliorativi e/o ulteriori già eventualmente previsti nei contratti di servizio in essere»*.

Poi con deliberazione 15 marzo 2022, n. 23 l'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR ha individuato il posizionamento delle 215 gestioni regionali nella matrice degli schemi regolatori sopra riportata e ha assunto per tutte le gestioni il livello qualitativo minimo, intendendo in tal modo procedere a una progressiva applicazione dei vincoli qualitativi imposti da ARERA e a una graduale implementazione dei connessi costi operativi e di investimento nei PEF (e, di riflesso, nella TARI/tariffa applicata agli utenti).

A giugno 2022 l'AUSIR ha avviato un tavolo tecnico per la definizione dello schema unico regionale

della Carta della qualità di cui all'art. 5 TQRIF, al quale hanno preso parte tutti gli attuali Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nell'ambito ottimale *ex art.* 3 l.r. n. 5 del 2016.

All'esito dei numerosi incontri del tavolo tecnico, l'AUSIR e i Gestori hanno condiviso un possibile schema tipo della Carta della qualità da replicare sull'intero territorio regionale, che si articola in: (1) un documento principale denominato "*Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", contenente i principi generali e gli *standard* qualitativi applicabili all'intero bacino di gestione di ciascuna Società; (2) alcuni allegati tecnici di dettaglio, ai quali è rimandata la regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio in ciascun bacino tariffario.

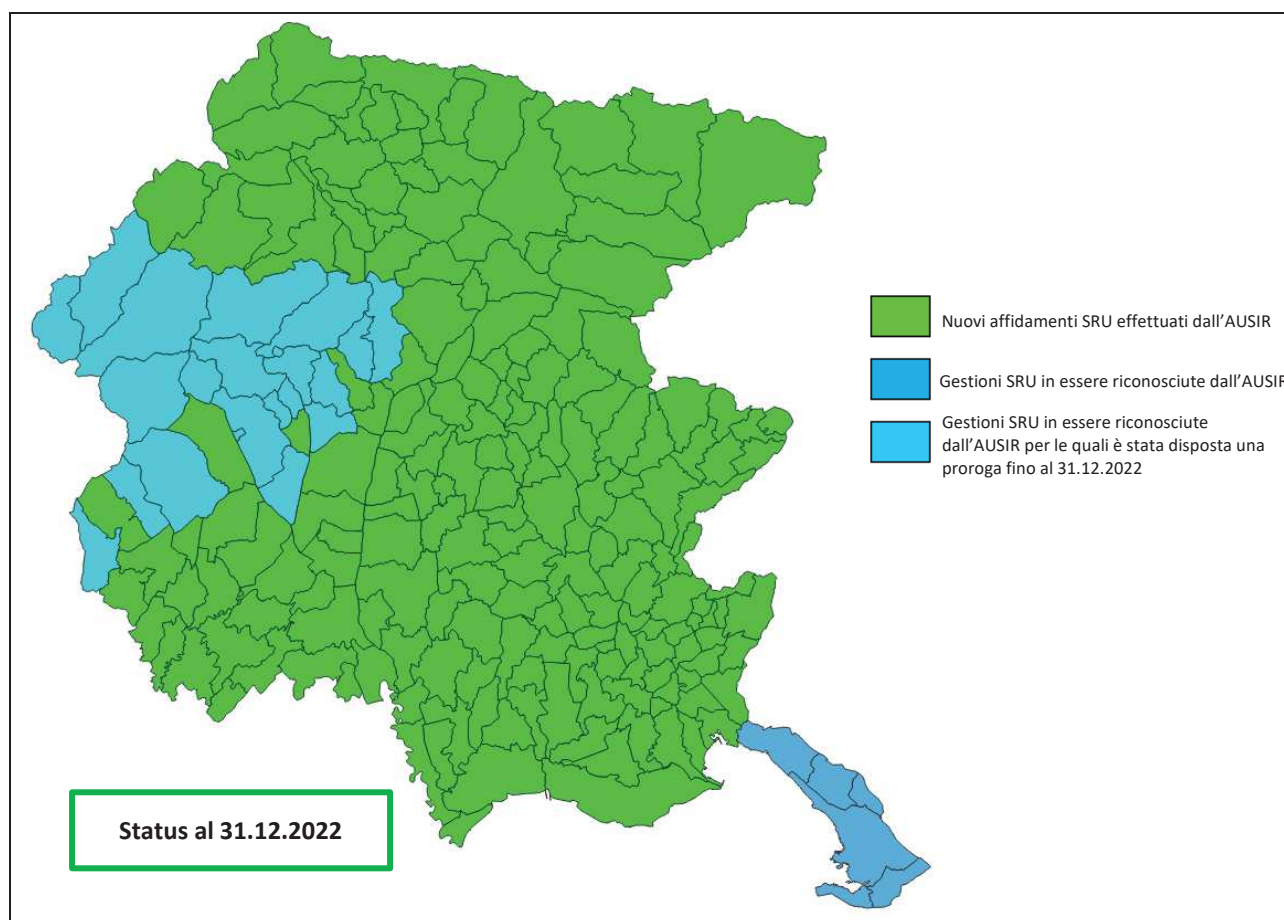
In sede di compilazione degli allegati tecnici, è stato chiesto ai Gestori di interfacciarsi con i rispettivi uffici comunali al fine di prevedere nelle Carte anche la disciplina relativa ai servizi svolti in economia dagli Enti locali.

C) Oggi sono in via di conclusione tutti i procedimenti di approvazione delle 215 Carte della qualità come sopra redatte, sicché nella prossima Relazione annuale si potrà eventualmente illustrare il seguito di tale vicenda di regolazione.

CAPITOLO 2.

*L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.***2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli-Venezia Giulia).**

A) Dal 2019 al 2021 l'AUSIR ha realizzato una complessiva riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero Ambito Territoriale Ottimale Regionale attraverso affidamenti o riconoscimenti delle gestioni esistenti, come illustrato nella cartina seguente.



Al 31 dicembre 2022:

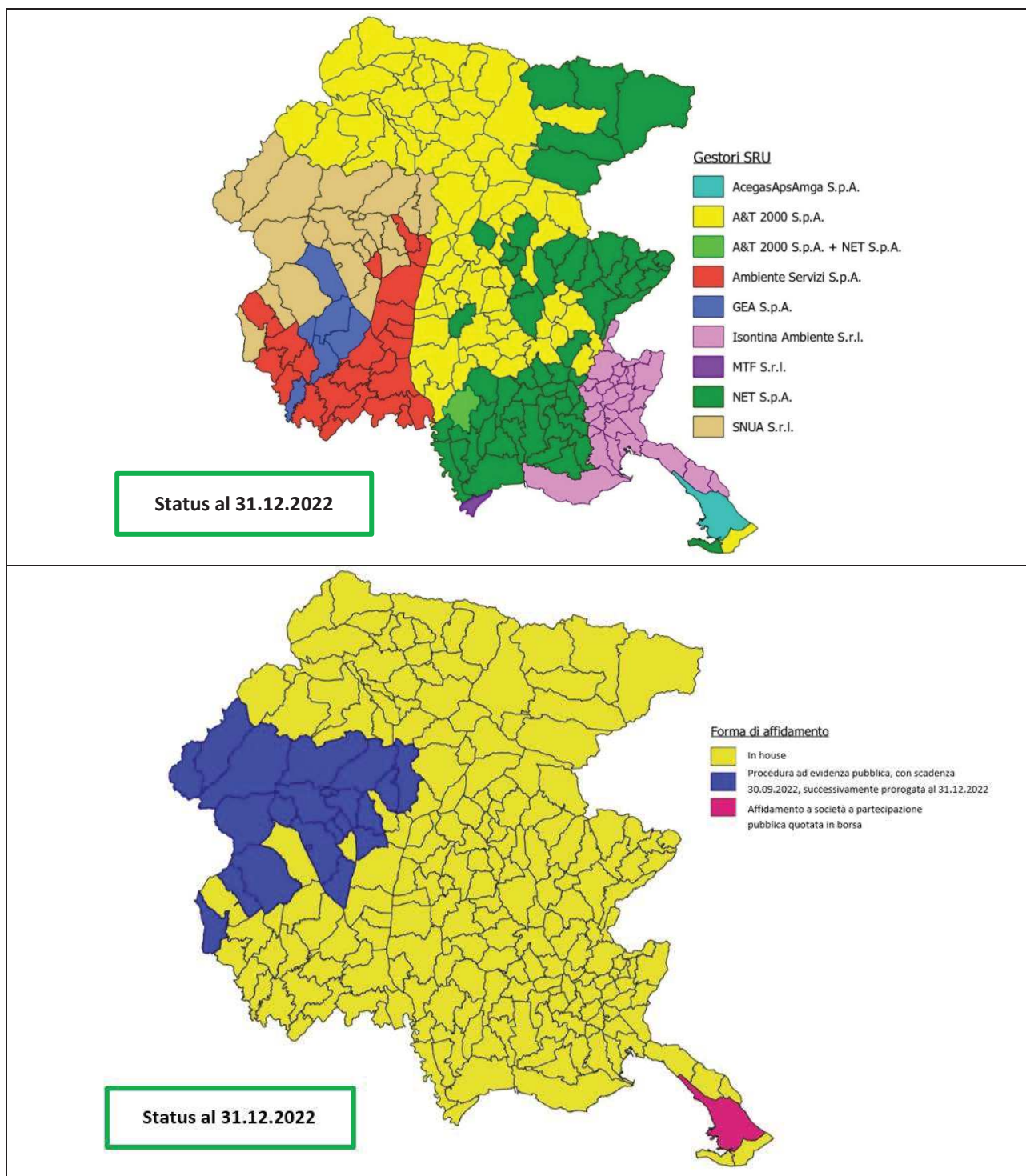
- la riorganizzazione del servizio con i nuovi affidamenti era già a regime per n. 188 Comuni della Regione con scadenza al 1° gennaio 2035;
- per i n. 21 Comuni del bacino di SNUA S.r.l. la gestione del servizio è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 nelle more della conclusione del procedimento relativo all'acquisizione da parte dei Comuni interessati della partecipazione in una delle due Società affidatarie del servizio nella ex-Provincia di Pordenone (Ambiente Servizi S.p.A. e GEA S.p.A.);

AUSIR

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

- per i restanti 6 Comuni (costituenti la ex-Provincia di Trieste) le gestioni in essere prima dell'operatività dell'AUSIR permangono fino alla loro naturale scadenza.

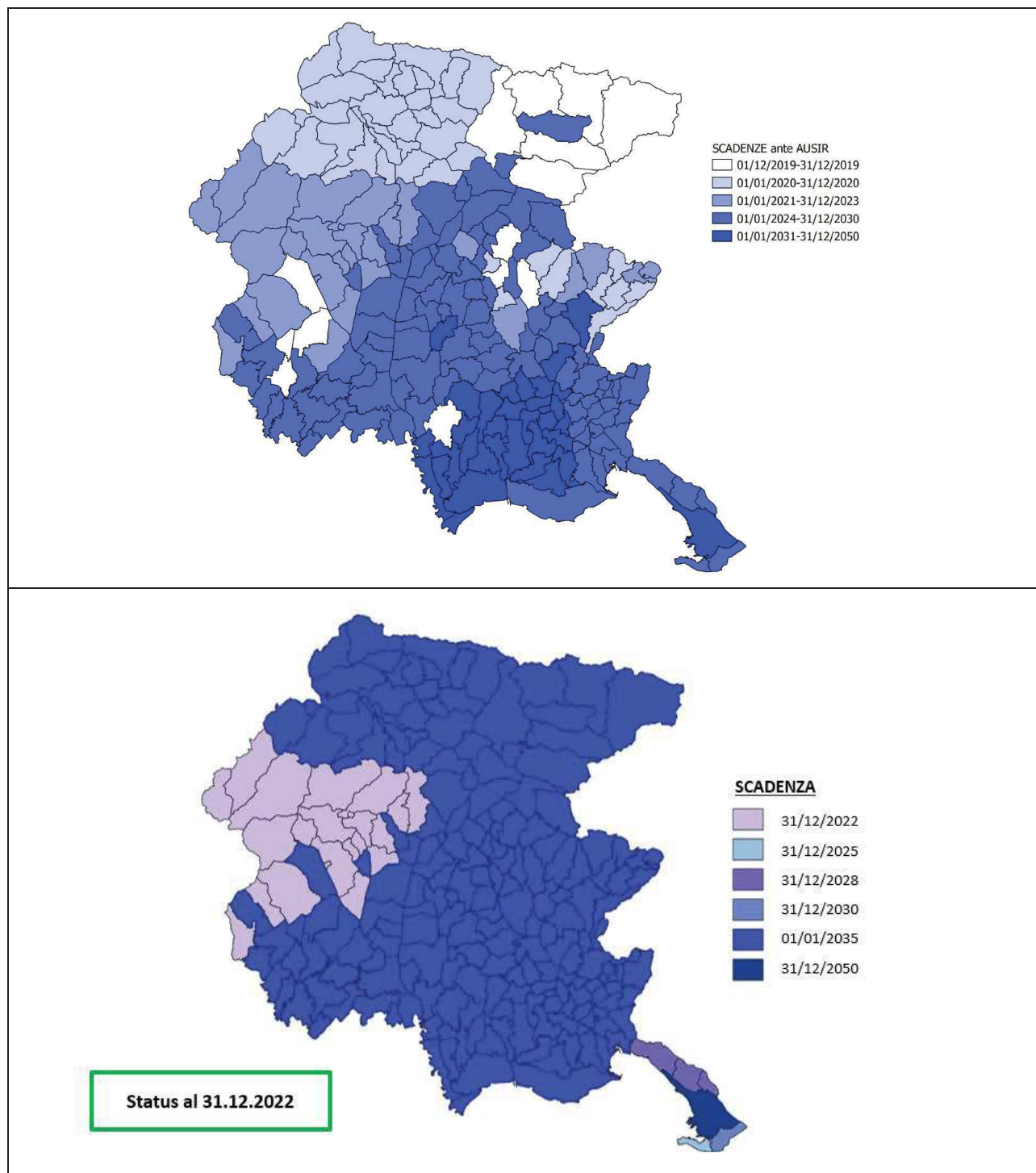
B) Le due cartine seguenti rappresentano i Gestori, i territori gestiti e le forme di affidamento.



AUSIR

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

C) L'attività prodotta negli anni di operatività dell'AUSIR ha favorito il progressivo riallineamento delle scadenze delle gestioni, come risulta dal confronto delle rappresentazioni seguenti: al 31 dicembre 2022 si discostavano dalla scadenza del 1° gennaio 2035 i soli Comuni del bacino di gestione di SNUA S.r.l. e i 6 Comuni della ex-Provincia di Trieste.



2.2. Aspetti dimensionali delle gestioni nell'Ambito unico regionale. In particolare, gli abitanti e i Comuni serviti; l'estensione territoriale e la suddivisione per zone altimetriche; i PEF validati; la raccolta differenziata.

A) Sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti operanti nell'Ambito regionale, la tabella riepilogativa di seguito riportata indica al 2022 i dati relativi agli 8 bacini di gestione, evidenziando per ciascuno la popolazione residente, il numero di Comuni serviti dal medesimo Gestore e l'estensione superficiale dell'area servita:

Bacino di gestione [Gestore principale]	Abitanti residenti (*)	Comuni serviti	kmq
A&T 2000 S.p.A.	230.144	78,5 (**)	2.931,64
AcegasApsAmga S.p.A.	199.015	1	85,10
Ambiente Servizi S.p.A.	172.404	23	809,36
GEA S.p.A.	92.171	6	253,01
Isontina Ambiente S.r.l.	149.108	28	564,72
MTF S.r.l.	6.833	1	15,71
NET S.p.A.	300.074	56,5 (**)	2.059,96
SNUA S.r.l.	44.898	21	1.212,99

(*) Dati servizio demografico dell'Istat al 01.01.2022.

(**) incluso il territorio di competenza nel Comune di Rivignano Teor.

B) In base alla suddivisione in zone altimetriche operata dall'ISTAT, sul territorio regionale si registra la seguente distribuzione:

	Z1 Montagna interna	Z3 Collina interna	Z4 Collina litoranea	Z5 Pianura	
Ambito unico regionale					
TOTALE	60.951	193.160	228.833	711.703	Popolazione servita
	58	44	6	107	Comuni serviti

C) La tabella sotto riportata riassume l'ammontare dei PEF validati dall'AUSIR per il 2022 nell'intero Ambito unico regionale.

	Quota Gestore "principale" 2022 (netto IVA) - €	Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2022) - €	Totale 2022 - €	Popolazione servita al 01.01.2022 - Ab. eq.
Ambito unico regionale				
TOTALE	149.711.137,35	28.217.838,20	177.928.975,54	1.239.810 (*) (**)

(*) Per il bacino di gestione di MTF S.r.l. è stata considerata una popolazione equivalente di circa 42.000 ab, in coerenza con le valutazioni di cui alla relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 allegata alla deliberazione di affidamento n. 37/2019.

(**) Per l'ambito tariffario di Grado è stata considerata una popolazione equivalente di circa 17.900 ab, in coerenza con le valutazioni operate per Lignano Sabbiadoro.

D) La disciplina europea e quella statale in attuazione richiedono l'attivazione di gestioni accurate in materia di differenziazione, per favorire il conseguimento degli obiettivi vincolanti di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, garantendo sia un riciclaggio di elevata qualità, sia l'impiego di materie prime secondarie di qualità.

Con [decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2022, n. 88](#) è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani - Aggiornamento 2022, che prevede tra gli altri il seguente obiettivo per il Friuli-Venezia Giulia: «Op2. Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Al fine di potenziare l'invio al riciclaggio dei rifiuti urbani e di promuovere l'attuazione di sistemi di raccolta differenziata che garantiscano la massima differenziazione, l'obiettivo prevede che entro il 2027 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunga almeno il 75%, laddove l'articolo 3 della L.R. 34/2017 fissa, entro il 2024, il raggiungimento di almeno il 70%».

Relativamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (RD), il Piano d'Ambito fotografava la seguente condizione di partenza:

	% RD 2018	% RD obiettivo per il primo triennio
SUB-AMBITO		
Assemblea Occidentale	83%	88%
Assemblea Centrale	70%	85%
Assemblea Orientale goriziana	68%	81%
Assemblea Orientale triestina (escluso Trieste)	60%	80%
Città di Trieste	41%	48% (*)

(*) Nelle more dell'aggiornamento triennale del piano, per il Comune di Trieste è stato assunto un target di raccolta differenziata per il 2022 pari al 48%, quale obiettivo intermedio nel percorso di adeguamento della gestione SRU ai vincoli europei (Direttiva UE 2018/852).

L'ARPA FVG nel suo sito raccoglie, bonifica e valida i principali dati annuali e semestrali su produzione e gestione dei rifiuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, allo scopo di fornire un quadro conoscitivo costantemente aggiornato, anche suddiviso per Comune, ove i dati annuali sono certificati, mentre i dati semestrali sono raccolti e pubblicati al solo fine statistico (<https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-urbani/produzione-di-rifiuti-urbani-in-fvg/>).

CAPITOLO 7.

LA GESTIONE DI ISONTINA AMBIENTE S.R.L.

7.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di Isontina Ambiente.

A) Nel 2022 il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani condotto da Isontina Ambiente ha interessato i territori dei Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago-Doberdob, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio-Števerjan, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob Soci, Staranzano, Turriaco e Villesse (GO). Nel 2022 Isontina Ambiente, inoltre, ha gestito servizi in materia di rifiuti per i territori dei Comuni di Duino Aurisina, Monrupino e Sgonico (TS).

B) L'affidamento e la gestione del servizio di Isontina Ambiente sono secondo il modello cd. *in house providing*.

Quanto ai territori dei Comuni di Duino Aurisina, Monrupino e Sgonico, con la deliberazione 10 dicembre 2019, n. 51 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR decise «*di accertare che Isontina Ambiente S.r.l. (possedeva) i requisiti ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016, e dunque di stabilire che tale società (potesse) proseguire nelle gestioni affidate*» a suo tempo da tali Comuni, «*fino alle naturali scadenze*» (comunque 31 dicembre 2028) «*fissate nei relativi atti di affidamento e contratti*», indicati nell'Allegato n. 1 a tale deliberazione. Tali gestioni sono regolate rispettivamente dalla Convenzione 21 dicembre 2015, registrata a Monfalcone in data 28 dicembre 2015 al n. 765 (Duino Aurisina), dalla Convenzione 6 aprile 2016, registrata a Monfalcone in data 7 aprile 2016 al n. 252 s. 3 (Monrupino), dalla Convenzione 6 aprile 2016, registrata a Monfalcone in data 7 aprile 2016 al n. 251 s. 3. (Sgonico).

Per i territori di tutti gli altri Comuni, invece, con la deliberazione 14 luglio 2020, n. 27, l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR decise: «*1) di individuare il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Orientale Goriziana" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*»; 2) «*di scegliere per tale ambito la forma di affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in capo a Isontina Ambiente s.r.l.*»; 3) «*di affidare a Isontina Ambiente s.r.l. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che partecipano a tale Società*», alle condizioni stabilite nella stessa deliberazione, fra cui il «*termine iniziale del 1° settembre 2020*» e il «*termine finale del 1° gennaio 2035*».

A seguito di tale affidamento a regime dell'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il rapporto è regolato dal *Contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati*, stipulato il 1° settembre 2020 fra l'AUSIR e Isontina Ambiente, dove è anche ripresa l'indicata scadenza del 1° gennaio 2035 (art. 5, co. 1).

Per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, secondo il modello *in house providing*, è prevista anche un'apposita Convenzione fra i Comuni soci di Isontina Ambiente, ex art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000.

C) Con riferimento al Gestore Isontina Ambiente si segnalano le seguenti ulteriori deliberazioni dell'AUSIR:

- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 10 dicembre 2019, n. 52, recante *"Approvazione del Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 14 luglio 2020, n. 28, recante *"Approvazione del Contratto di servizio per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tra l'AUSIR e Isontina Ambiente S.r.l. e del relativo Disciplinare tecnico"*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 24 giugno 2021, n. 31, recante *"Validazione dei piani economico-finanziari per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF e della deliberazione ARERA 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF - Bacino di gestione Isontina Ambiente S.r.l."*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 26 maggio 2022, n. 41, recante *"Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. - Bacino di gestione Isontina Ambiente S.r.l."*.

7.2. I principali dati di Isontina Ambiente e della relativa gestione.

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2022).

Nel 2022 per il bacino di gestione di Isontina Ambiente gli abitanti residenti sono stati n. 149.108 (12,48%), i Comuni serviti n. 28, l'estensione del territorio servito kmq 564,72 (7,12%).

La distribuzione per zone altimetriche è stata la seguente:

	Z1 Montagna interna	Z3 Collina interna	Z4 Collina litoranea	Z5 Pianura	
Bacino di gestione Isontina Ambiente S.r.l.	-	36.051	11.209	101.848	Popolazione servita
	-	3	3	22	Comuni serviti

B) L'ammontare del PEF validato dall'AUSIR per il 2022 è stato:

	Quota AS 2022 (netto IVA) - €	Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2022) - €	Totale 2022 - €	Popolazione servita al 01.01.2022 - Ab. eq.
Bacino di gestione Isontina Ambiente S.r.l.	23.556.197,96	4.789.734,28	28.345.932,23	159.219 (*)

(*) Per l'ambito tariffario di Grado è stata considerata una popolazione equivalente di circa 17.900 ab, in ragione dell'elevata turisticità della località balneare.

C) I valori *pro capite* derivanti dagli importi validati nel bacino di gestione di Isontina Ambiente per l'anno 2022 unitamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (%RD) così come determinati da ARPA FVG per l'anno 2022, ponderati in virtù della popolazione residente, sono stati:

	Costo SRU pro-capite medio 2022 - €	Costo GESTORE pro-capite medio 2022 (netto IVA) - €	%RD medio ponderato 2022 fonte: ARPA FVG (°) - €	Popolazione servita - Ab. eq.
Bacino di gestione Isontina Ambiente S.r.l.	178,03	147,95	67,79%	159.219 (*)

(*) Per il bacino tariffario di Grado è stata considerata una popolazione equivalente di circa 17.900 ab, in ragione dell'elevata turisticità della località balneare.

Sotto il profilo della variazione annua, il prospetto qui di seguito consente il confronto tra gli importi validati dall'AUSIR nel 2021 e quelli 2022 sopraesposti:

	Quota ISA (netto IVA)			Costo SRU		
	2021	2022	Variazione	2021	2022	Variazione
Bacino di gestione Isontina Ambiente S.r.l.	23.389.075,83	23.556.197,96	0,71%	26.595.991,18	28.345.932,23	6,58%

D) Cogliendo l'innovazione del MTR-2, in base alla quale i procedimenti di predisposizione tariffaria completati nel 2022 hanno prodotto per ciascun bacino tariffario i PEF quadriennali 2022-2025, con la tabella sotto riportata si vuole dar conto dell'evoluzione dei costi del Gestore Isontina Ambiente medi ponderati *pro capite* validati dall'AUSIR a partire dal 2020, anno di prima applicazione dell'MTR, e fino al 2025.

	Media ponderata €Gest/AE 2020	Media ponderata €Gest/AE 2021	Media ponderata €Gest/AE 2022	Media ponderata €Gest/AE 2023	Media ponderata €Gest/AE 2024	Media ponderata €Gest/AE 2025
Bacino di gestione Isontina Ambiente S.r.l.	137,10	145,91	147,95	152,54	156,55	156,74

In talune circostanze i *trend* che emergono dalla precedente tabella possono essere influenzati, ad

esempio, dalle dinamiche di trasferimento al Gestore “principale” di alcuni servizi precedentemente curati in economia dal Comune, dal passaggio a tariffa corrispettiva disposto dall’Ente locale o dal superamento del *price-cap* (nel qual caso, tutti i costi ammissibili del Comune sono di fatto direttamente riconosciuti nel totale del PEF).

Si offre quindi di seguito la rappresentazione riferita ai costi complessivi medi ponderati:

	Media ponderata €tot/AE 2020	Media ponderata €tot/AE 2021	Media ponderata €tot/AE 2022	Media ponderata €tot/AE 2023	Media ponderata €tot/AE 2024	Media ponderata €tot/AE 2025
Bacino di gestione Isontina Ambiente S.r.l.	158,49	165,92	178,03	179,63	182,44	184,88

E) L’analisi sotto riportata illustra il “peso” del costo del Gestore (comprensivo di IVA) rispetto al totale del PEF validato per l’anno di riferimento (2022). I dati sono stati ponderati, all’interno del bacino di gestione, in virtù della popolazione residente sul relativo bacino tariffario.

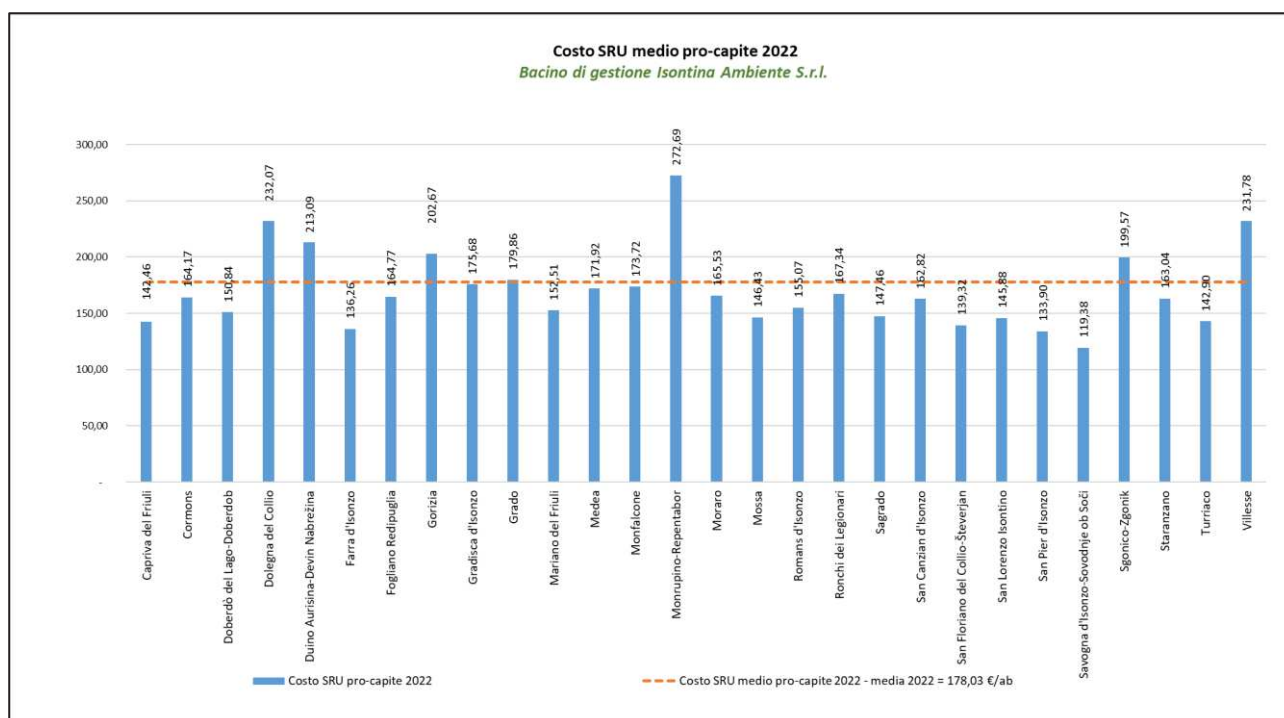
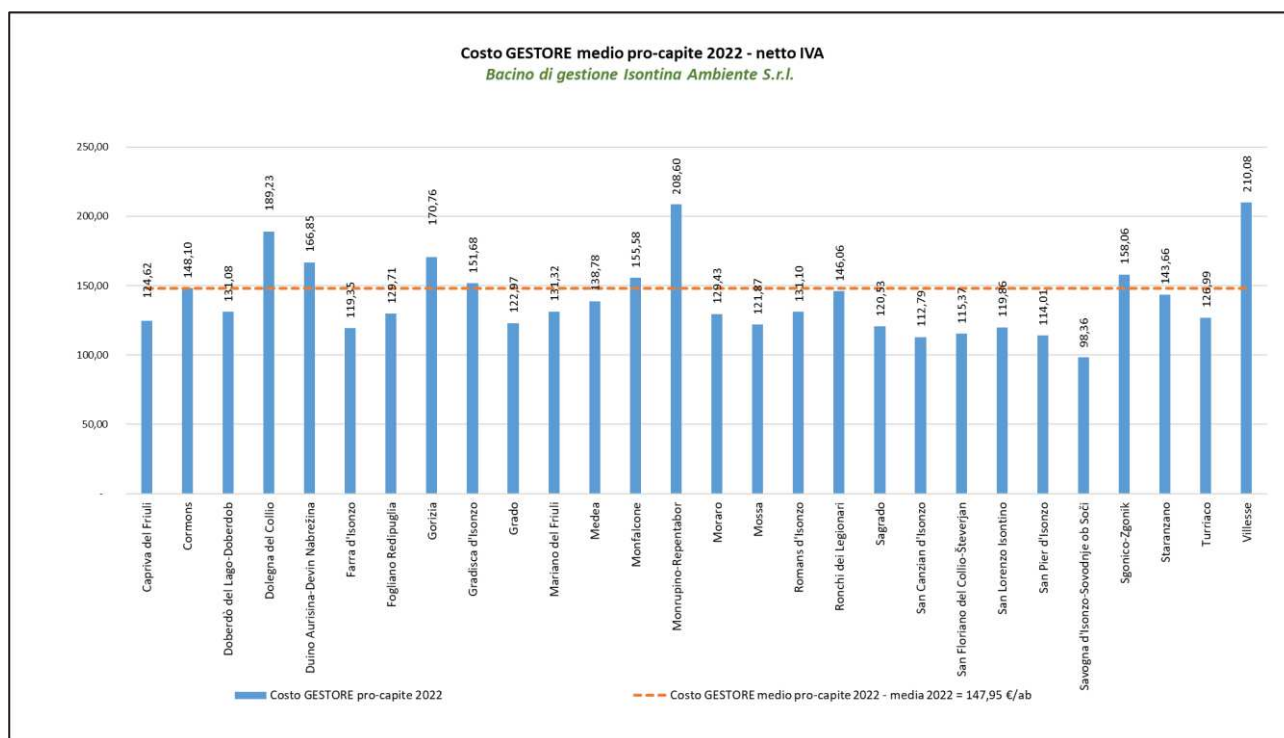
	Costo COMUNE+SOGGETTI TERZI medio ponderato 2022	Costo GESTORE+IVA medio ponderato 2022
Bacino di gestione Isontina Ambiente S.r.l.	8,45%	91,55%

F) Ponendo attenzione alla composizione del bacino di gestione di Isontina Ambiente nel 2022 sotto il profilo della popolosità dei territori serviti, risulta la situazione seguente:

	<1.000 ab	1.000 - 5.000	5.000 - 10.000	10.000 - 30.000	>30.000	
Bacino di gestione Isontina Ambiente S.r.l. (*)	3.560	28.058	35.207	58.779	33.615	Popolazione servita nel cluster
	156,28 €	131,21 €	144,62 €	141,54 €	170,76 €	Costo GESTORE medio pro-capite
	2,2%	17,6%	22,1%	36,9%	21,1%	% Popolazione/Popolazione servita

(*) Per il bacino tariffario di Grado è stata considerata una popolazione equivalente di circa 17.900 ab, in ragione dell’elevata turisticità della località balneare.

G) Di seguito si procede infine a una illustrazione puntuale della distribuzione dei valori €/ab all’interno del bacino di gestione di Isontina Ambiente.



(*) Per il bacino tariffario di Grado è stata considerata una popolazione equivalente di circa 17.900 ab, in coerenza con le valutazioni operate per Lignano Sabbiadoro nell'ambito della relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 allegata alla deliberazione di affidamento n. 37/2019.

H) Quanto alla raccolta differenziata Comune per Comune, con riferimento anche all'anno 2022, in

ragione dei dati ARPA la situazione è la seguente:

Bacino di gestione Isontina Ambiente S.r.l.	GESTORE	RD 2021	RD 2022
Capriva del Friuli	Isontina Ambiente S.r.l.	74,85%	73,56%
Cormons	Isontina Ambiente S.r.l.	73,58%	76,01%
Doberdò del Lago-Doberdob	Isontina Ambiente S.r.l.	81,44%	81,13%
Dolegna del Collio	Isontina Ambiente S.r.l.	77,74%	74,77%
Duino Aurisina-Devin Nabrežina	Isontina Ambiente S.r.l.	50,66%	49,58%
Farra d'Isonzo	Isontina Ambiente S.r.l.	75,35%	78,65%
Fogliano Redipuglia	Isontina Ambiente S.r.l.	77,72%	76,94%
Gorizia	Isontina Ambiente S.r.l.	65,59%	66,37%
Gradisca d'Isonzo	Isontina Ambiente S.r.l.	71,35%	71,18%
Grado	Isontina Ambiente S.r.l.	51,71%	50,29%
Mariano del Friuli	Isontina Ambiente S.r.l.	74,85%	76,52%
Medea	Isontina Ambiente S.r.l.	78,12%	79,51%
Monfalcone	Isontina Ambiente S.r.l.	65,64%	65,72%
Monrupino-Repentabor	Isontina Ambiente S.r.l.	48,55%	48,46%
Moraro	Isontina Ambiente S.r.l.	82,17%	79,93%
Mossa	Isontina Ambiente S.r.l.	78,07%	78,90%
Romans d'Isonzo	Isontina Ambiente S.r.l.	79,21%	79,19%
Ronchi dei Legionari	Isontina Ambiente S.r.l.	77,00%	77,41%
Sagrado	Isontina Ambiente S.r.l.	78,10%	77,42%
San Canzian d'Isonzo	Isontina Ambiente S.r.l.	76,02%	75,85%
San Floriano del Collio-Števerjan	Isontina Ambiente S.r.l.	76,26%	76,02%
San Lorenzo Isontino	Isontina Ambiente S.r.l.	77,18%	76,79%
San Pier d'Isonzo	Isontina Ambiente S.r.l.	79,99%	80,28%
Savogna d'Isonzo-Sovodnje ob Soči	Isontina Ambiente S.r.l.	72,03%	73,35%
Sgonico-Zgonik	Isontina Ambiente S.r.l.	73,14%	72,93%
Staranzano	Isontina Ambiente S.r.l.	77,08%	75,78%
Turriaco	Isontina Ambiente S.r.l.	79,33%	79,90%
Villesse	Isontina Ambiente S.r.l.	65,00%	70,31%

7.3. Gli investimenti operati da Isontina Ambiente nel corso del 2022.

A) Al fine di valutare quali investimenti siano stati operati nel corso del 2022, l'AUSIR ha chiesto a Isontina Ambiente di fornire le seguenti informazioni relative ai costi di investimento sostenuti per il proprio bacino di gestione, specificando per ciascuno di essi:

- titolo e categoria dell'investimento;
- importo complessivo dell'investimento, con evidenza della quota eventualmente coperta da finanziamenti regionali e/o nazionali e/o comunitari;
- quota dell'investimento già completata al 31.12.2021;
- quota dell'investimento realizzata nell'anno di riferimento (ovvero, dal 01.01.2022 al 31.12.2022);
- data presunta di completamento dell'investimento.

Dall'indagine condotta risultano i valori riportati nella tabella seguente:

	Costo complessivo dell'investimento [€]	Costo realizzato fino al 31.12.2021 [€]	Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022 [€]	Costo da completare a partire dal 01.01.2023 [€]	Investimento 2022 pro-capite [€/AE]
Isontina Ambiente S.r.l.	11.609.955,93 €	4.122.177,44 €	4.103.136,42 €	3.384.642,07 €	25,77 (*)

(*) Per il bacino tariffario di Grado è stata considerata una popolazione equivalente di circa 17.900 ab, in coerenza con le valutazioni operate per Lignano Sabbiadoro.

B) Per quanto riguarda gli investimenti riconosciuti a finanziamento, la situazione per Isontina Ambiente è la seguente:

	Costo complessivo dell'investimento [€]	Di cui quote coperte da finanziamento/i	%	Tipologia di finanziamento/i
Isontina Ambiente S.r.l.	11.609.955,93 €	1.062.285,03 €	9%	Comunitario

C) Di seguito si procede ad un'analisi specifica degli investimenti operati da Isontina Ambiente nel suo bacino di gestione, come comunicati dallo stesso Gestore per l'anno 2022.

	cat.	Costo totale dell'investimento	di cui quote coperte da finanziamento	tipologia finanziamento	Costo già completato al 01.01.2021	Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022	Costo da completare a partire dal 01.01.2023	Data presunta di completamento dell'investimento
ISONTINA AMBIENTE								
Acquisto arredo urbano area cleaning 2022	A	10.094,94 €	- €		- €	10.094,94 €	- €	31.12.2022
Acquisto attrezzatura specifica per CdR2022	A	5.020,00 €	- €		- €	5.020,00 €	- €	31.12.2022
Acquisto cassoni scarrabili per cdr 2022	A	37.540,00 €	- €		- €	37.540,00 €	- €	31.12.2022
Acquisto automezzi per area raccolte 2022	A	458.550,80 €	- €		- €	458.550,80 €	- €	31.12.2022

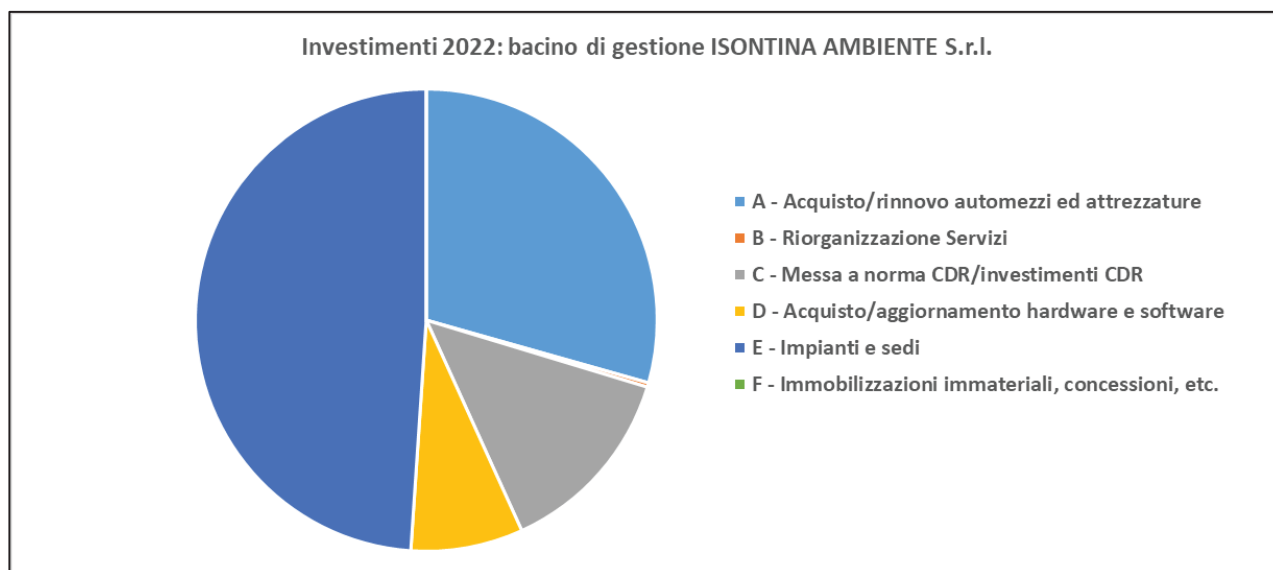
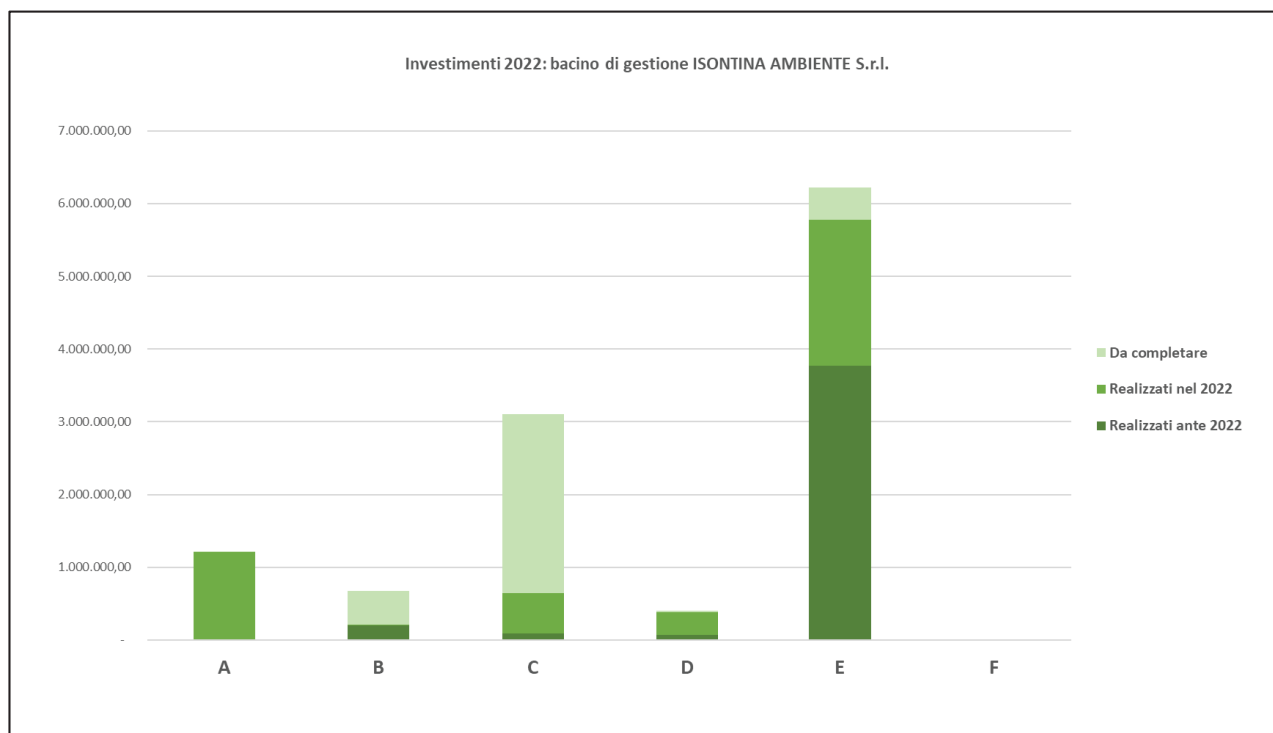
	cat.	Costo totale dell'investimento	di cui quote coperte da finanziamento	tipologia finanziamento	Costo già completato al 01.01.2021	Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022	Costo da completare a partire dal 01.01.2023	Data presunta di completamento dell'investimento
ISONTINA AMBIENTE								
Adeguamento centro di riuso Gorizia west design 2022-2023 con contributo Interreg ITA-SLO	C	62.285,03 €	62.285,03 €	Comunitario	- €	49.250,03 €	13.035,00 €	31/12/2023
Centro di raccolta via nuova bagni a servizio mf-st iniziato ante 2019 con PNRR per 1.000.000	C	2.322.205,49 €	1.000.000,00 €	Comunitario	86.416,88 €	10.657,93 €	2.225.130,68 €	31/12/2025
Centro operativo per lavaggio mezzi via nuova bagni a servizio mf-st iniziato ante 2019	B	675.547,17 €	- €		199.187,07 €	12.480,00 €	463.880,10 €	31/12/2024
Acquisto contenitori vari per la raccolta differenziata 2022	A	142.024,57 €	- €		- €	142.024,57 €	- €	31.12.2022
Acquisto terreni per discarica Pecol dei lupi 2022	E	12.929,81 €	- €		- €	12.929,81 €	- €	31.12.2022
Acquisto caricatore con braccio per impianto di compostaggio 2022	A	90.000,00 €	- €		- €	90.000,00 €	- €	31.12.2022
Revamping impianto di compostaggio sistema antincendio e videosorveglianza iniziato ante 2020	E	4.379.119,90 €	- €		3.302.003,11 €	917.711,79 €	159.405,00 €	30/06/2023
Acquisto scrubber presso impianto di compostaggio 2021-2022	E	72.200,00 €	- €		58.000,00 €	14.200,00 €	- €	30/06/2023
Sistema di videosorveglianza presso impianto di compostaggio 2022	E	49.065,49 €	- €		- €	42.065,49 €	7.000,00 €	30/06/2023
Migliorie depuratore area stoccaggio impianto di compostaggio 2022-2023	E	110.140,00 €	- €		- €	5.476,00 €	104.664,00 €	30/06/2023
Manutenzione straordinaria macchinari impianto di selezione 2021-2022	E	46.563,65 €	- €		41.656,00 €	4.907,65 €	- €	31.12.2022
Acquisto attrezzatura specifica per impianto di selezione 2022	A	4.713,01 €	- €		- €	4.713,01 €	- €	31.12.2022
Acquisto software iniziato nel 2020	D	87.732,33 €	- €		64.051,32 €	23.681,01 €	- €	31.12.2022
Acquisto software 2022	D	59.155,52 €	- €		- €	59.155,52 €	- €	31.12.2022
Acquisto software per sistema ARERA TQRIF 2022-2023	D	100.446,80 €	- €		- €	80.446,80 €	20.000,00 €	31/12/2023
Acquisto hardware 2022	D	23.974,00 €	- €		- €	23.974,00 €	- €	31.12.2022
Acquisto attrezzatura varia comune 2022	A	18.381,17 €	- €		- €	18.381,17 €	- €	31.12.2022
Acquisto mobili e arredi 2022	A	4.682,29 €	- €		- €	4.682,29 €	- €	31.12.2022
Acquisto sede operativa grado 2021-2022	A	30.553,96 €	- €		5.954,98 €	23.322,98 €	1.276,00 €	31/12/2023
Lavori di ridefinizione area di selezione e CdR Moraro + cabina Enel iniziati ante 2019	E	558.030,00 €	- €		364.908,08 €	22.370,63 €	170.751,29 €	31/12/2024

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

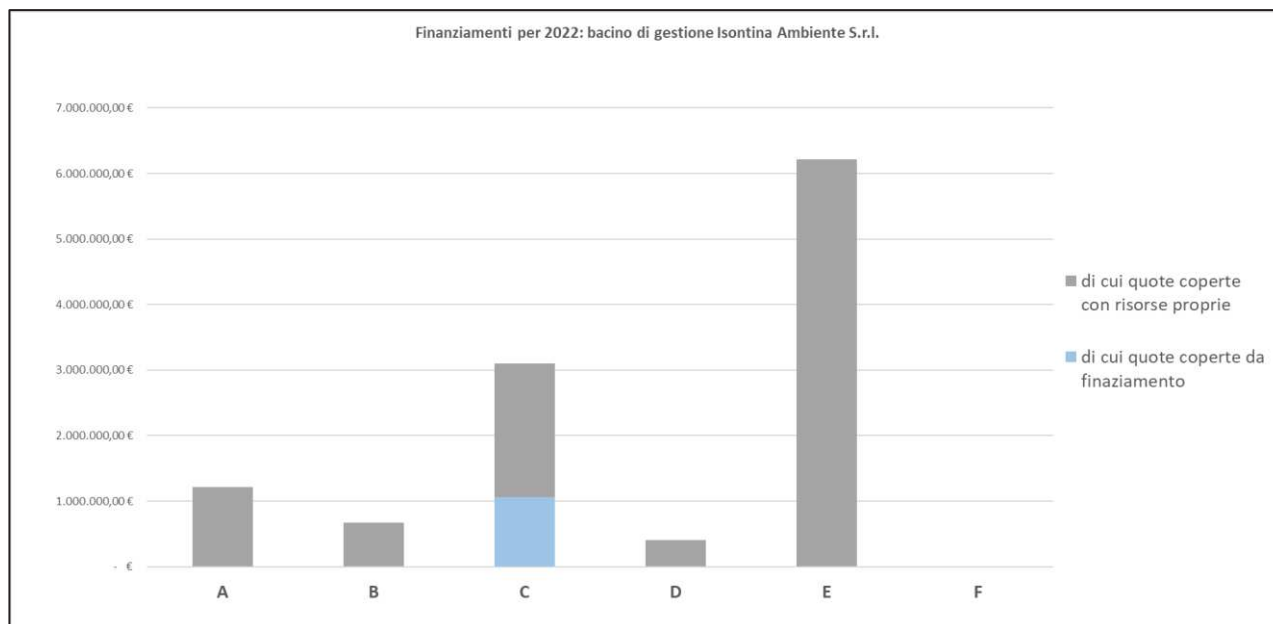
	cat.	Costo totale dell'investimento	di cui quote coperte da finanziamento	tipologia finanziamento	Costo già completato al 01.01.2021	Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022	Costo da completare a partire dal 01.01.2023	Data presunta di completamento dell'investimento
ISONTINA AMBIENTE								
Rifacimento sezione raffinazione impianto di compostaggio 2022	E	100.000,00 €	- €		- €	100.000,00 €	- €	01/01/2023
Acquisto termocamere per impianto antiincendio compostaggio 2022	E	30.000,00 €	- €		- €	30.000,00 €	- €	01/11/2022
Adeguamento sistema di comando impianto di compostaggio 2022	E	90.000,00 €	- €		- €	90.000,00 €	- €	01/11/2022
Acquisto attrezzatura varia e minuta per compostaggio 2022	E	10.000,00 €	- €		- €	10.000,00 €	- €	31.12.2022
Acquisto pala gommata presso impianto di compostaggio 2022	E	240.000,00 €	- €		- €	240.000,00 €	- €	01/11/2022
Acquisto caricatore con braccio presso impianto di compostaggio 2022	E	190.000,00 €	- €		- €	190.000,00 €	- €	01/11/2022
Acquisto pala gommata presso impianto di selezione 2022	E	170.000,00 €	- €		- €	170.000,00 €	- €	01/01/2023
Acquisto carrello elevatore presso impianto di selezione 2022	E	75.000,00 €	- €		- €	75.000,00 €	- €	31.12.2022
Acquisto attrezzatura varia e minuta per selezione 2022	E	10.000,00 €	- €		- €	10.000,00 €	- €	31.12.2022
Acquisto termocamere per impianto antiincendio selezione 2022	E	30.000,00 €	- €		- €	30.000,00 €	- €	31.12.2022
Centro di raccolta duino 2021	C	415.000,00 €	- €		- €	195.500,00 €	219.500,00 €	01/01/2024
Acquisto arredo urbano per area cleaning 2022	A	32.000,00 €	- €		- €	32.000,00 €	- €	31.12.2022
Acquisto scarrabili per cdr 2022	A	30.000,00 €	- €		- €	30.000,00 €	- €	31.12.2022
Acquisto contenitori vari per la raccolta differenziata 2022	A	202.000,00 €	- €		- €	202.000,00 €	- €	31.12.2022
Ampliamento parco mezzi area raccolte (autocarri, mezzi con scarrabili, porter con vaschetta, ecc.) 2022	A	105.000,00 €	- €		- €	105.000,00 €	- €	31.12.2022
Acquisto 2 caricatori per cdr 2022	C	300.000,00 €	- €		- €	300.000,00 €	- €	31.12.2022
Acquisto software 2022	D	95.000,00 €	- €		- €	95.000,00 €	- €	31.12.2022
Acquisto hardware 2022	D	30.000,00 €	- €		- €	30.000,00 €	- €	31.12.2022
Manutenzione straordinaria pump & treat discarica Pecol dei Lupi	E	20.000,00 €	- €		- €	20.000,00 €	- €	31.12.2022
Acquisto attrezzatura varia Comune 2022	A	42.000,00 €	- €		- €	42.000,00 €	- €	31.12.2022
Acquisto telefonia fissa e mobile 2022	D	5.000,00 €	- €		- €	5.000,00 €	- €	31.12.2022
Acquisto mobili e arredi 2022	D	5.000,00 €	- €		- €	5.000,00 €	- €	31.12.2022

	cat.	Costo totale dell'investimento	di cui quote coperte da finanziamento	tipologia finanziamento	Costo già completato al 01.01.2021	Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022	Costo da completare a partire dal 01.01.2023	Data presunta di completamento dell'investimento
ISONTINA AMBIENTE								
Supporto tecnico pratiche PNRR 2022	E	20.000,00 €	- €		- €	20.000,00 €	- €	31/12/2024
Aggiornamento catastale Via delle Nove 2022	E	3.000,00 €	- €		- €	3.000,00 €	- €	31.12.2022



Per quanto riguarda i due progetti ammessi a finanziamento, l'ammontare delle quote finanziate corrisponde a € 1.062.285,03, ovvero il 45% della somma del valore complessivo dei due interventi, pari a € 2.384.490,52.

Come si può vedere dal grafico sottostante, inoltre, per la tipologia di investimento *C - Messa a norma CdR/investimenti CdR* è previsto un costo complessivo pari a € 3.099.490,52, di cui il 34% è coperto da contributo comunitario (ovvero, € 1.062.285,03).



7.4. Il rispetto degli obblighi stabiliti nel Contratto di servizio. Gli oneri e i risultati della gestione in house di Isontina Ambiente in capo al cd. ente affidante.

A) Nel 2022 l'AUSIR non ha sollevato a Isontina Ambiente contestazioni per inadempimenti rispetto al Contratto di servizio, né ha ricevuto da terzi lamentele oppure richieste di contestazioni d'inadempimento verso lo stesso Gestore.

Merita in ogni caso segnalare come nel corso dell'anno di riferimento (2022) un Comune socio di Isontina Ambiente abbia sollevato alcuni rilievi in merito alla gestione societaria. Tali valutazioni sono state oggetto di confronto tra i Comuni soci, il Gestore e l'AUSIR ed hanno trovato una ricomposizione nell'ambito del provvedimento di validazione dei PEF di tutti gli ambiti tariffari serviti dal Gestore (v. anche *infra*, § 7.5).

B) Come detto (§ 7.1.), il servizio di Isontina Ambiente fu affidato dall'AUSIR, mentre per i soli Comuni di Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico valgono i pregressi affidamenti decisi dai rispettivi Comuni e riconosciuti dall'AUSIR, comunque *in house*.

Si ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «ente affidante» in capo al quale rilevare in questa Relazione «gli oneri e i risultati» dell'affidamento *in house* alla società Isontina Ambiente (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2022 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società Isontina Ambiente.

Peraltro, l'AUSIR non ha mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di Isontina Ambiente.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui «*al fine di garantire il rispetto del principio*» di separazione fra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, «*gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio*» e «*non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*».

Comunque né Isontina Ambiente, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2022 da tali Comuni nei confronti di Isontina Ambiente che hanno comportato oneri per i Comuni stessi (come ad es. ripianamenti delle perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc.), secondo anche quanto confermato di recente da Isontina Ambiente all'AUSIR (con nota di prot. interno n. 3734/2023).

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di Isontina Ambiente, essi si ricavano sia dai dati illustrati nei precedenti § 7.2. e 7.3., sia dai piani economico-finanziari (PEF) per ciascun territorio comunale, validati dall'AUSIR, coi relativi prezzi che devono essere considerati da ogni Comune per il proprio territorio perché essi rappresentano comunque i prezzi massimi applicabili all'utenza fino all'approvazione definitiva dell'ARERA (v. *infra*, § 7.5.).

7.5. La validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025 con riferimento al bacino di gestione di Isontina Ambiente.

A) Con deliberazione 26 maggio 2022, n. 41 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha validato «i piani economico-finanziari degli ambiti tariffari (riferiti ai territori comunali serviti da Isontina Ambiente) per il quadriennio 2022-2025», precisando «che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari di cui all'allegato F costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA», il cui procedimento è in corso di svolgimento.

B) In ragione di tale validazione la situazione Comune per Comune è la seguente:

Bacino di gestione Isontina Ambiente	regime tariffario	PEF AUSIR 2022	Corrispettivo 2022 gestore	Corrispettivo 2022 Comune comprensivo di IVA	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2021
Capriva del Friuli	TARI	230.350	201.516	28.834	SI	9,54%
Cormons	TARI	1.181.688	1.066.028	115.659	SI	7,26%
Doberdò del Lago-Doberdob	TARI	203.629	176.962	26.667	SI	10,24%
Dolegna del Collio	TARI	73.565	59.985	13.580	SI	13,19%
Duino Aurisina-Devin Nabrežina	TARI	1.779.944	1.393.731	386.213	SI	13,51%
Farra d'Isonzo	TARI	227.683	199.430	28.252	SI	4,96%
Fogliano Redipuglia	TARI	493.002	388.102	104.899	SI	15,27%
Gorizia	TARI	6.812.821	5.740.135	1.072.686	SI	18,20%
Gradisca d'Isonzo	TARI	1.119.078	966.224	152.854	SI	15,81%
Grado	TARI	3.219.531	2.201.204	1.018.327	NO	1,65%
Mariano del Friuli	TARI	223.281	192.251	31.029	SI	13,05%
Medea	TARI	163.156	131.698	31.458	SI	20,25%
Monfalcone	TARI	5.050.262	4.523.114	527.148	SI	10,78%
Monrupino-Repentabor	TARI	233.693	178.773	54.920	SI	18,65%
Moraro	TARI	115.046	89.954	25.092	SI	23,49%
Mossa	TARI	222.870	185.492	37.378	SI	11,95%
Romans d'Isonzo	TARI	563.842	476.687	87.155	SI	24,21%
Ronchi dei Legionari	TARI	1.975.802	1.724.556	251.246	SI	12,37%
Sagrado	TARI	319.697	261.309	58.388	SI	25,13%
San Canzian d'Isonzo	TARI	983.418	681.275	302.143	SI	8,95%
San Floriano del Collio-Števerjan	TARI	103.373	85.602	17.771	NO	-0,60%

Bacino di gestione Isontina Ambiente	regime tariffario	PEF AUSIR 2022	Corrispettivo 2022 gestore	Corrispettivo 2022 Comune comprensivo di IVA	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2021
San Lorenzo Isontino	TARI	219.693	180.515	39.178	SI	18,07%
San Pier d'Isonzo	TARI	266.859	227.228	39.631	SI	26,71%
Savogna d'Isonzo- Sovodnje ob Soči	TARI	202.226	166.622	35.604	SI	20,21%
Sgonico-Zgonik	TARI	398.943	315.966	82.977	SI	7,10%
Staranzano	TARI	1.181.386	1.040.985	140.401	SI	15,38%
Turriaco	TARI	400.976	356.321	44.654	SI	13,72%
Villesse	TARI	380.118	344.531	35.588	NO	0,57%

C) Invece il dettaglio dei piani economico-finanziari di tutti gli ambiti tariffari del bacino di gestione di Isontina Ambiente è riportato nell'Allegato F della deliberazione AUSIR n. 41 del 2022.

7.6. Conclusioni.

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2022 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.
